



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

L'IMPRESA FAMILIARE: ERMENEUTICA GIURIDICA ED EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELL'ISTITUTO

Relatore:

Chiar.mo Prof. L. Nonne

Tesi di Laurea di:

Pietro Casu

A.A. 2016-2017

INDICE DEI CONTENUTI

INDICE DEI CONTENUTI	2
INTRODUZIONE	5
I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	8
I.1 IL LAVORO FAMILIARE: CENNI STORICI	9
I.2 LA COMUNIONE TACITA FAMILIARE E LE IPOTESI RESIDUALI DI LAVORO FAMILIARE.....	12
I.3. <i>ITER</i> LEGISLATIVO E COLLOCAZIONE SISTEMATICA NEL CODICE CIVILE.....	16
II. NATURA GIURIDICA DELL'IMPRESA FAMILIARE	23
II.1. FONDAMENTO GIURIDICO DELL'IMPRESA FAMILIARE	24
II.2. IMPRESA FAMILIARE E COMUNIONE TACITA FAMILIARE.....	35
II.3. IMPUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA	39
II.3.1. <i>Il principio della spendita del nome</i>	40
II.3.2. <i>Il potere d'impresa</i>	42
II.3.3. <i>L'imprenditore occulto</i>	43
II.3.4. <i>Approccio riduttivo al problema dell'imputazione giuridica</i>	45
II.4. NATURA COLLETTIVA O INDIVIDUALE DELL'IMPRESA FAMILIARE.....	48

II.4.1. Dibattito dottrinale sulla natura dell'impresa individuale.....	48
II.4.3. Apodissi giuridica sulla natura individuale dell'impresa familiare	52
III. REGIME GIURIDICO DELL'IMPRESA FAMILIARE	56
III.1. RILEVANZA ESTERNA DELL'IMPRESA FAMILIARE.....	57
III.1.1. Rilevanza esterna dell'impresa familiare in ambito agricolo	57
III.1.2. Rilevanza esterna dell'impresa familiare commerciale	59
III.2. LIMITI ALLA CONFIGURABILITÀ DELL'IMPRESA FAMILIARE.....	61
III.2.1. L'impresa familiare nell'ambito societario	62
III.2.2. L'impresa familiare nell'ambito delle professioni intellettuali.....	68
III.3. L'IMPRESA FAMILIARE NELL'AMBITO DELLE NUOVE FORMAZIONI SOCIALI	72
III.3.1. L'impresa familiare e le unioni civili.....	72
III.3.2. L'impresa familiare e le convivenze di fatto.....	73
III.4. NATURA DEI DIRITTI DERIVANTI DALLA COLLABORAZIONE NELL'IMPRESA.....	76
III.4.1. Il diritto al mantenimento.....	77
III.4.2. Il diritto di partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda	82
III.4.3. I diritti amministrativi derivanti dalla partecipazione all'impresa	89
III.4.4. Il diritto di prelazione sull'azienda	97
III.5. VICENDE ESTINTIVE DELL'IMPRESA FAMILIARE	104
III.5.1 La cessazione della partecipazione all'impresa.....	105

III.5.2. <i>La cessazione dell'attività di impresa</i>	111
III.5.3. <i>Considerazioni di ordine generale: la liquidazione della partecipazione.</i>	
115	
III.6. ATTUALE CONFIGURABILITÀ DELLA PRESUNZIONE <i>AFFECTIONIS</i> <i>VEL BENEVOLENTIAE CAUSA</i>	117
IV. RIFLESSIONI COMPARATISTICHE	120
IV.1. <i>LE TRAVAIL ET LA FAMILLE</i> IN FRANCIA.....	121
IV.1.1. <i>L'entraide familiale et le contrat de travail</i>	121
IV.1.2. <i>Le salaire differé</i>	125
IV.2. <i>FAMILY MEMBERS OF THE EMPLOYER</i> NEL REGNO UNITO	128
IV.3. <i>FAMILIENHAFTER MITHILFE UND BESCHÄFTIGUNG</i> IN GERMANIA.....	139
IV.3.1 <i>Il lavoro domestico nell'ordinamento giuridico tedesco</i>	139
IV.3.2. <i>Il lavoro subordinato e la figura del Meistersohn</i>	143
IV.4. <i>EL TRABAJO EN LAS RELACIONES FAMILIARES</i> IN SPAGNA	145
CONCLUSIONI	158
BIBLIOGRAFIA	162
FONTI GIURISDIZIONALI	184
INDICE DEGLI AUTORI	191

INTRODUZIONE

Il fenomeno sociale della famiglia è quello su cui, più di ogni altro, il legislatore ha storicamente sempre cercato di intervenire nel modo più inconspicuo possibile, quasi a riconoscere quel carattere pregiuridico che ad esso viene comunemente attribuito in forza della sua insostituibile funzione esercitata nella formazione di ogni individuo. Le riforme legislative, dunque, si configuravano tradizionalmente come un aggiornamento periodico di raccolte di usi e consuetudini, discostandosi da essi con previsioni dotate del carattere di innovatività solo in casi ben delimitati e dietro intense manifestazioni sociali per questa o quella specifica esigenza avvertita nel contesto storico e sociale oggetto di esame. Sui caratteri essenziali dell'istituzione familiare si ripercuote infatti l'evoluzione sociale degli ultimi secoli, con il passaggio da una economia di sussistenza ad una di tipo industriale-mercantile, l'affermazione della dimensione ultrastatale globale del cittadino ed il definitivo accantonamento dell'ingessamento sociale che aveva caratterizzato i secoli scorsi.

Per quanto anzidetto, dunque, è peculiare assistere, seppur in un periodo socioculturale particolarmente fervente e ardito, ad una massiccia opera di riforma del diritto di famiglia, quale quella condotta nel 1975, nell'ambito della quale trova spazio un istituto che rappresenta non già un perfezionamento della consolidata scienza giuridica precedentemente formulata, bensì un elemento di assoluta e travolgente rottura con i principi risalenti fino all'età classica del diritto romano. Tale è, infatti, l'impresa familiare quale risultante dalla formulazione che di essa viene data dall'art. 230-*bis* cod. civ., introdotto dalla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 19 maggio 1975, la quale, con formidabile vigore innovativo, supera la pre-sunzione *juris tantum* di gratuità della prestazione lavorativa prestata dal familiare, fino ad allora considerata resa *affectionis vel benevolentiae causa*, a favore di una più co-stituzionalmente legittima presunzione di onerosità, seppur sotto un regime particolareggiato e ponderato in relazione all'ambito familiare che, diversamente, non troverebbe riconoscimento alcuno nella classica legislazione giuslavorista, arrivando persino a riconoscere espressamente la parità del lavoro prestato da donne e uomini, affermazione che forse oggi può, e deve, apparire scontata anche grazie alle

innovazioni apportate in tal senso oltre quarant'anni fa. Il carattere rivoluzionario di questo istituto è, tuttavia, talvolta offuscato da forti incertezze di ordine interpreta-tivo: ed è proprio la risoluzione di queste l'obiettivo che questa opera si prefigge, attraverso uno studio del percorso di nascita dell'istituto, della sua evoluzione sia in ambito dottrinario che giurisprudenziale, per arrivare ad una nuova costruzione dello stesso che si armonizzi organicamente con l'ordinamento giuridico, nazionale ed eu-ropeo, e con quei caratteri indefettibili propri del rapporto intersoggettivo familiare, estraneo alle logiche di mercato di stampo utilitaristico e permeato invece dai valori di mutua assistenza e solidarietà reciproca, ancor di più esaltati dalla definitiva tra-sposizione nella disciplina codicistica di quell'uguaglianza tra familiari e soprattutto tra uomo e donna, che fino ad allora era rimasta relegata ai libri di diritto costituzio-nale.

I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

I.1 Il lavoro familiare: cenni storici

Il concetto di lavoro familiare non ha mai trovato in alcuna epoca storica una definizione univoca né da parte del legislatore, né da parte della dottrina. Questa irrisolvibile incertezza interpretativa è da ricondursi alla peculiarità del fenomeno sociale della famiglia, che insieme al lavoro rappresenta l'elemento costitutivo fondamentale della fattispecie, ed affonda le proprie radici nella dimensione umana pregiuridica.

È infatti innegabile come la pur ampia definizione di famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio», data dall'art. 29 della Costituzione Italiana, non sia di per sé sufficiente a ricomprendere l'interezza del fenomeno familiare² analizzato da una prospettiva sociale e antropologica. Al diritto di famiglia, infatti, compete l'improbabile compito di calarsi in una realtà permeata da rapporti interpersonali etici prima ancora che giuridici, nell'ambito della quale la normativa giuslavorista di impronta commutativa risulta inconciliabile con l'*animus* che caratterizza il rapporto familiare. E se, quindi, il rapporto giuridico tradizionalmente inteso ben può definirsi come una retta che unisce due punti, la cui rappresentazione è data dalla

¹ G. GHEZZI, *La Prestazione di Lavoro nella Comunità Familiare*, Milano, Giuffrè, 1960, p. 30. Alla luce di una analisi sistematica di carattere induttivo, l'autore addivene alla definizione, non priva di pregio, di lavoro familiare quale quell'attività lavorativa resa dal coniuge, dal parente o dall'affine entro il terzo grado. Accanto all'analisi delle leggi sociali che prevedono eccezioni alla ordinaria disciplina del lavoro subordinato nell'ipotesi in cui sussista un vincolo familiare tra prestatore e datore di lavoro, vengono inoltre analizzati gli istituti del *Familienbetrieb* e del *taller de familia*, rispettivamente dell'ordinamento giuridico tedesco e spagnolo, nei quali, analogamente alla disciplina italiana dell'epoca, vengono considerati rilevanti il coniugio nonché la parentela e l'affinità entro il terzo grado. Precursore dei tempi moderni si rivelava poi l'istituto tedesco in analisi, il quale estendeva il carattere di familiare anche all'estraneo che di fatto si trovasse a far parte della compagine familiare, purché il suo apporto non fosse comunque prevalente su quello dei familiari *strictu sensu*. In tal senso vd. anche H. SINZHEIMER, *Grundzüge des Arbeitsrechts*, Jena, G. Fischer, 1927, p. 31.

² Parla di una vera e propria pluralità di modelli familiari, seppur riconoscendo un ruolo preminente a quella derivante dal matrimonio, P. RESCIGNO, *Il Diritto di Famiglia a un Ventennio dalla Riforma*, in *Rivista di Diritto Civile*, II, 1998, pp. 116-117.

sovrapposizione di due situazioni giuridiche soggettive uguali e di segno opposto, configurate secondo la dicotomia del lato attivo e passivo, non può non riconoscersi la necessità di pensare un nuovo modello per descrivere il fenomeno familiare così come evolutosi e configuratosi durante gli ultimi due secoli.

La piramide sociale, simbolo dell'autorità oligarchica che scaturisce dai pochi e si ripercuote sui molti, non è infatti più idonea a rappresentare il rapporto familiare che, spogliatosi delle forme del patriarcato e del matriarcato,³ abbandona gli schemi dell'accentramento di potere in capo ad un unico soggetto all'interno della compagine familiare in favore di quello che potremmo definire un nuovo modello di *governance*, ovvero il processo di coordinamento del gruppo familiare per la congiunta individuazione degli scopi comuni ed il loro perseguimento.⁴ In questa desolante dicotomia tra il fenomeno sociale e la sua disciplina normativa non può che riconoscersi la necessità del c.d. mutamento di paradigma,⁵ ovvero di quel pas-saggio dalla *pyramide* alla *réseau*, dando cioè atto del definitivo tramonto del

³ È ancora vivo il dibattito su quale sia stata la struttura pregiuridica originaria del fenomeno familiare, le cui due teorie antitetiche hanno entrambe trovato formulazione nel 1861. Propende per la tesi secondo cui la forma originaria fosse quella patriarcale H.J.S. MAINE, *Ancient Law*, (1ª ed. London, J.M. Dent & Sons Ltd., 1861) Washington D.C., Beard Books, 2000, p. 72; mentre perviene a considerazioni opposte J.J. BACHOFEN, *Das Mutterrecht, eine Untersuchung über die Gynaiokratie der alten Welt noch ihrer religiösen rechtlichen Natur*, Stuttgart, Verlag von Kraus & Hoffmann, 1861 (trad. it. a cura di G. SCHIAVONI, *Il Matriarcato: Ricerca sulla Ginecocrazia del Mondo Antico nei suoi Aspetti Religiosi e Giuridici*, Torino, Einaudi, 1988), che definisce il patriarcato come mera reazione del genere maschile ad una iniziale egemonia matriarcale, originariamente affermatasi in virtù della più forte certezza della discendenza matrilineare rispetto all'incertezza tipica della discendenza patrilineare.

⁴ J. COMMAILLE, J. BRUNO, *Introduction. La Régulation Politique: l'Émergence d'un Nouveau Régime de Connaissance*, in J. COMMAILLE, J. BRUNO (a cura di), *Les Métamorphoses de la Régulation Politique*, Paris, LGDJ, 1998, p. 28.

⁵ T. KUHN, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago, Chicago Press, 1962 (trad. it. a cura di A. CARUGO, *La Struttura delle Rivoluzioni Scientifiche*, Torino, Einaudi, 2009)

⁶ F. OST, M. VAN DE KERCHOVE, *De la Pyramide au Réseau? Pour une Théorie Dialectique du Droit*, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002 (trad. it. di M. VOGLIOTTI,

riconoscimento in capo ad un solo membro della famiglia della potestà di influenzare unilateralmente la sfera giuridica dei propri familiari,⁷ e quindi della nascita di una nuova categoria di diritti che a gran voce chiedono di essere riconosciuti e tutelati dall'ordinamento giuridico.⁸

Il lavoro prestato dal familiare, infatti, è sempre stato tradizionalmente inteso come reso in forza dell'affezione e della benevolenza che caratterizzano il rapporto familiare, considerati valori preminenti e incompatibili con la causa sinallagmatica del contratto di lavoro subordinato, nonché con il paradigma gerarchico che ad esso consegue. Una simile impostazione, tuttavia, presentava palesi lacune in ordine a quelle neoaffermatesi esigenze di tutela del componente della famiglia, le quali risultavano irrimediabilmente compromesse dalla necessità di vincere la pre-sunzione *juris tantum* di gratuità in un ambito, quale quello familiare, ove più di ogni altro l'informalità dei rapporti costituisce la normalità.

Saggi sulla Globalizzazione Giuridica e il Pluralismo Normativo, Estratti da il Tramonto della Modernità Giuridica, Un Percorso Interdisciplinare, Torino, Giappichelli Editore, 2013)

⁷ Parallelamente al *paradigm shift* di cui sopra, è poi doveroso prendere nota di un altro importante fenomeno, che è quello del progressivo ridimensionamento del nucleo familiare, la cui ampiezza seguirebbe una curva inversamente proporzionale a quella delle altre formazioni sociali, fattore che lo porterà a culminare in un post-moderno nucleo familiare i cui unici componenti essenziali saranno i due coniugi. In tal senso vd. È. DURKHEIM, *De la Division du Travail Social, Thèse présentée à la Faculté des Lettres de Paris*, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1893, opera che costituisce la pietra fondante di tutta la moderna sociologia francese.

⁸ A. BONOMI, *Le Trasformazioni Sociali del Concetto di Famiglia*, in G.O. CESARO, P. LOVATI, G. MASTRANGELO (a cura di), *La Famiglia si Trasforma, Status Familiari Costituiti all'Estero e loro Riconoscimento in Italia, tra Ordine Pubblico e Interesse del Minore*, Milano, FrancoAngeli, 2014, pp. 24-28.

I.2 La comunione tacita familiare e le ipotesi residuali di lavoro familiare

Il primo istituto giuridico che storicamente si prefisse di dare una risposta a queste esigenze di tutela è stato la comunione tacita familiare, un organismo familiare che affonda le proprie radici nel collettivismo fondiario dell'antica tradizione germanica⁹ di cui Cesare¹⁰ e Tacito¹¹ danno ampia testimonianza.

La dottrina prevalente del periodo del diritto comune individuava cinque requisiti fondamentali perché si potesse configurare la *societas omnium bonorum*, ov-vero, in ordine di importanza, il possesso comune dei beni oggetto della comunione, la comunione di tetto e di desco, la comunione dei frutti derivanti dallo sfruttamento lavorativo dei beni oggetto della comunione, la comunione dei beni acquistati a qualunque titolo e l'assenza di alcun reciproco obbligo di rendiconto.¹² In questo senso

⁹ F. SCHUPFER, *Il Diritto Privato dei Popoli Germanici con Speciale Riguardo all'Italia*, Roma, Loescher, 1909. Non mancano invero pareri discordi, anche e soprattutto in considerazione dell'impossibilità per il modello collettivista germanico di aver influenzato quelle zone geografiche, quali la costa adriatica orientale, l'Istria e la Sardegna, che sono sempre state immuni dall'influenza germanica. In tal senso, infatti, G. LOBRANO, *Uxor quodammodo domina: riflessioni su Paul. D. 25.2.1*, Sassari, 1989 pp. 35 e ss., secondo cui il modello germanico del *Gemeinschaft zur gesamten Hand* non sarebbe in grado di spiegare l'origine dell'istituto della comunione tacita familiare, la quale invece affonderebbe le proprie radici nel *consortium erecto non cito* o nella *societas fratrum*, entrambi istituti di origine romana.

¹⁰ CESARE, *De Bello Gallico*, 4.1.

¹¹ TACITO, *De Germania*, 20.

¹² B. MICHALORIUS, *Tractatus de Fratribus in Tres Partes Divisus, in quarum Prima Tractatur de Fratribus Vivente Patre; in Secunda de Fratribus Post Mortem Patris Simul Habitantibus; in Tertia, & Ultima Ponuntur Varia de Fratribus Miscellanea*, Genevæ, Typographia Stephani Miega, 1664, p. 111. «*quinque requisita esse omnino necessaria, ut omnium bonorum societas inducta censeatur. Primo, ut bona fuerint in communi possessa, secundo, cohabitatio ad eandem mensam, tertio, communio fructuum bonorum in communi retentorum, quarto, ut omnia undecumque provenientia fuerint communicata, quinto, et ultimo, ut inter ipsos fratres unquam fuerit reddita ratio.*»

il legame¹³ che unisce la comunità agricola familiare risulta più forte anche del legame di sangue, che quindi cede il passo, quale requisito essenziale per l'integrazione della fattispecie, a criteri oggettivi e fattuali come la coabitazione sotto uno stesso tetto e la comunione del desco.

Questo istituto, nonostante la forte diffusione nella società italiana moderna che già lo aveva recepito e fatto proprio nella fase preunitaria,¹⁴ venne completa-mente ignorato dal codice civile italiano del 1865, in analogia con quanto deciso in fase di stesura del *code Napoléon* al quale quello era fortemente ispirato¹⁵, di fatto tacitamente rimettendo l'intera disciplina della materia agli usi.¹⁶ Usi che, tuttavia, si configuravano come *praeter legem* e, pertanto, dalla dubbia efficacia derogatoria dell'ordinaria disciplina codicistica, con un sostanziale affidamento della tutela delle situazioni giuridiche coinvolte dalla fattispecie alle peculiarità proprie del rapporto familiare, anziché alla legge dello Stato.¹⁷

Il successivo codice civile italiano del 1942, all'art. 2140, si limitò poi ad un generico riconoscimento della disciplina consuetudinaria delle comunioni tacite familiari che, in tale formulazione, «sono regolate dagli usi», ovvero quelle consuetudini secolari che rinvenivano la fonte giuridica della comunione tacita

¹³ ID., *ibidem*, p. 112. Nello stesso orientamento, *amplius*, P. PULINA, *Impresa Agricola e Famiglia Rurale*, in L. IDDA, P. PULINA (a cura di), *Impresa Agricola Familiare, Capitale Umano e Mercato del Lavoro*, Milano, FrancoAngeli, 2011, pp. 28-39.

¹⁴ Ed infatti trova collocazione in moltissimi codici del periodo preunitario, tra i quali vale la pena menzionare Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla, artt. 977-983, in G. VACCARINO, *Collezione Completa dei Moderni Codici Civili degli Stati d'Italia*, Torino, 1845, p. 430; *Codice Civile per gli Stati Estensi*, artt. 1058-1071, Modena, 1851, pp. 225-227, *Codice Civile Universale Austriaco pel Regno Lombardo-Veneto*, art. 761, Milano, 1815, p. 194.

¹⁵ F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 339.

¹⁶ A. VERGA, *Le Comunioni Tacite Familiari*, Padova, CEDAM, 1930, *passim*.

¹⁷ G. COTTRAU, *Il Lavoro Familiare*, Milano, Franco Angeli, 1984, p. 7.

familiare, come suggerisce anche l'attributo "tacita", nei *facta concludentia*,¹⁸ non richiedendo dunque alcuna formale espressione di volontà per la sua costituzione. Ciò nondimeno è innegabile come l'intero costrutto sia necessariamente sorretto dalla volontà dei partecipanti, che si desume dalla destinazione all'uso comune di beni e dalla prestazione della propria opera. Permane, quale ulteriore e fondamentale requisito per la valida costituzione di una comunione tacita familiare, la comunione di mensa e di tetto, mentre continua a non essere un requisito la sussistenza di un rapporto di parentela, affinità o coniugio, a ciò bastando il soddisfacimento dell'interesse economico e morale ad una reciproca assistenza dei partecipanti. La comunione tacita familiare, così come delineata dalla disciplina consuetudinaria, è poi diretta espressione del concetto di famiglia patriarcale, riconoscendo poteri di gestione al capo famiglia, che a seconda del luogo prende il nome di vergaro, capoc-cia, etc., il quale non risulta nemmeno vincolato da obblighi di rendiconto. La sussistenza, quale unico requisito soggettivo, della effettiva partecipazione alla co-munione di mensa, tetto e lavoro fa sì che nulla osti al riconoscimento di comunioni tacite familiari validamente costituite anche nell'ipotesi del convivente *more uxorio*.¹⁹

La collocazione sistematica, infine, era significativa: la comunione tacita familiare codicisticamente individuata era infatti unicamente quella creata nell'esercizio dell'agricoltura, e perciò strettamente connessa alla nozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 cod. civ.

La rapida industrializzazione dell'economia italiana rese però subito evidente l'inadeguatezza dell'istituto della comunione tacita familiare, incapace di far fronte a tutte le esigenze di tutela del lavoro del familiare estranee all'ambito agricolo. La giurisprudenza, contrariamente a quanto erroneamente riportato da parte della

¹⁸ F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 345-347.

¹⁹ A. FIGONE, *L'impresa Familiare*, in G. FERRANDO (diretto da), *Il Nuovo Diritto di Famiglia*, Bologna, Zanichelli, 2008, p. 752.

dottrina,²⁰ non ha sempre assunto una granitica posizione di rigetto di ogni istanza di estensione interpretativa dell'art. 2140 cod. civ.

La comunione tacita familiare fu invero progressivamente estesa a casi assolutamente avulsi dalla realtà agricola per la quale era stata originariamente prevista: tra i tanti, ricordiamo l'estensione dell'istituto all'ipotesi di una rivendita di giornali²¹ e di un'attività di produzione e commercio di salumi.²²

Sarà solo con l'approvazione della l. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia che la Cassazione negherà ogni possibile configurazione della comunione tacita familiare al di fuori dell'attività agricola,²³ in quanto eventuali interpretazioni analogiche dell'istituto, come quelle condotte anteriormente alla riforma, sarebbero risultate ingiustificate alla luce del novello art. 230-*bis* cod. civ.

Parallelamente all'apertura interpretativa dell'istituto della comunione tacita familiare da parte dei giudici, il legislatore cercò di fornire un riscontro alle mutate condizioni sociali²⁴ con interventi scoordinati e di rilevanza più concettuale che

²⁰ F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 363.

²¹ Cassazione Civ. n. 2750 del 22 luglio 1969.

²² Cassazione Civ. n. 2430 del 26 settembre 1973.

²³ *Ex plurimis*, Cassazione Civ. SS.UU. n. 89 del 4 aprile 1995.

²⁴ Relativamente alle enormi trasformazioni che la formazione sociale della famiglia italiana subisce nel corso del XX secolo, è da notare come, soprattutto nell'ambito dell'esplosione di benessere economico del secondo dopoguerra, si poté assistere al repentino passaggio dal modello della famiglia coltivatrice o colonica, arroccata nelle sue rigide strutture gerarchiche di stampo patriarcale, a quello della famiglia nucleare urbana, di dimensioni ridotte e connotata da un sempre più elevato grado di indipendenza dei singoli partecipanti, quale diretta conseguenza delle politiche socio-economiche del c.d. fordismo. Queste trasformazioni rappresentano l'inizio di quella che in sociologia viene definita "apocalisse culturale", ovvero un periodo storico di trasformazioni sociali di tale e tanta intensità per cui chi si ritrovi a vivere in quella determinata epoca storica non sia più capace di identificarsi con il periodo storico immediatamente precedente. In tal senso, vd. E. DE MAR - TINO, *La Fine del Mondo. Contributo all'Analisi delle Apocalissi Culturali*, a cura di C. GALLINI, Einaudi, Torino, 1977.

pratica, tra i quali spiccano l'introduzione della possibilità di concludere un contratto di apprendistato tra coniugi o tra genitore e figlio²⁵ e la previsione, seppur per via indiretta, della configurabilità di un rapporto di lavoro domestico anche nell'ipotesi di vincolo familiare tra le parti.²⁶

I.3. *Iter* legislativo e collocazione sistematica nel codice civile

Incalzato dalla succitata attività ermeneutica della Suprema Corte, il legislatore ha cercato a più riprese di fornire riscontro alle esigenze sociali di tutela del lavoro familiare a prescindere dall'ambito produttivo in cui esso si estrinsecasse. La quasi decennale gestazione dell'istituto oggetto di questa trattazione ha origine nel 1964, quando, durante la IV legislatura, l'On. Emilio Sereni presentò alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 1770 avente a oggetto la disciplina della famiglia coltivatrice diretta,²⁷ istituto che, sviluppato in undici articoli, si prefiggeva il compito di «assicurare a ciascun componente dell'impresa familiare rinnovate condizioni ambientali, giusta remunerazione, livello sufficiente di vita, assistenza adeguata, certezza dell'avvenire e condizioni di sviluppo della personalità umana», aspirando al

²⁵ D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668, che in alcuni tratti non è impermeabile alla figura concettuale del *Meistersohn* dell'ordinamento giuridico tedesco.

²⁶ D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403. Nel disciplinare l'obbligo di assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali, infatti, il legislatore all'art. 1 comma 3 statuisce che «L'esistenza di vincoli di parentela od affinità tra datore di lavoro e lavoratore non esclude l'obbligo assicurativo quando sia provato il rapporto di lavoro.»

²⁷ C.A. GRAZIANI, *L'Impresa Familiare nel Nuovo Diritto di Famiglia: Prime Considerazioni*, in *Il Nuovo Diritto Agrario*, 1975, p. 199.

raggiungimento della «emancipazione del lavoro da ogni forma di subordinazione e di sottomissione, e della emancipazione della donna da ogni preconcetta inferiorità».²⁸

La proposta faceva uso indistinto delle locuzioni impresa e famiglia, talvolta definendo la fattispecie quale impresa coltivatrice diretta: una possibile spiegazione di questo atecnicismo può essere rinvenuta nelle consuetudini sulla comunione tacita familiare²⁹ che non rinvenivano nel rapporto familiare giuridicamente inteso³⁰ un requisito essenziale della fattispecie, ad esso favorendo il requisito della coabitazione³¹ e della comunione di desco.

Nel corso della medesima legislatura, poi, un'altra decisiva tappa nello sviluppo della disciplina è rappresentata dal disegno di legge presentato dall'*eo tempore* Ministro di Grazia e Giustizia del Governo Moro III, On. Oronzo Reale, che creò la base concettuale delle numerose proposte di legge presentate nelle successive due legislature, al punto che diversi tratti salienti delle fattispecie previste in queste proposte ottennero poi fedele trasposizione nella formulazione definitiva dell'attuale art. 230-*bis* cod. civ. Questi progetti non ebbero mai occasione di essere discussi a

²⁸ CAMERA DEI DEPUTATI – Atti Parlamentari – IV Legislatura – Proposta di legge d'iniziativa del Deputato Sereni n. 1770, presentata il 24 ottobre 1964, «*Norme in materia di famiglia coltivatrice diretta*», p. 2.

²⁹ Cfr. *supra* I.2.

³⁰ Le categorie di rapporto familiare che l'ordinamento giuridico espressamente riconosceva e cui attribuiva rilevanza erano infatti unicamente il coniugio, la parentela e l'affinità.

³¹ Requisito che, secondo un approccio che non si ritiene condivisibile, verrebbe riconosciuto anche nell'impresa familiare. In tal senso, cfr. B. DE FILIPPIS, *Trattato Breve di Diritto di Famiglia*, Padova, CEDAM, 2002, p. 320. In senso contrario, però, Cassazione Civ. n. 2722 del 26 giugno 1984, nella quale si precisa come il rapporto di impresa familiare di cui all'art. 230-*bis* cod. civ. sia configurabile per il solo fatto oggettivo della collaborazione continuativa in assenza di un diverso inquadramento giuridico, indipendentemente dalla presenza o meno dell'elemento della coabitazione tra i soggetti tra i quali esso venga ad esistere. Analogamente anche D. DE MARTINI, *L'Impresa Esercitata nell'Ambito della Famiglia e la Tutela del Familiare Lavoratore*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, I-II, 1977, p. 47.

causa della prematura fine della legislatura, e fu solo durante la pur politicamente non meno travagliata VI legislatura che si riaccese il dibattito legislativo sulla materia del lavoro familiare. L’iniziativa parlamentare fu la proposta di legge n. 23, presentata il 22 maggio 1972 dagli Onn. Reale *et al.*, di riforma del diritto di famiglia. Tale proposta, come risulta dai repertori cartacei della Camera dei Deputati, assorbì i progetti concorrenti nn. 68 e 76, per poi essere a sua volta assorbita dalla proposta n. 145, presentata il 30 maggio 1972. Al fine di velocizzare il dibattito il d.d.l. fu deferito alla IV Commissione permanente Giustizia della Camera dei Deputati che, all’esito di cinque sedute,³² licenziò un testo unificato che assorbiva anche la proposta di legge n. 356 e che, dunque, veniva trasmesso al Senato in data 18 ottobre 1972.³³ In tale formulazione era già riconoscibile, seppur in forma embrionale, la disciplina dell’impresa familiare, la quale veniva però ancora ricondotta alle c.d. aziende a conduzione familiare.³⁴ L’art. 55 lett. d), sostitutivo dell’art. 177 cod. civ., infatti, nell’elencare i beni costituenti la comunione indicava anche «le aziende a conduzione familiare nelle quali prestano la loro attività entrambi i coniugi», precisando che «quando nelle aziende a conduzione familiare prestano la loro attività altri componenti la famiglia, costoro partecipano alla comunione in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo».³⁵

Una tale disciplina, però, veniva descritta da più parti, in sede di dibattito sia parlamentare che dottrinario, come incompleta, generica ed eccessivamente

³² La discussione si articolò nelle sedute del 2 agosto, 27 e 28 settembre, 12 e 18 ottobre 1972, con approvazione in testo unificato durante quest’ultima seduta e conseguente trasmissione dello stesso al Senato della Repubblica.

³³ CAMERA DEI DEPUTATI – Atti Parlamentari – VI Legislatura – Discussioni – Seduta di giovedì 19 ottobre 1972, p. 2167.

³⁴ G. OPPO, *Il Regime Patrimoniale della Famiglia*, in *La Riforma del Diritto di Famiglia (Atti del II Convegno di Venezia)*, Padova, CEDAM, 1972, p. 71.

³⁵ E. RUSSO, *Studi sulla Riforma del Diritto di Famiglia*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 643.

ambigua,³⁶ al punto che l'On. Prof. Luigi Carraro, facendosi portatore di queste istanze, presentò un emendamento nella seduta del 16 gennaio 1975^{37,38} che, introducendo la nuova disciplina³⁹ dell'attuale art. 230-*bis* cod. civ. senza nulla prevedere sulle preesistenti aziende a conduzione familiare, comportò uno sdoppiamento⁴⁰ della fattispecie originaria in quelle che oggi conosciamo come «aziende coniugali»⁴¹ ed «imprese familiari».⁴²

Dai resoconti stenografici dei lavori parlamentari emerge un quadro di assoluta confusione ideologica alla base della norma in questione, che si riverberò anche nella determinazione della *sedes materiae*: la collocazione nella Sez. VI del Capo VI del Titolo VI del I Libro del Codice Civile non è infatti stata pacifica, ed anzi nelle originarie intenzioni dell'emendamento Carraro la norma sull'impresa familiare avrebbe dovuto trovare collocazione all'art. 2083-*bis*,⁴³ chiaramente intendendo

³⁶ G. OPPO, *Il Regime Patrimoniale della Famiglia*, in *La Riforma del Diritto di Famiglia (Atti del II Convegno di Venezia)*, Padova, CEDAM, 1972, p. 84. Non mancarono invero voci contrarie, secondo cui, pur nella sua imprecisione, il termine «aziende a conduzione familiare» fosse un chiaro riferimento alla piccola impresa: riferimento, questo, andato perduto con la dicitura «impresa familiare». In tal senso vd. A. GALASSO, *Impresa Familiare e Comunione Tacita Familiare nell'Esercizio dell'Agricoltura*, in *Rivista di Diritto Agrario*, I, 1976, pp. 156-173.

³⁷ L. BALESTRA, *L'impresa Familiare*, in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato Oggi*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 9.

³⁸ F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 16-17.

³⁹ L. CARRARO, G. OPPO, A. TRABUCCHI, *Commentario alla Riforma del Diritto di Famiglia*, Tomo II, Padova, CEDAM, 1976, pp. 105 e ss.

⁴⁰ A. DI FRANCIA, *Il Rapporto di Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1991, p. 48.

⁴¹ Tali sono le aziende gestite da entrambi i coniugi, ancora oggi sottoposte alla differente disciplina di cui all'art. 177 commi 1, lett. d), e 2 cod. civ.

⁴² Locuzione che, paradossalmente, risulta *ictu oculi* ancora più generica e ambigua della precedente, se si tiene conto che l'impresa familiare, nella sua formulazione definitiva e alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi, non è un tipo di impresa.

⁴³ Nonostante la successiva collocazione dell'istituto nella Sezione VI del Capo VI del Titolo VI del Libro primo del Codice Civile, ci fu ancora chi, all'indomani dell'approvazione della riforma, riconduceva l'impresa familiare al *genus* della piccola impresa proprio in virtù di quella sua originaria

l'impresa familiare quale una *species* del *genus* piccola impresa.⁴⁴ Questa precisa volontà del legislatore di collocare la norma non già nell'ambito imprenditoriale, bensì nell'ambito del regime patrimoniale della famiglia, non può essere trascurata in sede di ricerca ed analisi interpretativa della stessa.

All'esito di ben ventotto sedute⁴⁵ della II Commissione permanente Giustizia del Senato, e di ulteriori dieci sedute dell'Assemblea, il testo del d.d.l. 550, congiuntamente ai dd.d.l. 41 e 1595, venne approvato con modificazioni nella seduta del 25 febbraio 1975 e ritrasmesso alla Camera dei Deputati.⁴⁶

In quella stessa seduta fu proposto l'emendamento 85.7 dall'On. Arena, che prevedeva una gemmazione della disciplina negli artt. 230-*bis*, 230-*ter* e 230-*quater*, rubricati rispettivamente «Lavoro familiare», «Impresa familiare» e «Lavoro della donna». Osteggiato dal Governo e dal f.f. relatore On. Viviani, l'emendamento è stato poi dichiarato precluso per l'approvazione dell'emendamento 85.8, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo.

Si è scelto di citare proprio questo emendamento, tra i tanti che hanno costellato l'*iter* del d.d.l., per via di una straordinaria capacità di anticipare e prevenire quelle che, a oltre quarant'anni dalla promulgazione della normativa, rimangono le principali criticità interpretative dell'istituto dell'impresa familiare. Ed invero l'On. Arena si diceva «dell'opinione che si debba distinguere tra lavoro familiare e lavoro

collocazione all'art. 2083-*bis*. In tal senso A. GALASSO, *Impresa Familiare e Comunione Tacita Familiare nell'Esercizio dell'agricoltura*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 1976, I, p. 169.

⁴⁴ F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 17.

⁴⁵ Più precisamente trattasi delle sedute del 24 maggio 1973, 21 e 28 febbraio, 30 maggio, 5 e 26 giugno, 3, 4, 10, 11, 18, 25 e 31 luglio, 1, 7 e 8 agosto, 25 e 26 settembre, 2 e 3 ottobre, 18 dicembre 1974, 8, 9, 10, 15, 16, 22 e 23 gennaio 1975, alle quali si aggiunsero quelle del 30 e 31 gennaio, 4, 5, 6, 11, 19, 20 e 25 febbraio 1975 per l'assorbimento dei progetti 41 e 1595 del Senato della Repubblica.

⁴⁶ SENATO DELLA REPUBBLICA – Atti Parlamentari – IV Legislatura – 406^a seduta – Assemblea – Resoconto stenografico – 25 febbraio 1975, p. 19168.

nell'impresa familiare, e quindi si debba procedere ad una disciplina giuridica delle due ipotesi in modo distinto e diverso», esigenza particolarmente avvertita nell'ipotesi del lavoro autonomo che «si presta ad essere inquadrata nel lavoro familiare e non nell'impresa familiare».47

L'*iter* alla Camera dei Deputati, in seconda lettura, è stato invece più celere e spedito. L'ormai d.d.l. 23-68-76-145-B, trasmesso dal Senato in data 5 marzo 1975, viene deferito alla IV Commissione permanente Giustizia il 26 marzo 1975, discusso in quattro sedute48 e approvato senza modifiche il giorno 22 aprile 1975 con ventitré voti favorevoli, zero voti contrari e tre deputati astenuti.49 Questa seconda lettura è stata, come desumibile dagli interventi del Segretario, On. Martini, frettolosa e restia ad apportare ulteriori modifiche al testo licenziato dal Senato, arrivando addirittura a proporre, in apertura della seduta, «l'approvazione di questo testo così com'è; se poi l'esperienza ci dimostrerà che qualcosa dev'essere modificato, potremo sempre farlo. Faccio questa dichiarazione come relatore [...] che chiederà una intensificazione del ritmo dei lavori, affinché si possa arrivare all'approvazione di questa proposta di legge il più rapidamente possibile e in ogni caso prima della sospensione dei lavori parlamentari in occasione delle prossime elezioni amministrative».50

Una tale esiguità dei tempi della seconda discussione parlamentare non ha certamente giovato all'improbabile compito degli interpreti di identificare con chiarezza la natura della fattispecie. Gli organi giurisdizionali hanno avuto un altalenante pensiero in merito alla classificazione dell'impresa familiare, arrivando ad emettere

47 SENATO DELLA REPUBBLICA – Atti Parlamentari – IV Legislatura – 406ª seduta – Assemblea – Resoconto stenografico – 25 febbraio 1975, p. 19179.

48 L'esigenza di celerità si ripercosse anche nel calendario dei lavori parlamentari, con le discussioni concentrate nelle quattro udienze ravvicinate dell'8, 15, 17 e 22 aprile 1975, data della definitiva approvazione del testo in IV Commissione Giustizia.

49 CAMERA DEI DEPUTATI – Atti Parlamentari – Commissioni in sede legislativa – VI Legislatura – IV Commissione – Seduta del 22 aprile 1975, p. 915.

50 CAMERA DEI DEPUTATI – Atti Parlamentari – Commissioni in sede legislativa – VI Legislatura – IV Commissione – Seduta dell'8 aprile 1975, p. 785.

decisioni basate su interpretazioni diametralmente opposte a distanza di pochi anni le une dalle altre.

Questa incertezza interpretativa si è riflessa, anche e soprattutto, nella produzione dottrinarica, dove un vivace dibattito si è sviluppato ed ancora oggi offre una copiosa varietà di approcci interpretativi alla fattispecie, sia riguardo alla natura che al regime giuridico dell'impresa familiare.

Sarà solo con l'art. 1, comma 46, l. 20.05.2016 n.76 che il legislatore tornerà a incidere sulla disciplina dell'impresa familiare, inserendo nell'ordinamento l'istituto dell'unione civile, il cui rapporto tra le parti è equiparato al coniugio, e contestualmente prevedendo al 230-*ter* una tutela per la posizione del convivente di fatto, seppur attenuata rispetto a quella prevista per i soggetti indicati al 230-*bis* cod. civ.

II. NATURA GIURIDICA DELL'IMPRESA FAMILIARE

II.1. Fondamento giuridico dell'impresa familiare

Il primo passo per il riconoscimento della natura giuridica dell'impresa familiare è necessariamente lo studio del suo fondamento; analizzare cioè se l'impresa familiare sorga in forza di un contratto, e dunque sia il risultato di un'espressione di volontà, o se invece trovi la sua fonte nella legge. Il problema non è di poco conto in quanto il legislatore, nel disciplinare il funzionamento dell'impresa familiare, ha completamente omissso di definire e qualificare il suo momento genetico.⁵¹

In questo quadro di indefinitezza si è inserito il legislatore tributario, ulteriormente complicando la già complessa disciplina dell'istituto, inserendo con la l. 576/1975 i redditi prodotti dalle imprese familiari tra le ipotesi di redditi prodotti in forma associata,⁵² sottoponendoli al regime di tassazione per trasparenza tipico delle società semplici, proporzionalmente alla quota di partecipazione del collaboratore familiare agli utili dell'impresa, ed a condizione che tale quota venisse fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.⁵³ Questa impostazione ha fatto ritenere necessariamente sussistente un «contratto di impresa familiare, anche se non necessariamente solenne o formale, ma risultante da comportamenti concludenti».⁵⁴ La necessaria manifestazione di volontà per l'instaurazione del rapporto giuridico è inoltre parimenti argomentata sul piano logico-giuridico, non potendosi ravvisare nella lettera del 230-*bis* cod. civ. un obbligo in capo al familiare di prestare la propria opera, o un obbligo in capo

⁵¹ L. BALESTRA, *L'impresa Familiare*, in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato Oggi*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 95.

⁵² D.P.R. n. 597 del 29 settembre 1973, art. 5. Interpretazione difforme venne subito data dal Ministero delle Finanze, che precisò come tale collocazione non dovesse essere intesa come qualificazione dell'impresa familiare quale forma associativa, ribadendo il principio dell'imputazione per trasparenza ai singoli partecipanti e negando dunque soggettività giuridica all'impresa familiare in sé e per sé considerata.

⁵³ D.Lgs. n. 351 del 1 luglio 1977

⁵⁴ *Ex plurimis* Cassazione Civ. n. 1917 del 6 marzo 1999.

all'imprenditore di accettarla,⁵⁵ e non potendo dunque «prescindere da una cosciente volontà dei vari partecipi di farvi parte», l'impresa familiare «si forma o per contratto o per *facta concludentia*».⁵⁶ Con la l. 649/1983, poi, si è cercato di distanziare l'impresa familiare dalle forme di esercizio collettivo dell'attività di impresa,⁵⁷ specificando che la determinazione delle quote nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata sia di esclusiva competenza dell'imprenditore, di fatto negando a tale atto la posizione di fonte contrattuale dell'impresa familiare, e ridimensionandolo a mera dichiarazione di scienza. Questa impostazione è poi sopravvissuta alle successive modifiche della disciplina tributaristica, giungendo sostanzialmente immutata fino all'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 917/1986, che innova la precedente disciplina esclusivamente nella misura in cui prevede una percentuale massima di imputazione dei redditi dell'impresa ai familiari collaboratori pari al 49%.⁵⁸

A questa concezione volontaristica, tuttavia, si oppone un approccio interpretativo di verso diametralmente opposto, secondo il quale il fondamento dell'impresa familiare sarebbe la mera prestazione di lavoro da parte del familiare.⁵⁹ L'impresa familiare, si argomenta in tal senso, nascerebbe «per effetto del lavoro che

⁵⁵ Cassazione Civ. n. 2012 dell'8 aprile 1981.

⁵⁶ Cassazione Civ. n. 6069 del 23 novembre 1984.

⁵⁷ Cfr. *infra*, II.4.

⁵⁸ In questo senso potrebbe quasi ravvisarsi, quale ulteriore requisito per la valida costituzione dell'impresa familiare, il rispetto del criterio della prevalenza dell'attività dell'imprenditore su quella prestata dai familiari. Nel silenzio della norma, tuttavia, una simile integrazione interpretativa della disciplina risulterebbe illogica e controproducente, specialmente considerando la peculiare natura delle leggi tributarie, il cui scopo non è quello di regolamentare istituti civilistici, bensì istituire e regolare i tributi, nonché prevenire e reprimere i fenomeni elusivi ed evasivi dell'imposizione.

⁵⁹ L. BALESTRA, *L'Impresa Familiare*, in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato Oggi*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 108.

uno di quei soggetti di fatto presta nella famiglia o nell'impresa familiare».60 Non vi sarebbe perciò alcuna valida ragione, secondo questa interpretazione, per considerare una norma di tutela delle posizioni strutturalmente più deboli, come quelle dei familiari prestatori d'opera all'interno della famiglia, come subordinata alla volontà degli interessati e, dunque, alla volontà della parte forte del rapporto.61

La chiave di volta del problema circa il carattere imperativo della disciplina prevista in materia di impresa familiare è il significato attribuito alla locuzione iniziale dell'art. 230-*bis* cod. civ., ovvero «salvo che sia configurabile un diverso rapporto»: una interpretazione letterale di questa riserva imporrebbe di considerare l'impresa familiare come una fattispecie residuale e pattiziamente derogabile, che trova cioè applicazione solo ed esclusivamente quando l'autonomia delle parti non ha determinato la disciplina del rapporto giuridico-patrimoniale.62 Da questo rilievo discenderebbe dunque la speculare considerazione per la quale ogniqualevolta l'auto-nomia delle parti vada a disciplinare il rapporto giuridico-patrimoniale di lavoro familiare tra esse intercorrenti, non potrà trovare applicazione la disciplina dell'im-presa familiare.

Questa semplice inferenza sarebbe perciò capace di travolgere ogni possibile considerazione di segno differente. Pur infatti non precisando la natura del fondamento giuridico dell'impresa familiare, la capacità dell'autonomia privata di negare l'applicabilità dell'istituto non potrebbe che accompagnarsi alla capacità

60 C.A. GRAZIANI, *L'impresa Familiare nel Nuovo Diritto di Famiglia: Prime Considerazioni*, in *Il Nuovo Diritto Agrario*, 1975, p. 212.

61 F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 54.

62 In tal senso anche F. GALGANO, *Trattato di Diritto Civile*, ed. II, vol. I, Padova, CEDAM, 2010, p. 664.

dell'autonomia privata di derogare parzialmente alla disciplina dell'impresa familiare.⁶³

Risulterebbero inoltre privi di alcun pregio i rilievi opposti, posto che in qualsiasi momento le parti potrebbero riprodurre, nell'ambito di un rapporto contrattuale, le medesime disposizioni operanti nel regime delineato dall'art. 230-*bis* cod. civ., fatte salve le modifiche derogatorie da esse desiderate, in quanto il dato letterale circa il carattere suppletivo della norma in esame non permetterebbe nemmeno l'astratta riconduzione di un siffatto contratto alla disciplina del contratto in frode alla legge⁶⁴ di cui all'art. 1344 cod. civ., stante l'impossibilità di qualificare l'art. 230-*bis* cod. civ. quale norma imperativa, proprio in virtù dell'inciso iniziale di cui sopra.

Se dunque il tenore letterale della formulazione dell'enunciato iniziale dell'art. 230-*bis* cod. civ. non lascerebbe adito a dubbi sul fondamento negoziale, deve pur darsi atto della necessità, ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, di tenere conto nell'attività interpretativa anche dell'intenzione del legislatore, potendo altresì fare ricorso all'analogia giuridica ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico qualora anche quel criterio da solo non sia risolutivo nell'attribuzione di significato operata nei confronti della norma oggetto d'esame. In questa ottica un'analisi storica delle origini della norma e dei suoi precedenti normativi non può che portare alla considerazione, di ordine generale, che l'istituto dell'impresa familiare sia stato introdotto nell'ordinamento per offrire una tutela al lavoratore che presta la propria opera a favore di un familiare, la cui posizione era precedentemente gravata dalla presunzione *juris tantum* di gratuità *affectionis vel benevolentiae causa*.

⁶³ F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 53.

⁶⁴ In tal senso, vd. G. OPPO, *L'Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRA-BUCCHI (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, p. 519.

Il legislatore, dunque, ha cercato di sanare quella disparità di trattamento che andava ingiustificatamente ad aggravare la posizione del prestatore di lavoro legato da vincolo familiare con il proprio datore di lavoro, rispetto a quella del prestatore di lavoro estraneo. Ed in questo senso l'impresa familiare non può non essere interpretata come un'inversione della precedente presunzione *juris tantum* di gratuità della prestazione, che ora in virtù dell'art. 230-*bis* cod. civ. si configura, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, ovvero nell'assoluta mancanza di qualsivoglia accordo delle parti circa il rapporto giuridico-patrimoniale di lavoro familiare tra esse intercorrenti, senza alcun requisito di forma ed avuto quindi riguardo anche dell'eventuale sussistenza di un tacito accordo concluso per *facta concludentia*, quale rapporto a titolo oneroso, dal quale, per legge, discendono i diritti di carattere patrimoniale, amministrativo e successorio propri della disciplina dell'istituto oggetto di indagine. Ignorare questo elemento interpretativo può portare ad aberrazioni quali l'affermazione del carattere imperativo della disciplina dell'impresa familiare,⁶⁵ un carattere esplicitamente escluso dall'*incipit* della norma e la cui ricognizione non può che costituire una irragionevole forzatura interpretativa, ragionando sulla base della quale, tra le tante assurdità, si arriverebbe persino a dover negare la possibilità di costituire un rapporto di lavoro subordinato tra persone legate da vincolo familiare, conquista sociale che invece trova posto nel nostro ordinamento sin dal 1956.⁶⁶ Non può infatti negarsi come l'attuale istituto dell'impresa familiare, con la sua previsione di un triplice ordine di diritti derivanti dalla prestazione resa in favore del familiare, si configuri come tutela più forte⁶⁷ rispetto a quella ordinariamente prevista per il lavoratore subordinato, rappresentata semplicemente da un corrispettivo in denaro

⁶⁵ In tal senso, *ex plurimis*, Cassazione Civ. n. 3948 del 9 giugno 1983, Cassazione Civ. n. 7016 del 27 novembre 1986, Cassazione Civ. n. 5741 del 22 maggio 1991, Cassazione Civ. n. 2060 del 23 febbraio 1995, Cassazione Civ. n. 7438 del 9 agosto 1997.

⁶⁶ Cfr. *supra*, I.2.

⁶⁷ G. D'ALLURA, *L'Impresa Familiare, l'Impresa Coniugale e la Partecipazione dei Coniugi a Società*, in *Giustizia Civile*, III-2, 2005, Milano, Giuffrè, p. 93.

la cui entità è rimessa alla libera volontà delle parti, in assenza ancora oggi di una previsione legislativa sulla paga minima.

Così configurando la fattispecie, dunque, un contratto di lavoro subordinato concluso con il familiare integrerebbe l'ipotesi sopra menzionata del contratto in frode alla legge⁶⁸ di cui all'art. 1344 cod. civ., nella quale ipotesi, al fine di evitare la nullità integrale del negozio, si dovrebbe operare il cumulo delle tutele previste per il lavoratore subordinato⁶⁹ con quelle previste per il lavoratore familiare,⁷⁰ oppure inquadrare il familiare lavoratore almeno quale socio d'opera, se non rinvenendo in questa ricostruzione addirittura il requisito, ai fini della validità del diverso rapporto, di una vera e propria partecipazione di capitale nell'impresa.⁷¹

È parere dello scrivente che una simile impostazione sia inaccettabile per un triplice ordine di ragioni, essendo contraria al tenore letterale della norma, all'intenzione del legislatore e ai principi generali dell'ordinamento.

In primis, infatti, l'*incipit* iniziale «salvo che sia configurabile un diverso rapporto» non può che deporre a favore del carattere pattiziamente derogabile della disciplina, a maggior ragione se si considera l'attributo “diverso” per quel che

⁶⁸ In tal senso anche G. BONFANTE, G. COTTINO, *L'Imprenditore*, in G. COTTINO (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale*, I, Padova, CEDAM, 2001, p. 530.

⁶⁹ È tuttavia pacifica l'incompatibilità tra le due situazioni giuridiche soggettive. Per un approfondimento sulla reciproca esclusione delle due posizioni in materia antinfortunistica e di igiene, cfr. MINISTERO DEL LAVORO, circolare 154/96 «*Ulteriori Indicazioni in Ordine all'Applicazione del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, come Modificato dal Decreto Legislativo 19 Marzo 1996, n. 242*», Roma, 1996; MINISTERO DEL LAVORO, circolare 28/97 «*D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626 e Successive Modifiche – Direttive Applicative*», Roma, 1997; MINISTERO DEL LAVORO, circolare 30/98 «*Ulteriori Chiarimenti Interpretativi del Decreto Legislativo 494/96 e del Decreto Legislativo 626/94*», Roma, 1998.

⁷⁰ C.A. GRAZIANI, *L'Impresa Familiare nel Nuovo Diritto di Famiglia: Prime Considerazioni*, in *Il Nuovo Diritto Agrario*, 1975, p. 235

⁷¹ M. LIBERTINI, *Sull'Impresa Familiare e sulla Derogabilità della Disciplina dell'art. 230-bis*, in A. MAISANO (a cura di), *L'impresa nel Nuovo Diritto di Famiglia*, Napoli, Liguori, 1977, pp. 121-125.

realmente significa, ovvero «(ciò) che nella sostanza o nella natura è altro dalla cosa con che si paragona o di cui si discorre.»⁷² Né è possibile riscontrare, nel concetto di diversità, una qualsiasi sfumatura che faccia propendere per il senso migliorativo o deteriore, stante l'assoluta neutralità del termine. Diverso è ciò che non è uguale all'altro termine del paragone, sia esso cioè migliore o peggiore dell'altro elemento relativamente al quale è considerato. In questo senso, dunque, è perfettamente ammissibile e conforme al tenore letterale della norma un accordo nell'ambito del quale il lavoratore, che sia coniuge della controparte, suo parente entro il terzo grado o affine entro il secondo, si impegni ad una prestazione a titolo gratuito *affectionis vel benevolentiae causa*. E non potrebbe trovare alcuna collocazione nel nostro ordinamento una norma di senso contrario, in quanto integrerebbe gli estremi dell'immotivato trattamento discriminatorio e sarebbe perciò costituzionalmente illegittima nella misura in cui permetterebbe il perfezionamento di un simile accordo tra estranei ma non tra familiari, i cui rapporti intersoggettivi più di ogni altro sono proprio quelli dove maggiormente potrebbe rinvenirsi un valido fondamento per simili accordi, in virtù del mancante o comunque ridotto elemento egoistico, nonché dei principi, riconosciuti e tutelati dall'ordinamento giuridico, di assistenza e solidarietà familiare che a ciò conseguono e sono connaturati.⁷³

In secundis, da un'attenta analisi dei lavori preparatori non si può che propendere per una assoluta mancanza dell'intento del legislatore a che la disciplina dell'impresa familiare avesse carattere imperativo. Sin dalla formulazione della famiglia coltivatrice diretta della proposta di legge n. 1770 presentata il 24 ottobre 1964 dall'On. Sereni, infatti, si stabiliva che «si applicano, salvo patto in contrario, le

⁷² ACCADEMIA DELLA CRUSCA, *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, IV, V ed., Firenze, 1867, p. 750.

⁷³ V. CARBONE, *Crisi della Famiglia e Principio di Solidarietà*, in *Famiglia e Diritto*, 12/2012, p. 1165.

norme che seguono.»⁷⁴ A maggior ragione si può apprezzare il diverso tenore usato dall'estensore all'articolo immediatamente successivo, dove nello stabilire che la partecipazione agli utili dovesse avvenire proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro prestato da ciascuno, stabiliva che «ogni patto o consuetudine che stabilisca valutazioni diseguali è privo di effetto giuridico»,⁷⁵ riconducendo dunque ogni diversa determinazione assunta consensualmente dalle parti all'alveo della nullità. Ciò non avviene nella formulazione dell'impresa familiare, e non può perciò essere reintrodotta interpretativamente alla luce del brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

In tertiis et ultimis, anche ragionando per principi generali dell'ordinamento giuridico non si può che addivenire alla stessa e medesima conclusione ottenuta percorrendo le prime due vie interpretative. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, il contratto in frode alla legge di cui all'art. 1344 cod. civ. è espressamente ricondotto all'ipotesi di illiceità della causa, di cui all'art. 1343 cod. civ., e pertanto nullo a norma dell'art. 1418 cod. civ. Anche ipoteticamente ammettendo che un contratto di tal guisa sia da ravvisarsi nell'ipotesi del contratto di lavoro subordinato concluso tra familiari, la logica giuridica imporrebbe che, in seguito alla declaratoria di nullità dello stesso, trovasse applicazione unicamente la disciplina dell'impresa familiare e non, come sopra riportato, che si operasse il cumulo delle tutele previsto dalle due diverse fattispecie.⁷⁶ Si dovrebbe allora parlare di conversione del contratto nullo, il quale a norma dell'art. 1424 cod. civ. può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero

⁷⁴ CAMERA DEI DEPUTATI – Atti Parlamentari – IV Legislatura – Proposta di legge d'iniziativa del Deputato Sereni n. 1770, presentata il 24 ottobre 1964, «*Norme in materia di famiglia coltivatrice diretta*», art. 1, p.4.

⁷⁵ CAMERA DEI DEPUTATI – Atti Parlamentari – IV Legislatura – Proposta di legge d'iniziativa del Deputato Sereni n. 1770, presentata il 24 ottobre 1964, «*Norme in materia di famiglia coltivatrice diretta*», art. 2, p.4.

⁷⁶ C.A. GRAZIANI, *L'Impresa Familiare nel Nuovo Diritto di Famiglia: Prime Considerazioni*, in *Il Nuovo Diritto Agrario*, 1975, p. 235.

conosciuto la nullità. Il contratto di lavoro subordinato, dunque, dovrebbe *ope legis* assorbire tutte le tutele previste dal 230-*bis* cod. civ. e traslarle al rapporto oggetto di indagine. Una simile applicazione dell'istituto è però, a sua volta, contraria al tenore letterale dell'art. 1424 cod. civ., sia in quanto manchevole dell'indagine sulla ipotetica intenzione delle parti qualora avessero conosciuto la nullità, le quali ben si potrebbe argomentare possano, in siffatta ipotesi, preferire di non porre in essere alcun rapporto giuridico-patrimoniale; sia in quanto contraria alla *ratio* dell'istituto della conversione del contratto nullo, nonché ai principi generali cui esso è informato,⁷⁷ nella misura in cui la conversione del contratto nullo è un istituto che l'ordinamento pone a tutela dell'autonomia privata, un "puntello giuridico" con cui il legislatore decise di sostenere lo staticamente malfermo "solaio" del rapporto contrattuale po-sto in essere dalle parti, di per sé inidoneo a sorreggere la propria struttura e perciò altrimenti destinato a crollare sotto il proprio peso.

A causa del rinvio all'ipotesi della illiceità della causa operato dall'art. 1344 cod. civ., risulta per giunta integralmente precluso *a priori* il ricorso all'istituto della conversione del contratto nullo, in quanto ad essere affetta dal vizio della illiceità per contrarietà a norma imperativa sarebbe proprio la causa del contratto, elemento essenziale a norma dell'art. 1325 cod. civ. e la cui caducazione comporterebbe, inesorabilmente, la caducazione dell'intero rapporto contrattuale, stante la funzione dell'istituto della conversione di riconoscere la validità dell'eventuale *relictum* del contratto al netto dei singoli elementi insanabilmente viziati, così come efficacemente compendiato dal brocardo *utile per inutile non vitiatur*.⁷⁸

Quale che sia il percorso ermeneutico prescelto, dunque, la proposizione iniziale «salvo che sia configurabile un diverso rapporto» non dà adito a dubbio

⁷⁷ G. CRICENTI, *I Contratti in Frode alla Legge*, II ed., in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato Oggi*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 335.

⁷⁸ In tal senso, vd. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942*, IV, Roma, 1943, p. 142.

alcuno sulla natura derogabile e residuale della disciplina contenuta nell'art. 230-*bis* cod. civ., che non può che essere inteso come lo strumento giuridico, pur sproporzionalmente articolato per il fine materialmente perseguito, con il quale introdurre nell'ordinamento una mera presunzione *juris tantum* di onerosità della prestazione lavorativa resa dal familiare, idonea ad offrire una adeguata tutela alla posizione di questo senza tuttavia dover sacrificare integralmente la posizione giuridica dell'imprenditore.

Nel silenzio della norma, inoltre, il diverso rapporto parrebbe poter essere tanto espresso quanto tacito, rilevando la forma dell'accordo unicamente sul piano probatorio e non su quello dell'esistenza e della validità dello stesso.⁷⁹ Deve infatti tenersi in considerazione come, perché possa considerarsi perfezionato un rapporto giuridico, non sia necessario un patto espresso tra le due o più parti ma sia sufficiente l'incontro delle rispettive volontà, che può validamente manifestarsi anche nei c.d. comportamenti concludenti,⁸⁰ ovvero un agire della persona che, valutato congiuntamente al contesto nel quale esso è esplicito, non dia adito a dubbi sulla volontà che lo sorregge e che ne ha determinato il suo compimento nonché la volizione dei suoi effetti giuridici.

⁷⁹ In senso contrario, invece, Cassazione Civ. n. 1211 del 4 marzo 1989, secondo cui nonostante il collaboratore familiare non avesse alcun potere decisionale in merito alla gestione straordinaria dell'impresa familiare, nonché dovesse rispettare orari e ruoli stabiliti unilateralmente dall'imprenditore datore di lavoro, non era configurabile un rapporto di lavoro subordinato ma esclusivamente una violazione delle disposizioni di cui al 230-*bis*, in quanto tali elementi sarebbero sintomatici della sussistenza del "diverso rapporto" solo nell'ipotesi di espressa pattuizione. La Corte rileva inoltre come nell'individuare un soggetto centrale attorno al quale sorge, si sviluppa e financo si definisce l'impresa familiare, ovvero l'imprenditore, soggetto al quale sono anche attribuiti poteri di gestione ed organizzazione, non può non intendersi come implicitamente riconosciuta la subordinazione dei familiari che lo coadiuvano.

⁸⁰ G. GIAMPICCOLO, *Note sul Comportamento Concludente*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e di Procedura Civile*, 1961, pp. 778 e ss., nonché F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine Generali del Diritto Civile*, Napoli, Jovene, 1954, pp. 141 e ss.

In questo senso si impone però la valutazione della *ratio* dell'art. 230-*bis* cod. civ. quale norma tesa ad invertire la presunzione di gratuità della prestazione lavorativa resa dal familiare, e seguendo tale ragionamento non può non riconoscersi nel rapporto familiare un elemento affettivo che costituisce la ragione medesima del diverso trattamento riservato dall'ordinamento a due prestazioni altrimenti coincidenti sotto il profilo ontologico. In quest'ottica l'elemento affettivo sarebbe al più idoneo a giustificare il requisito del patto espresso al solo fine della prova della valida costituzione del diverso rapporto, ad es. di lavoro subordinato, relativamente al quale è invece pacifico che un simile requisito sia insussistente al di fuori dell'ambito familiare, così come definito e delimitato all'art. 230-*bis* cod. civ.⁸¹

Deve però necessariamente distinguersi tra atto volontario e atto concludente, cioè tra atto sorretto da una volontà e atto che si fa latore di una volontà. La distinzione non è di poco conto e risulta essere dirimente della discordia interpretativa rilevata sul punto: un atto sorretto da volontà in tanto si distinguerà dall'atto concludente nella misura in cui i suoi effetti saranno predeterminati dalla legge e di talché sottratti alla libera determinazione della parte esecutrice. Il fondamento giuridico dell'impresa familiare, dunque, non potrà rinvenirsi né nella volontà delle parti, così come argomentato dai sostenitori della tesi negoziale, né nella legge, come argomentato dai sostenitori della tesi legale, bensì in una categoria intermedia, quale è appunto l'atto umano sorretto dalla volontà. Più precisamente tale atto, da considerarsi atto giuridico *strictu sensu*, consisterà proprio nella prestazione di lavoro ad opera

⁸¹ Concordi con il requisito di un accertamento casistico, che addirittura investa anche l'individuazione di colui che rivesta la qualifica di imprenditore commerciale all'interno dell'impresa familiare: R. BIANCO, *Sulla Tutela del Minore nell'Impresa Familiare*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, I, 1979, pp. 142 e ss.; P. CARBONE, *Impresa Familiare, Rito del Lavoro e Fondamento Giuridico dell'Istituto*, in *Giurisprudenza Italiana*, I, 1982, pp. 1602 e ss.; G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale*, C. ANGELICI, G.B. FERRI (a cura di), Torino, UTET giuridica, 2016, *passim*; G. GHEZZI, *Ordinamento della Famiglia, Impresa Familiare, Prestazione di Lavoro*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e di Procedura Civile*, IV, 1976, pp. 1958 e ss.; M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977.

del familiare, dalla quale, salvo che sia configurabile un diverso rapporto, discenderanno gli effetti giuridici di cui all'art. 230-*bis* cod. civ.

Scriminante tra impresa familiare e diverso rapporto sarà perciò la volontà delle parti, sia essa manifestata espressamente o per fatti concludenti, nella misura in cui si avrà impresa familiare qualora la volontà si esaurisca nella volontarietà della prestazione di lavoro, elemento che non potrà mai essere assente senza che il fatto acquisisca rilevanza penale, mentre si avrà il c.d. diverso rapporto in tutte quelle ipotesi in cui la volontà non si limiti a sorreggere la prestazione d'opera, ma si spinga fino a determinare gli effetti giuridici di essa medesima.⁸²

I diritti di cui all'art. 230-*bis* cod. civ., pertanto, non sorgeranno né *ex lege*,⁸³ né tantomeno per negozio giuridico,⁸⁴ ma quali effetti predeterminati *ex lege* di un comportamento volontario posto in essere dalle parti.

II.2. Impresa familiare e comunione tacita familiare

La configurazione dell'impresa familiare e della comunione tacita familiare, quest'ultima, come detto, originariamente disciplinata, tramite rinvio agli usi, dall'art.

⁸² In tal senso, L. BALESTRA, *L'Impresa Familiare*, in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato Oggi*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 110.

⁸³ In tal senso, invece, G. OPPO, *L'Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, p. 461.

⁸⁴ P. CARBONE, *Per un Fondamento Contrattuale dell'Impresa Familiare*, in *Rassegna di Diritto Civile*, II, 1981, p. 1004, nel quale l'autore cita la necessità del consenso unanime dei partecipanti all'impresa familiare per la sostituzione di un partecipante quale prova inconfutabile del fondamento negoziale dell'impresa familiare. E invero è proprio quell'elemento il maggior indicatore della necessaria natura non negoziale del fondamento dell'impresa familiare: se così fosse tale norma risulterebbe di fatto ridondante. Perché si possa avere modificazione di un contratto già perfezionato, è infatti sempre necessaria l'unanimità di tutti i partecipanti. Non avrebbe alcun senso una norma speciale che riproduca fedelmente la norma generale, se non quale strumento interpretativo per escludere che quella presa in esame sia davvero la norma generale ricercata, secondo la regola efficacemente compendiata nel brocardo *in toto iure generi per speciem derogatur*.

2140 cod. civ. e per effetto della riforma del diritto di famiglia di cui alla l. 151/1975 successivamente trasfusa nell'ultimo comma dell'art. 230-*bis* cod. civ., ha sempre ingenerato dubbi sulla individuazione dei reciproci limiti di applicabilità delle due fattispecie. L'attuale formulazione, nello statuire come le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura siano regolate dagli usi che non contrastino con la precedente disciplina dettata per l'impresa familiare, di fatto sembrerebbe ridurre l'istituto ad una impresa familiare adattata alla realtà agricola della famiglia colonica. In questo senso è però problematico stabilire se e in quale misura queste commisurazioni, di natura necessariamente consuetudinaria, possano incidere sulla disciplina codicistica, ad esse gerarchicamente superiori. Una possibile soluzione è offerta dal verbo "contrastare" scelto dal legislatore nella formulazione dell'ultimo comma del 230-*bis* cod. civ., ovvero di «stare contro, opporsi, fare impedimento od ostacolo».⁸⁵

Posta dunque la natura di norma di favore, intesa a garantire una maggior tutela del lavoro familiare, e assodata la natura residuale e derogabile della stessa, non può non interpretarsi tale locuzione come un riconoscimento normativo delle eventuali previsioni consuetudinarie di maggior favore ai fini della tutela del lavoro familiare, in quanto una interpretazione difforme da essa, ovvero nel senso di negare validità ad eventuali previsioni consuetudinarie di maggior favore, finirebbe per far risultare essa stessa in contrasto con la *ratio* dell'art. 230-*bis* cod. civ. integralmente considerato ed analizzato.⁸⁶

⁸⁵ ACCADEMIA DELLA CRUSCA, *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, III, V ed., Firenze, 1867, p. 645.

⁸⁶ G. OPPO, *L'Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, p. 462; L. BALESTRA, *L'impresa Familiare*, in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato Oggi*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 111; V. FRANCESCHELLI, *Comunione Tacita Familiare*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Civile*, vol. III, Torino, UTET, 1988, pp. 186-192; S. CASCIOLI, *Il Lavoro nell'Impresa Familiare*, in *Lavoro* 80, II, 1986, pp. 1006 e ss.; G. VIGNOLI, *Comunione Tacita Familiare, Impresa Familiare e Impresa Familiare Coltivatrice*, in *Giurisprudenza Agraria Italiana*, I, 1984, p. 202; G. PELLEGRINO, *Impresa Coniugale, Impresa Familiare e Fallimento*, in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, I, 1981, p. 14;

Sul solco di questa impostazione ermeneutica discende, nell'ambito della comunione tacita familiare, il superamento del necessario requisito di parentela richiesto dall'art. 230-*bis* comma 3 cod. civ.,⁸⁷ ma di converso potrà ritenersi validamente superato il requisito di comunione di tetto e di mensa per quei familiari che già rientrano nella definizione di familiare data dall'art. 230-*bis* cod. civ., proprio in virtù del principio del cumulo delle tutele dedotto dal divieto di contrasto con la *ratio* dell'istituto ed a maggior ragione se si considera la tralattizia attribuzione a tale requisito del carattere di relatività, stante la necessità di non doversi escludere dalla comunione tutti quegli elementi che si fossero trovati al di fuori della casa comune per un tempo non trascurabile.⁸⁸ Non potrà invece trovare applicazione una consuetudine difforme da quanto previsto dall'art. 230-*bis* comma 2 cod. civ. in materia di equiparazione del lavoro dell'uomo e della donna, in quanto norma di attuazione di quei principi di uguaglianza e non discriminazione sulla base del sesso che sono riconosciuti e tutelati a livello costituzionale ed europeo. La comunione degli utili e delle perdite, con il diritto di ciascuno di trarne secondo il proprio bisogno e non in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, sarà invece elemento essenziale della comunione tacita familiare, nonché spesso dirimente sull'annosa questione della distinzione tra le due fattispecie, stante il diverso approccio adottato dalle due discipline sul punto. La comunione tacita familiare si focalizza infatti sull'aspetto petitorio della disciplina, mentre l'impresa familiare pare porre l'accento sull'aspetto imprenditoriale della stessa. In questo senso, dunque, la seconda prevede

G. GHEZZI, *Ordinamento della Famiglia, Impresa Familiare, Prestazione di Lavoro*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e di Procedura Civile*, 1976, IV, p. 1962.

⁸⁷ Ovvero coniugio, parentela entro il terzo grado e affinità entro il secondo grado. Uno dei principali punti di disallineamento tra le due fattispecie è infatti relativo al riconoscimento ad estranei della possibilità di partecipare alla comunione tacita familiare, a patto che sussistano gli altri requisiti essenziali. Cfr. *amplius* G. GHEZZI, *Comunione Tacita Familiare in Agricoltura e Cooptazione di Membri Estranei*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e di Procedura Civile*, 1958, p. 1263.

⁸⁸ G. FLORE, *Comunione Tacita Familiare*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, Milano, Giuffrè, 1961, p. 290.

un diritto che mutua parzialmente il proprio fondamento concettuale da quello della retribuzione del lavoro parasubordinato, mentre la comunione tacita familiare si concentra maggiormente sulla logica assistenziale tipica della famiglia colonica e massimizzata dall'attribuzione di diritti di partecipazione di natura reale.⁸⁹

Alla luce di questa diversità, inoltre, ben sarà configurabile un'impresa familiare in ambito agricolo che non si configuri come comunione tacita familiare, in quanto organizzata secondo una struttura difforme dal relativo modello consuetudinario.⁹⁰

Definiti questi reciproci limiti, tuttavia, non può dirsi conclusa l'attività interpretativa, resa più complicata dalla successiva introduzione nell'ordinamento, ad opera dell'art. 48 l. 203/1982, dell'istituto della impresa familiare coltivatrice, istituto che, come già la comunione tacita familiare, pur configurandosi in un rapporto di *species a genus* nei confronti dell'impresa familiare classica delineata dall'art. 230-*bis* cod. civ., se ne distingue sia per natura che per funzionamento.

L'impresa familiare coltivatrice, infatti, analogamente alla comunione tacita familiare, presenta dei diritti di partecipazione di natura reale che portano a riconoscerle natura di soggetto collettivo,⁹¹ arrivando a ricondurla interpretativamente

⁸⁹ In questo senso, vd. M.C. ANDRINI, *L'Impresa Familiare*, in D. VITTORIA, M.C. ANDRINI, *Azienda Coniugale e Impresa Familiare*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, IX, Padova, CEDAM, 1989, p. 288; M. TAMPONI, *Famiglia Coltivatrice e Rappresentanza*, in *Rivista di Diritto Agrario*, I, 1993, p. 10.

⁹⁰ G. TAMBURRINO, *L'Impresa Familiare e la Comunione Tacita in Agricoltura a Seguito della Riforma del Diritto di Famiglia*, in *Giurisprudenza Agraria Italiana*, 1976, p. 201. Elemento scriminante tra le due fattispecie sarebbe infatti l'applicabilità delle norme consuetudinarie in materia, la quale risulta configurabile, seppur sussidiariamente, in materia di comunione tacita familiare, mentre è esclusa in materia di impresa familiare alla luce della disciplina di cui all'art. 230-*bis* cod. civ.

⁹¹ In questo senso vd. G. QUADRI, *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 32, nonché G. OPPO, *L'Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, p. 516.

all'istituto della società semplice,⁹² stante l'attribuzione della titolarità dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di affitto di fondo rustico nonché di ogni altro rapporto agrario.⁹³

In questo caso, dunque, la differenziazione tra le fattispecie dovrà essere cercata nell'ambito entro cui esse devono spiegare i loro effetti: l'impresa familiare così come prevista dall'art. 230-*bis* cod. civ. ha infatti una rilevanza interna al nucleo familiare; di converso, l'impresa familiare coltivatrice si configura come un modulo supplementare della disciplina della precedente, aggiungendo ad essa una rilevanza esterna, ritenuta necessaria nell'ambito dei rapporti giuridici propri del diritto agrario, con l'introduzione della figura del soggetto cui *ex lege* viene conferita la rappresentanza dell'intera comunità familiare coltivatrice nell'ambito dei rapporti agrari con i terzi.

II.3. Imputazione dell'attività di impresa

La figura dell'imprenditore delineata dall'art. 2082 cod. civ. è una figura intermedia, frapposta tra il capitale e il mercato, di difficile individuazione pratica in quanto trasposizione giuridica di un concetto squisitamente economico.⁹⁴ Elementi essenziali espressi della figura sono il compimento di un'attività che abbia come scopo la produzione di beni o servizi e che sia posta in essere secondo i criteri della professionalità, economicità ed organizzazione.⁹⁵

⁹² Cassazione Civ. n. 5766 del 22 maggio 1991.

⁹³ L. BALESTRA, *Attività di Impresa e Rapporti Familiari*, in G. ALPA, S. PATTI (diretto da), *Trattato Teorico-Pratico di Diritto Privato*, Padova, CEDAM, 2009, p. 164.

⁹⁴ V. BUONOCORE, *Impresa*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali, I, Milano, Giuffrè, 2007.

⁹⁵ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto dell'Impresa*, in M. CAMPOBASSO (a cura di), *Diritto Commerciale*, I, Torino, UTET giuridica, 2014, p. 23.

Estranei alla figura dell'imprenditore sono invece i lavoratori autonomi, in quanto manchevoli della c.d. eteroorganizzazione dei fattori produttivi,⁹⁶ e gli eserciti le professioni intellettuali, per espressa previsione legislativa in tal senso.

Il diritto commerciale, inoltre, riconosce e fa proprio il principio di corrispondenza tra potere e responsabilità, in forza del quale la supremazia dell'imprenditore su tutti gli aspetti del ciclo produttivo e la titolarità in capo al medesimo degli eventuali profitti derivanti dall'attività imprenditoriale troverebbero la propria giustificazione nell'assunzione del c.d. rischio d'impresa,⁹⁷ ovvero l'ipotesi, a volte fin troppo tangibile, di non riuscire ad ottenere un ricavo almeno pari ai costi sostenuti.

Alla luce di quanto fin qui esposto, ai fini di un esaustivo studio sulla natura giuridica dell'impresa familiare, non è possibile evitare il problema relativo all'imputazione dell'attività di impresa esercitata nell'ambito dell'impresa familiare, che non potrà che essere affrontato mediante applicazione di un rigoroso metodo riduttivo, volto a individuare il criterio che più di ogni altro sia connaturato alla peculiare natura dell'impresa familiare, stante la sua natura di istituto ibrido in seno al quale si trovano a coesistere gli opposti principi del diritto di famiglia e del diritto commerciale.

II.3.1. Il principio della spendita del nome

Il primo e più importante principio in materia di imputazione dell'attività giuridica posta in essere da un soggetto è quello della spendita del nome, secondo il

⁹⁶ *Ex plurimis* Cassazione Civ. n. 1157 del 18.01.2017, in cui si distingue tra organizzazione imprenditoriale e organizzazione aziendale tipica del lavoratore autonomo, ravvisando nel caso di specie proprio attività d'impresa in virtù della rilevata eteroorganizzazione dell'attività posta in essere.

⁹⁷ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto dell'Impresa*, in M. CAMPOBASSO (a cura di), *Diritto Commerciale*, I, Torino, UTET giuridica, 2014, p. 24.

quale gli effetti giuridici di un atto si esplicano nella sfera giuridica del soggetto il cui nome sia stato legittimamente speso⁹⁸ nel compimento dello stesso. L'origine di questo principio è da individuarsi nella disciplina del mandato con rappresentanza, nell'ambito del quale è prevista la necessità, ai sensi dell'art. 1388 cod. civ., di comunicare all'altra parte contraente il soggetto in nome e per conto del quale il contratto è concluso. Non può infatti non notarsi, raffrontando tale disciplina con quella del mandato senza rappresentanza, come non già la titolarità sostanziale dell'interesse giuridico-economico perseguito per mezzo dell'atto negoziale posto in essere, bensì la formale indicazione del soggetto⁹⁹ la cui sfera giuridica verrà interessata dagli effetti del negozio, rappresenti il vero e unico criterio di determinazione del soggetto cui imputare l'atto giuridico.¹⁰⁰

Si tratta dunque di un criterio spiccatamente formale, nel quale la *contemplatio domini* è l'unico discrimine giuridico tra la posizione giuridica del rappresentante e del rappresentato, e dunque di imprenditore¹⁰¹ o di rappresentante di questo.¹⁰² Tale formalità, tuttavia, si presta a fenomeni abusivi ben noti: non è raro, infatti, che l'imprenditore si serva di altre persone per porre in essere gli atti d'impresa economicamente più rischiosi. Se però queste persone non spendono il nome

⁹⁸ Con quella che viene definita la *contemplatio domini*, ovvero la dichiarazione che il rappresentante fa al terzo al fine di significare che stia agendo in nome e per conto del *dominus negotii*.

⁹⁹ V. DE LORENZI, *La Rappresentanza*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario, artt. 1387-1400*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 461.

¹⁰⁰A riprova di ciò, ex art. 1705 cod. civ., nell'ambito del mandato senza rappresentanza non potrà configurarsi alcun rapporto giuridico tra la terza parte contraente e il mandante, nonostante sia quest'ultimo il sostanziale titolare dell'interesse giuridico-economico perseguito con il contratto posto in essere tra mandatario e terza parte.

¹⁰¹ Ovvero di chi esercita, spendendo il proprio nome, l'attività di cui all'art. 2082 cod. civ.

¹⁰² Fermo restando il principio generale in forza del quale chi assume un'obbligazione è sempre responsabile in proprio, anche se l'ha assunta in rappresentanza di terzi. In tal senso, infatti, C.M. BIANCA, G. PATTI, S. PATTI (a cura di), *Impresa familiare*, in *Lessico di Diritto Civile*, III ed., Milano, Giuffrè, 2001, p. 376.

dell'imprenditore, ma il proprio, si avrà la costituzione di un vero e proprio schermo giuridico, all'ombra del quale l'imprenditore mandante rimarrà indenne da ogni pos-sibile effetto deteriore dell'atto medesimo. Nell'ottica abusiva cui si è accennato, poi, frequente è l'ipotesi in cui il soggetto prestanome sia nullatenente e insolubile, di fatto proiettando l'alea imprenditoriale proprio su quei soggetti terzi che, incolpe-volmente, abbiano contratto con il mandatario credendo che agisse in tale veste, anziché nella veste di imprenditore slegato dall'impresa del mandante.

II.3.2. Il potere d'impresa

La prima teoria formulata per porre un argine a questi fenomeni è quella del potere d'impresa,¹⁰³ secondo la quale nei confronti del terzo contraente in buona fede si configurerebbe un cumulo giuridico delle responsabilità dell'imprenditore palese e dell'imprenditore indiretto, in forza del principio di inseparabilità del potere di gestione dalla responsabilità ad esso conseguente. Non potrebbe dunque non aversi una responsabilità dell'imprenditore indiretto poiché è lui il vero detentore del potere di direzione e gestione tanto dell'eventuale impresa nel cui ambito spende il proprio nome, quanto dell'impresa che viene esercitata spendendo il nome dell'imprenditore palese.

La teoria del potere d'impresa non ha mai trovato, a differenza di quella dell'imprenditore occulto di cui costituisce l'antecedente logico, un riconoscimento a livello normativo, ma non per questo può essere tralasciata in questa sede. Ragionando per principi generali dell'ordinamento giuridico, infatti, è possibile, tramite induzione logica, rinvenire proprio in essa il fondamento argomentativo dell'inscindibilità del rapporto gestione-responsabilità, di cui l'enunciazione in materia di

¹⁰³ G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale*, C. ANGELICI, G.B. FERRI (a cura di), Torino, UTET giuridica, 2016, *passim*.

gestione societaria costituisce la prima e concettualmente più importante teorizzazione.¹⁰⁴

II.3.3. L'imprenditore occulto

Un ulteriore passo in avanti nel ricostruire l'attuale regolamentazione del problema dell'imputazione dell'attività di impresa fu compiuto con la formulazione della teoria dell'imprenditore occulto,¹⁰⁵ attraverso la quale si è pervenuti all'inclusione del *dominus* occulto nel fallimento dell'imprenditore palese, sulla base del secondo comma della previgente formulazione dell'art. 147 della legge fallimentare che espressamente prevedeva l'ipotesi del socio occulto di società palese, al quale si estendeva, quale socio illimitatamente responsabile, il fallimento della società, anche se la sua esistenza fosse stata scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della

¹⁰⁴ Sia per le società di persone che per quelle di capitali, infatti, il codice riconosce sempre un rapporto di interdipendenza tra il compimento degli atti di amministrazione e la responsabilità ad essi relativa e da essi derivante. In materia di società semplice, ad esempio, l'art. 2267 comma 1 cod. civ. prevede la possibilità di escludere, tramite un patto interno, che i soci non amministratori e rappresentanti siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, secondo lo schema che è convenzionalmente detto dell'autonomia patrimoniale imperfetta. A contrario, poi, in materia di società in nome collettivo non è ammessa una simile pattuizione proprio in virtù della peculiarità del tipo sociale in esame, nell'ambito del quale il potere di amministrazione risulta inscindibilmente connaturato alla posizione del socio. Relativamente alla società in accomandita semplice, poi, è principio ben noto che soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali siano solo i soci accomandatari, ed a riprova del principio di che trattasi è prevista la decadenza dal beneficio della limitazione di responsabilità per quei soci accomandanti che pongano in essere atti di amministrazione, così come disciplinato dall'art. 2320 cod. civ. In materia di società di capitali, infine, l'art. 2362 cod. civ. prevedeva la responsabilità illimitata del socio unicamente nell'ipotesi di società uni-personale, e solo per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui la compagine sociale fosse ridotta ad un solo soggetto; disciplina, questa, ormai superata dalla recente riforma del 2003 che, novellando l'art. 2362 cod. civ., ha previsto il beneficio della responsabilità limitata anche per l'unico socio di società di capitali, ma a condizione che vengano rispettati degli oneri ben determinati in materia di pubblicità e di conferimenti.

¹⁰⁵ W. BIGIAMI, *L'Imprenditore Occulto*, Padova, CEDAM, 1954. Nello stesso senso anche A. PAVONE LA ROSA, *La Teoria dell'Imprenditore Occulto nell'Opera di Walter Bigiavi*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1967, *passim*.

società e dei soci palesi. Tale previsione fu interpretativamente estesa in via analogica all'ipotesi in cui l'imprenditore palese avesse occultato ai terzi l'esistenza di una società di fatto con l'imprenditore occulto,¹⁰⁶ rapporto associativo regolato dalle norme in materia di società semplice e perciò configurante responsabilità illimitata di tutti i soci.¹⁰⁷

Questa impostazione è però criticabile in quanto non sono ravvisabili due elementi essenziali dello schema societario, ovvero l'esercizio in comune di un'attività economica e la gestione condivisa dell'impresa. Tale problematica costrinse infatti gli interpreti a ricorrere al concetto di impresa fiancheggiatrice¹⁰⁸ per attribuire al *dominus* la qualità di imprenditore secondo il criterio sostanziale dell'esercizio dell'attività di impresa, e dunque assicurare una maggiore tutela dell'affidamento dei terzi riconducendo la sua posizione nell'alveo dei soggetti cui tale attività risulti imputabile, da ciò discendendo l'esposizione del medesimo alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 1 della legge fallimentare, nonché la responsabilità personale nell'ipotesi di reati fallimentari.¹⁰⁹

La riforma della legge fallimentare ha poi novellato l'art. 147 della legge fallimentare e, riconoscendo questa elaborazione dottrinale, ha introdotto un nuovo comma in cui si prevede l'estensione del fallimento di un imprenditore individuale

¹⁰⁶ G.F. CAMPOBASSO, *Manuale di Diritto Commerciale*, Torino, UTET giuridica, 2017, *passim*.

¹⁰⁷ Imputazione che acquista rilievo non solo ai fini civilistici, ma anche a quelli penali ed amministrativi. In tal senso, infatti, Cassazione Pen. n. 3610 del 2 dicembre 1972, Cassazione Pen. n. 2819 del 24 gennaio 1979, Cassazione Pen. n. 5529 del 22 ottobre 1981.

¹⁰⁸ In senso critico a questa impostazione, P. SPADA, *Della Permeabilità Differenziata della Personalità Giuridica nell'Ultima Giurisprudenza Commerciale (il Caso Caltagirone: Insincerità e Saggezza della Cassazione)*, in *Giurisprudenza Commerciale*, III, 1992, p. 430. L'autore arriva a definire tale costruzione logica come «artigianato giurisprudenziale dell'impresa fiancheggiatrice, che sembra un esemplare degno della zoologia di Borges.»

¹⁰⁹ In tal senso, *ex multis*, E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, M. RONCO, *Diritto Penale dell'Impresa*, Bologna, Zanichelli, 2012, p. 278.

al di lui socio occulto, qualora risulti che l'impresa fosse riferibile ad una società nel cui ambito il fallito rivestiva la qualità di socio illimitatamente responsabile.¹¹⁰

II.3.4. Approccio riduttivo al problema dell'imputazione giuridica

Quanto sin qui esposto, sicuramente valido in ambito commerciale, deve però trovare il giusto coordinamento con le peculiarità proprie dell'art. 230-*bis* cod. civ. e dell'ambito giuridico del diritto familiare in cui esso è collocato.

Il fondamento dell'impresa familiare è dunque da investigarsi anche sotto il profilo della possibilità o meno, secondo tali interpretazioni della materia, di imputare l'attività di impresa, così come definita dall'art. 2082 cod. civ., al singolo imprenditore individuale relativamente al quale si individuano i familiari medesimi a norma dell'art. 230-*bis* comma 3 cod. civ., o a tutti i familiari che collaborino nell'impresa.

In quest'ottica assume rilievo primario la stretta correlazione che intercorre tra la partecipazione del familiare e i poteri gestionali ad esso attribuiti ai sensi del comma 1 dell'art. 230-*bis* cod. civ., poteri molto pervasivi sulla conduzione dell'impresa e che appaiono difficilmente conciliabili con il principio di subordinazione che regola l'attività imprenditoriale ordinariamente concepita. Lo stesso soggetto relativamente al quale l'impresa familiare è definita non è oggetto di pacifica definizione da parte della dottrina, venendo talvolta ricondotto alla figura dei coniugi¹¹¹ quale

¹¹⁰ In tal senso CGUE C-280/06 dell'11 dicembre 2007, Consiglio di Stato n. 6055 del 5 dicembre 2008, T.A.R. Trentino-Alto Adige, n. 275 del 2 novembre 2011, Cassazione Pen. n. 23044 dell'11 aprile 2016, Cassazione Civ. n. 15543 del 22 giugno 2017, Cassazione Civ. n. 26320 del 7 novembre 2017.

¹¹¹ In tal senso P. MAGNO, *Prime Osservazioni sulla Nuova Disciplina del Lavoro Familiare*, in *Il Diritto del Lavoro*, XLIX, 1975, p. 342; A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Riforma del*

coppia originaria e centrale attorno alla quale si svilupperebbe l'intera fattispecie, oppure ad un qualsiasi partecipante,¹¹² nell'ottica del massimo allargamento delle tutele offerte dalla norma a favore di tutti coloro che prestino attività nell'impresa, oppure all'imprenditore individuale, inteso quale unico soggetto individuato, a norma dell'art. 2082 cod. civ., attorno al quale si sviluppa, in via eventuale, il fenomeno giuridico dell'impresa familiare.

In un'ottica riduttiva volta a individuare l'impostazione interpretativa più aderente alla lettera della norma, non può che criticarsi l'impostazione secondo cui l'attività dovrebbe imputarsi ai coniugi: una simile interpretazione, oltre a configurare una inutile ripetizione di quanto già previsto all'art. 177, comma 1 lett. d) cod. civ., renderebbe di fatto inapplicabile al coniuge la disciplina prevista all'art. 230-*bis* cod. civ., risultato assurdo se si considera che lo stesso art. 230-*bis* cod. civ., al terzo comma, dispone che «si intende come familiare il coniuge», e non può pertanto che considerarsi illogica ed errata.¹¹³

Diritto di Famiglia, Commento teorico pratico alla legge 19 maggio 1975, n. 151, II, Milano, Giuffrè, 1976, p. 613.

¹¹² A. BELELLI, *I Soggetti dell'Impresa Familiare*, in *Il Nuovo Diritto Agrario*, 1977, p. 166. L'Autrice rileva come non possa non doversi considerare che «quando il legislatore ha voluto far riferimento all'imprenditore o al coniuge lo ha dichiarato espressamente», come ad es. nell'art. 34 ultimo comma della l. 153/1975 di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura. La problematica dell'astratta configurabilità di concatenazioni familiari nel cui ambito collaborerebbero ad una medesima impresa familiare persone estranee tra loro viene ridotta ad una mera anticipazione della situazione di fatto che comunque verrebbe a crearsi alla morte dell'imprenditore individuato quale unica figura centrale della fattispecie, e comunque temperata dalla effettiva capacità di espansione dell'impresa che, pertanto, non necessiterebbe di alcuna limitazione aprioristica ed anzi si darebbe un'autonoma chiusura riconoscendo in capo ai collaboratori la facoltà, ricompresa nell'ambito della gestione straordinaria, di vietare l'ingresso di ulteriori collaboratori familiari. Ad analoghe conclusioni pervengono anche S. PATTI, *La Prestazione di Lavoro nell'Impresa Familiare*, in *Il Diritto del Lavoro*, L, 1976, p. 93; S. CASCIOLI, *Il Lavoro nell'Impresa Familiare*, in *Lavoro* 80, 1986, II, pp. 1004-1050.

¹¹³ Nel senso di una reciproca esclusione dei due istituti, *ex plurimis*, A. AIROLDI, *Conseguenze del Nuovo Diritto di Famiglia sulla Garanzia Patrimoniale e sui Contratti Bancari*, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, IV, 1975, p. 486; L. BELLANTONI, F. PONTORIERI, *La Riforma del Diritto di*

Alla medesima conclusione si deve pervenire per quanto riguarda l'interpre-tazione secondo cui l'impresa familiare verrebbe definita relativamente ad uno qualsiasi dei partecipanti, così da ottenere la massima estensione possibile delle tutele previste. Una rigorosa applicazione di questo criterio ermeneutico avrebbe come diretta conseguenza l'astratta configurabilità di una impresa familiare virtualmente illimitata, formata per concatenazione di parentele e che di fatto priverebbe di alcun significato le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 230-*bis* cod. civ., che limi-tano l'applicazione dell'istituto al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, criterio *per se* già più restrittivo rispetto al generale principio di rilevanza della parentela entro il sesto grado, previsto dall'art. 77 cod. civ., il cui smi-surato allargamento appare dunque contrario non solo al tenore letterale della norma ma anche all'intenzione del legislatore.

L'unica interpretazione nei cui confronti simili critiche non possono essere mosse è proprio quella che riconosce nella lettera dell'art. 230-*bis* cod. civ. un riferi-mento alla figura dell'imprenditore quale soggetto centrale della fattispecie, attorno al quale essa viene ad esistere e si sviluppa, e solo in relazione al quale può aversi quel vincolo familiare posto a fondamento del diverso trattamento riservato ad una prestazione lavorativa altrimenti ontologicamente indistinguibile da quella prestata dal collaboratore estraneo alla compagine familiare.

Famiglia: Commento a Tutti gli Articoli della L. 19 maggio 1975 n. 151 Raffrontati a Quelli della Normativa Abrogata e Coordinato alle Leggi sulla Maggiore Età e sul Divorzio, Napoli, Jovene, 1976, p. 133; M. CLARKSON, A. FLORIS, F. FREDIANI, F. LOCCI, M. LUPI, G. RAMONDELLI, *L'Azienda e l'Impresa Familiare*, in *Il Nuovo Diritto di Famiglia. Contributi Notarili*, Milano, Giuffrè, 1975, p. 259; F. CORSI, *Azienda Coniugale, Comunione Legale e Società*, in *Giurisprudenza Commerciale*, I, 1975, p. 617; R. COSTI, *Impresa Familiare, Azienda Coniugale e «Rapporti con i Terzi» nel Nuovo Diritto di Famiglia*, in *Giurisprudenza Commerciale*, I, 1976, p. 6; M. DETTI, *Impresa ed Azienda nella Comunione Legale dei Coniugi e Impresa Familiare*, in *Rivista del Notariato*, IV, 1975, p. 780; G. FERRI, *Impresa Coniugale e Impresa Familiare*, in *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni*, I-II, 1976, p. 8; P. MAGNO, *Prime Osservazioni sulla Nuova Disciplina del Lavoro Familiare*, in *Diritto del Lavoro*, I, 1975, p. 345; G. OPPO, *Responsabilità Patrimoniale e Nuovo Diritto di Famiglia*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1976, p. 118; V. PANUCCIO, *L'Impresa Familiare*, II ed. accresciuta, Milano, Giuffrè, 1981, p. 26; G. TAMBURRINO, *Lineamenti del Nuovo Diritto di Famiglia*, Torino, UTET, 1976, p. 232.

II.4. Natura collettiva o individuale dell'impresa familiare

II.4.1. Dibattito dottrinale sulla natura dell'impresa individuale

Strettamente connesso al problema dell'imputazione dell'attività, ed anzi parzialmente coincidente con esso, è il problema sulla natura giuridica dell'impresa familiare, e cioè se essa si configuri come impresa individuale o impresa collettiva, problematica che sin dagli albori della riforma del diritto di famiglia ha animato e quasi monopolizzato il dibattito dottrinale sulla fattispecie.

Una prima doverosa considerazione di carattere sistematico consiste nel distinguere tra una lettura in chiave paritaria ed una lettura in chiave gerarchica dell'art. 230-*bis* cod. civ.¹¹⁴ Stabilire cioè a priori¹¹⁵ se la fattispecie dell'impresa familiare vada intesa come un istituto nel cui ambito i familiari si trovino ad avere tutti la medesima importanza, o se invece in essa vada comunque individuata una figura apicale.¹¹⁶

¹¹⁴ M. SESTA (a cura di), *Codice delle Successioni e Donazioni*, I, Milano, Giuffrè, 2011, p. 166

¹¹⁵ Processo interpretativo il cui carattere atipico è oggetto di doverosa ammissione, ma che non può configurarsi diversamente davanti alla universalmente riconosciuta genericità, ambiguità ed insufficienza della disciplina introdotta con l'art. 230-*bis* cod. civ. In tal senso, vd. V. GIAMPICCOLO, *Singole Osservazioni su Tutti i Temi della Riforma*, in *La Riforma del Diritto di Famiglia, Atti del II Convegno di Venezia Svolto presso la Fondazione "Giorgio Cini" nei Giorni 11-12 Marzo 1972*, Padova, CEDAM, 1972, p. 173; A. MAGAZZÙ, *L'Impresa a Conduzione Familiare*, *ibidem*, p. 437.; G. OPPO, *Il Regime Patrimoniale della Famiglia*, *ibidem*, p. 85; V. PANUCCIO, *Problemi Relativi alle Aziende a Conduzione Familiare*, in *Studi sulla Riforma del Diritto di Famiglia*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 417.

¹¹⁶ In tal senso l'interprete ha come unica soluzione quella di spogliarsi di entrambe le posizioni dogmatiche ed affrontare le difficoltà interpretative poste dall'istituto in parola con un approccio pragmatico, che tenga conto della necessaria configurazione di una figura apicale, così come neanche troppo implicitamente affermato dal terzo comma dell'articolo, ma al tempo stesso contemperato tale carattere con l'esigenza di garantire il rispetto del principio di parità tra i familiari,

Il primo approccio interpretativo alla fattispecie tendeva a riconoscere in essa un istituto acefalo, privo di un capo¹¹⁷ che da solo potesse agire in nome e per conto dell'impresa. Si riteneva, cioè, che i familiari collaboratori diventassero per legge dei membri di un organo collegiale cui era demandata ogni facoltà decisionale in merito all'indirizzo ed alla straordinaria amministrazione dell'impresa, secondo un rapporto di natura reale che si sarebbe sviluppato come comunione necessaria collettivamente gestita del complesso di beni aziendali.¹¹⁸

Ulteriori approcci interpretativi riconobbero nell'impresa familiare una società *ex lege*, nell'ambito della quale i partecipanti ricoprivano la posizione del socio non amministratore cui erano però riconosciuti determinati poteri di cogestione,¹¹⁹

ratio dell'intera riforma del diritto di famiglia nonché attuazione dei principi fondamentali costituzionalmente riconosciuti e tutelati di uguaglianza e di solidarietà.

¹¹⁷ Una simile tendenza iniziale può forse giustificarsi con il tentativo, da parte della dottrina e della giurisprudenza, di massimizzare le differenze tra la disciplina dell'impresa familiare, vista come collettività acefala, e quella della comunione tacita familiare, invece storicamente legata a figure apicali quali quella del capocchia o del vergaro.

¹¹⁸ In tal senso Consiglio di Stato, Sez. III, 11 febbraio 1976, parere richiesto dal Ministero del Tesoro; nonché A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Commento Sistematico della Legge 19 maggio 1975 n. 151*, in *Diritto di Famiglia: Legislazione, Dottrina, Giurisprudenza*, I, Milano, Giuffrè, 1984, p. 1263. Secondo questa ricostruzione l'impresa familiare non si limiterebbe ad agire come mecca-nismo interno alla compagine familiare, ma esplicherebbe i propri effetti anche all'esterno del gruppo familiare, vincolando così i poteri dei singoli partecipi. Questa conclusione troverebbe un fondamento nella *ratio* della riforma, nonché dalle precise disposizioni introdotte dall'art. 230-*bis* cod. civ. che, prevedendo un'impresa familiare senza figura apicale e introducendo dei processi decisorii partecipati dai collaboratori familiari in materia di indirizzo dell'impresa, destinazione degli utili e atti di straordinaria amministrazione, non potrebbe che fare riferimento al regime della co-munione per quanto concerne il complesso dei beni aziendali, che verrebbero dunque gestiti in modo collettivo dai partecipi dell'impresa familiare. Secondo tale approccio competerebbe inoltre a tutti i familiari collaboratori un generale potere di rappresentanza, stante il principio generale in materia di società semplice e irregolare, la quale sussisterebbe proprio in ragione di quella contitolarietà delle situazioni giuridiche afferenti all'impresa familiare, al punto da potersi parlare di vera e propria comunità familiare organizzata in forma di impresa.

¹¹⁹ C.M. BIANCA, *Regimi Patrimoniali della Famiglia e Attività d'Impresa*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 1977, IV, p. 1241. L'Autore cerca di distanziarsi dal dominio delle impostazioni interpretative proprie del diritto commerciale e del diritto agrario, che a suo dire inevitabilmente andrebbero ad alterare la prospettiva autonoma dell'istituto alla luce del suo carattere di diritto

un rapporto associativo atipico,¹²⁰ una impresa affidata alla gestione collegiale del

ancora in via di formazione, e relativamente al quale è demandato all'interprete il compito di tracciare le linee guida per una corretta interpretazione ed applicazione della fattispecie. Pur negando il riconoscimento della qualità di imprenditore in capo al familiare collaboratore, che sarebbe antinomico all'esigenza di tutela del familiare lavoratore posta a fondamento della disciplina, e definendo fuori luogo il richiamo alla nozione di socio occulto, in quanto andrebbe a ricollegarsi ad una esposizione patrimoniale illimitata in tema di rischio societario, l'Autore identifica l'impresa familiare come un nuovo tipo di società, proprio del diritto di famiglia e perciò connotato alle peculiarità della materia entro cui è sorto. Lo stesso fondamento della società, che costituisce anche il titolo di tutti i diritti spettanti al collaboratore familiare, non sarebbe infatti un atto di autonomia delle parti, bensì una precisa disposizione legislativa che ricollega tutte quelle attribuzioni all'apporto di lavoro continuativo secondo un rapporto di causa-effetto, determinando così la previsione, pur non espressamente dichiarata tale, di un nuovo tipo di società legale. Trova inoltre posto nella fattispecie anche l'ipotesi in cui l'attività di impresa sia formalmente esercitata da una società di capitali, riconducendo dunque anche le c.d. anonime familiari nell'ambito applicativo dell'art. 230-bis cod. civ.

¹²⁰ F.D. BUSNELLI, *Impresa Familiare e Azienda Gestita da Entrambi i Coniugi (Intervento alla Tavola Rotonda dell'Università di Sassari sul Tema "L'impresa familiare", Sassari, 18-20 marzo 1976)*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e di Procedura Civile*, IV, 1976, p. 1400. Partendo dall'assunto di senso opposto, l'Autore perviene alla conclusione che vi sia una sostanziale coincidenza tra le aziende a conduzione familiare di cui all'art. 177 comma 1 lett. d) cod. civ. e l'impresa familiare di cui all'art. 230-bis cod. civ., ravvisando in esse la disciplina normativa del medesimo fenomeno sociale osservato da due prospettive diametralmente opposte. Per una approfondita disamina della fattispecie dell'impresa familiare configurata come impresa plurisoggettiva a rilevanza meramente interna, disciplinata per analogia dalle norme in materia di società semplice e nell'ambito della quale la rappresentanza esterna è demandata ad un unico soggetto che si configura quale imprenditore individuale, pur non ravvisandosi gli elementi minimi di tale ruolo per via dell'attribuzione dei poteri gestori al consesso dei familiari collaboratori, vd. anche V. PANUCCIO, *L'Impresa Familiare*, II ed. accresciuta, Milano, Giuffrè, 1981, *passim*; A. GALASSO, *Impresa Familiare e Comunione Tacita Familiare nell'Esercizio dell'Agricoltura*, in *Rivista di Diritto Agrario*, I, 1976, p. 170. In senso contrario, negando dunque possa aversi coincidenza tra le fattispecie di cui agli artt. 230-bis e 177 comma 1 lett. d) cod. civ., G. OPPO, *Diritto di Famiglia e Diritto dell'Impresa*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1977, p. 384. Si segnala infine il cambio di opinione di A. GALASSO, che più recentemente propende per una differenziazione tra le due fattispecie che si concretizza in una comunione di natura reale e non meramente obbligatoria nell'ipotesi di cui all'art. 177 comma 1 lett. d) cod. civ.. In tal senso cfr. A. GALASSO, *Regime patrimoniale della famiglia*, tomo I, Bologna - Roma, Zanichelli - Il Foro Italiano, 2003, p. 246. Risulta invece più condivisibile l'impostazione espressa in V. COLUSSI, *Azienda Coniugale e Disciplina dell'Impresa*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1976, p. 611, tesa ad individuare, quale discrimine tra le due fattispecie, il diverso ruolo del coniuge, che si configura come congestore nell'art. 177 comma 1 lett. d) cod. civ., e come semplice collaboratore nell'art. 230-bis cod. civ., pur ammettendo le non trascurabili difficoltà in ordine alla prova di tale *status*.

gruppo domestico,¹²¹ una impresa collettiva organizzata in forma non societaria,¹²² una società legale di lavoro familiare,¹²³ nonché un vero e proprio rapporto atipico nel cui ambito estendere la qualità di imprenditore solo al collaboratore familiare che effettivamente potesse in essere atti di gestione dell'impresa.¹²⁴

¹²¹ N. IRTI, *L'Ambigua Logica dell'Impresa Familiare*, in *Rivista di Diritto Agrario*, I, 1980, p. 532.

¹²² G. TAMBURRINO, *L'impresa Familiare e la Comunione Tacita in Agricoltura a Seguito della Riforma del Diritto di Famiglia*, in *Giurisprudenza Agraria Italiana*, IV, 1976, pp. 199-210. Secondo tale interpretazione il soggetto che acquisterebbe la qualità di imprenditore sarebbe la famiglia «intesa non come ordinamento autonomo o addirittura come persona giuridica, ma come il complesso dei familiari nei gradi di legge partecipanti all'impresa, tutti imprenditori con analoghi diritti e doveri.» Stanti le numerose lacune che la disciplina dell'art. 230-*bis* cod. civ. così intesa presenterebbe, l'Autore riconduce questo tipo di impresa collettiva non societaria allo schema delle associazioni non riconosciute, sia che essa sorga come derivazione di una originaria impresa individuale, sia che essa sorga *ab origine* quale esercizio collettivo dell'attività di impresa da parte dei familiari non organizzati secondo gerarchia ma operanti secondo principi di cooperazione e cogestione. Pare però contraddirsi nell'ambito dell'analisi del terzo comma dell'art. 230-*bis* cod. civ., relativamente al soggetto attorno al quale l'impresa familiare è definita e si sviluppa: in tal senso, negando dapprima che ciò potesse essere un riferimento al concetto di capofamiglia, in quanto abolito dal principio di parità cui la l. 151/1975 costituiva massima espressione ed attuazione, definisce tale menzione come uno strumento giuridico necessario per limitare l'estensione smisurata dell'ambito di applicazione della norma, ed in tal senso sostiene faccia riferimento all'imprenditore originario, nel caso di impresa familiare quale derivazione di una impresa individuale, o al soggetto cui, unanimemente, è attribuita l'amministrazione, la direzione e l'organizzazione dell'impresa, così reintroducendo involontariamente il concetto gerarchico nella costruzione interpretativa e negando dunque ogni sua precedente affermazione di senso contrario. Anche in materia di comunione tacita familiare, ritiene l'Autore che la figura consuetudinaria apicale (che assume, in ogni realtà regionale, una denominazione differente, quali capoccia, vergaro, mezzadro, tata, massaro, reggitore, ecc.), tipicamente connaturata alla fattispecie, non sia in contrasto con l'art. 230-*bis* cod. civ., ma anzi ne colmi una lacuna, che però lui stesso successivamente nega esistere, reintroducendo la figura apicale anche nell'impresa familiare per mezzo della normativa in materia di associazioni non riconosciute.

¹²³ S. PATTI, *Il Diritto: Enciclopedia Giuridica de Il Sole 24 Ore*, vol. VII, Milano, Il Sole 24 Ore, 2008, p. 452.

¹²⁴ C.A. GRAZIANI, *Il Principio di Parità nell'Impresa Familiare (Intervento alla Tavola Rotonda dell'Università Di Sassari sul Tema "L'impresa Familiare", Sassari, 18-20 Marzo 1976)*, in *Il Nuovo Diritto Agrario*, I, 1976, pp. 287-293. Secondo tale interpretazione il terzo comma dell'art. 230-*bis* cod. civ. avrebbe quale unico intento quello di individuare un soggetto relativamente al quale delimitare l'estensione della fattispecie, onde prevenire che in una stessa impresa familiare finissero per

II.4.3. Apodissi giuridica sulla natura individuale dell'impresa familiare

Come già avuto modo di ribadire altrove,¹²⁵ nonostante l'art. 230-*bis* cod. civ. ometta di definire espressamente il soggetto attorno al quale la fattispecie si sviluppa, la semplice inferenza logica che conduce alla definizione di esso è agevolata dal fatto che nell'intero corpo dell'articolo si faccia continuamente menzione dei familiari che prestano il proprio lavoro nella famiglia: ad un interprete attento ciò non può che significare che sia presupposta l'esistenza di una figura imprenditoriale centrale implicita,¹²⁶ relativamente alla quale quel vincolo di parentela è definito.¹²⁷

collaborare persone tra loro completamente estranee, e dunque non avrebbe anche la funzione di individuare l'imprenditore o comunque il soggetto cui sia eventualmente demandata la gestione dell'impresa. L'impresa familiare andrebbe dunque interpretata quale entità estranea al diritto del lavoro, in quanto assolutamente avulsa dal contesto sociale egoistico e conflittuale tipico di quell'ambito. In questo senso i familiari saranno esposti al pericolo del fallimento, e più in generale al rischio derivante dalla responsabilità patrimoniale illimitata, solo se effettivamente prenderanno parte ai processi gestori e decisionali dell'impresa familiare. L'impresa familiare, inoltre, si atteggerà come fattispecie di natura promiscua, individuale o collettiva a seconda dell'attività posta in essere dai partecipi. L'Autore sostiene che solo così interpretando la norma essa risulti idonea a garantire una giustizia del caso concreto; conclusione a parere dello scrivente non condivisibile, in quanto trattasi di una interpretazione di carattere più utopistico che pragmatico. Non essendo previsto alcun regime di pubblicità legale in ambito di impresa familiare, ed anzi trattandosi di un contesto nel quale, come già affermato, l'informalità dei rapporti giuridici rappresenta la regola e non l'eccezione, la fattispecie di cui all'art. 230-*bis* cod. civ. si tradurrebbe in un *vulnus* inaccettabile per il principio di certezza dei rapporti giuridici e per la tutela del credito negli scambi commerciali. Il possibile abuso della norma sarebbe infatti un rischio concreto e reale, in quanto da sola sarebbe sufficiente ad annullare una oltre quarantennale elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di imputazione dell'attività di impresa.

¹²⁵ Cfr. *supra*, II.3.

¹²⁶ *Ex plurimis*, Cassazione Civ. n. 2722 del 26 giugno 1984; Cassazione Civ. n. 6069 del 23 novembre 1984; Cassazione Civ. n. 6559 del 26 giugno 1990. In tal senso anche C.A. GRAZIANI, *Rileggendo l'art. 230-bis*, in *Il Nuovo Diritto Agrario*, 1986, p. 181.

¹²⁷ T. AULETTA, *L'Impresa familiare*, in M. BESSONE (a cura di), *Casi e Questioni di Diritto Privato*, vol. III: *Matrimonio e famiglia*, ed. VIII, Milano, Giuffrè, 1997, *passim*.

L'art. 230-*bis* cod. civ., inoltre, attribuisce ai familiari alcuni poteri gestori, senza però statuire espressamente a chi competa il residuo di poteri non attribuiti in quella sede. Una simile previsione non può che interpretarsi congiuntamente all'art. 2082 cod. civ., e quindi ricondurre a titolo di attribuzione implicita quell'insieme di poteri, su cui nulla è statuito a norma dell'art. 230-*bis* cod. civ., proprio all'imprenditore; poteri peraltro di portata molto ampia e che, in condizioni normali, permettono la prosecuzione dell'attività di impresa senza che venga interessato l'ambito della gestione straordinaria la cui competenza è demandata ai familiari collaboratori. Un'interpretazione difforme priverebbe di significato tale previsione, in quanto sarebbe la totalità dei poteri gestori a competere agli eventuali soci illimitatamente responsabili e non soltanto quel sottoinsieme di essi loro attribuiti in forza dell'art. 230-*bis* cod. civ.

Ad ulteriore sostegno di questa interpretazione è poi l'attuale trattamento disciplinatorio riservato all'impresa familiare in ambito tributario,¹²⁸ con l'individuazione dell'imprenditore quale figura centrale della fattispecie cui compete la dichiarazione annuale, da rendersi nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, attraverso cui indicare le eventuali percentuali di reddito dell'impresa da imputare per trasparenza ai familiari collaboratori, dovendo altresì dichiarare che tali quote siano proporzionali alla quantità e qualità del lavoro

¹²⁸ Cfr. *supra*, II.1. L'attualmente vigente art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede infatti che i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività di impresa familiare siano imputati, secondo il regime della trasparenza, a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo la propria attività, in una misura massima complessiva del 49% dell'intero ammontare dei redditi prodotti così come risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore e purché l'indicazione sia delle quote di partecipazione, da determinarsi secondo il criterio della proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato, sia del rapporto intercorrente tra il collaboratore e l'imprenditore, risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, redatta anteriormente al periodo d'imposta nel quale l'imputazione voglia essere fatta valere e sottoscritta dall'imprenditore e, solo in via eventuale, anche dai familiari collaboratori.

prestato. Nonostante l'iniziale incertezza del legislatore tributario,¹²⁹ è oggi fuor di dubbio che tali dichiarazioni non abbiano natura di fondamento negoziale ma siano, a seconda che vengano poste in essere unilateralmente dall'imprenditore o da esso e dal familiare collaboratore congiuntamente, mere dichiarazioni di scienza o determinazioni negoziali delle quote, in entrambi i casi aventi rilevanza unicamente tributaria, e dunque inidonee ad incidere negativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei familiari collaboratori.¹³⁰

Non può dunque che concludersi per la natura individuale dell'impresa familiare, a maggior ragione se si tiene in considerazione come risulterebbe completamente privo di senso che una norma introdotta con il dichiarato scopo di invertire una presunzione *iuris tantum* sfavorevole, così da garantire una tutela minima del collaboratore familiare, pretenda di raggiungere questo scopo negando la

¹²⁹ L'ermetismo della formulazione della disciplina dell'impresa familiare introdotta con la l. 151/75 fu infatti tale da rendere la norma ambigua anche agli occhi di chi ne aveva votato la approvazione, traducendosi dunque in un rapido susseguirsi di discipline tributaristiche spesso confliggenti tra loro. Il lungo percorso che dall'art. 91, l. 2 dicembre 1975, n. 576 ha portato all'art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, passando per l'art. 2-*bis*, d.lgs. 1 luglio 1977, n. 351, l'art. 3, l. 25 dicembre 1983, n. 649 e l'art. 5, d.lgs. 19 dicembre 1984, n. 853, ha infatti visto, nella sede delle discussioni parlamentari di volta in volta tenute, l'accettazione di tesi letteralmente opposte, quali ad esempio la natura dell'atto, prodotto nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata, che da fondamento negoziale si trasformò in mera dichiarazione di scienza.

¹³⁰ Seppur sostanzialmente inidonee ad incidere sulla situazione giuridica dei soggetti che prendono parte alla formazione dell'atto di determinazione delle quote di partecipazione all'impresa familiare, non sarà possibile per il giudice, sotto il profilo probatorio, disattendere il contenuto dell'atto sottoscritto ai fini fiscali, accertando dunque l'inesistenza dell'impresa familiare o la diversa consistenza della partecipazione, senza un'adeguata motivazione circa il carattere simulato dell'atto. L'effetto di tale atto sul piano civile è dunque da ricondursi al fenomeno della mera inversione dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., richiedendosi alla parte che voglia far valere un rapporto diverso da quello risultante da tale atto l'esperimento delle procedure previste in materia di querela di falso. In tal senso, *ex plurimis*, Cassazione Civ. n. 5224 del 16 marzo 2016; Cassazione Civ. n. 14908 del 5 settembre 2012; Cassazione Civ. n. 9897 del 20 giugno 2003; Cassazione Civ. n. 9683 del 17 giugno 2003. Ad analoghe considerazioni pervengono inoltre C. RIMINI, G. VI-GANÒ, *Diritto di Famiglia, Repertorio Sistematico di Giurisprudenza*, II ed., Padova, CEDAM, 2007; F. CARINGELLA, *Coordinate del Diritto: Famiglia, Normativa e Giurisprudenza Ragionata*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 176.

qualifica di prestazione lavorativa a titolo oneroso a quella stessa collaborazione, in quanto in ambito societario la stessa sarebbe al massimo da considerarsi quale conferimento d'opera, se non come vera e propria prestazione resa a sé medesimo, ed in più aggravasse ulteriormente la posizione di questo, esponendolo alla responsabilità personale e patrimoniale illimitata propria del rischio imprenditoriale, assoggettandolo persino alla disciplina in materia di procedure concorsuali.¹³¹

¹³¹ V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale*, IV ed., vol. VII, Torino, UTET, 1992, *passim*.

III. REGIME GIURIDICO DELL'IMPRESA FAMILIARE

III.1. Rilevanza esterna dell'impresa familiare

La prima problematica attinente al funzionamento dell'impresa familiare, stante il suo stretto collegamento con la fisionomia della fattispecie medesima, è quello della possibilità di riconoscere o meno rilevanza esterna all'impresa familiare. Sebbene una prima dettagliata ricostruzione possa aversi estendendo a questo ambito le tematiche già affrontate in materia di individuazione del titolo giuridico dell'impresa familiare e dell'imputazione dell'attività posta in essere in tale contesto,¹³² l'argomento non può non essere trattato autonomamente, sia in virtù dell'importanza fondamentale della tematica, sia per la sua peculiare fungibilità quale banco di prova dell'apparato interpretativo fino a qui ricostruito.

III.1.1. Rilevanza esterna dell'impresa familiare in ambito agricolo

L'istituto della rappresentanza, ordinariamente disciplinato dagli artt. 1387 e ss. del codice civile, viene regolato in materia di impresa agricola e commerciale dalle norme speciali del Titolo V del codice, per opera del richiamo espresso contenuto nell'art. 1400 cod. civ.¹³³

La prima norma speciale in materia di impresa agricola, cioè di impresa nel cui ambito è esercitata un'attività di cui all'art. 2135 cod. civ., è l'art. 2138 cod. civ., nel quale trovano riconoscimento i non meglio precisati poteri attribuiti ai dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola ed ai fattori di campagna, demandandone la dettagliata determinazione ad un atto scritto del preponente o, in subordine, agli usi locali. Entrambe le figure, sia quella del dirigente, sia quella del fattore,

¹³² Al riguardo, cfr. *supra*, II.1. e II.3.

¹³³ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto dell'Impresa*, in M. CAMPOBASSO (a cura di), *Diritto Commerciale*, I, Torino, UTET giuridica, 2014, p. 131.

afferiscono alle definizioni di cui all'art. 2095 cod. civ. in materia di categorie dei prestatori di lavoro subordinato.¹³⁴ In tal senso dirigente sarà colui che viene investito dall'imprenditore di tutti o una parte dei poteri di esso su tutta o una parte dell'azienda, mentre fattore di campagna sarà il soggetto, distinto dall'impiegato e dall'operaio per una maggiore autonomia e potere d'iniziativa, cui vengano affidate mansioni esecutive.¹³⁵ Le attribuzioni interne, in mancanza di specifica determinazione per atto scritto del preponente o di consuetudine in tal senso, non avranno dunque alcuna rilevanza esteriore, rimanendo dunque l'imprenditore quale unica *lia-son* giuridica necessaria tra l'assetto interno dell'impresa familiare in ambito agricolo e i terzi contraenti.¹³⁶

Una seconda norma speciale è invece l'art. 2150 cod. civ., in forza del quale, nei rapporti di mezzadria, il mezzadro è titolare *ex lege* di un potere di rappresentanza nell'ambito dei rapporti tra concedente e famiglia colonica. Tale norma, resa obsoleta dal successivo divieto di stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, colonia parziaria e soccida ad opera della l. 756/1964, statuisce però un principio giuridico che trova successiva adozione anche in materia di impresa familiare coltivatrice, per effetto dell'art. 48 della l. 203/1982, che ne estese l'applicazione anche al rapporto di affitto di fondo rustico nonché ad ogni altro rapporto agrario in cui una parte contraente sia una famiglia coltivatrice. In tale ambito, infatti, viene riconosciuto in capo al terzo contraente quello che si configura come un vero e proprio diritto po-testativo di interfacciarsi con un'unica controparte contrattuale cui viene attribuita, in forza del comma 1 della norma richiamata, la rappresentanza della famiglia quale organismo giuridico collettivo. Un seriore profilo di rilevanza esterna si rinviene nei commi terzo e quarto della norma in esame: il primo prevede una inderogabile re-sponsabilità patrimoniale limitata ai soli beni comuni in capo ai familiari partecipanti

¹³⁴ In tal senso Cassazione Civ. n. 2594 del 20 aprile 1984

¹³⁵ Cassazione Civ. n. 3594 del 15 giugno 1984.

¹³⁶ Cassazione Civ. n. 20 del 5 gennaio 1983.

per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, con un'ulteriore previsione di responsabilità personale e solidale illimitata per quei familiari cui venga attribuita la rappresentanza della famiglia, da intendersi, salvo patto contrario, estesa anche agli altri partecipi; il secondo, invece, prevede che, nell'ipotesi in cui non sia configurabile una impresa familiare, possa aversi la cessione del contratto agrario indipendentemente dal consenso del terzo contraente, a condizione che cessionari siano uno o più componenti della famiglia, che continuino la diretta conduzione e coltivazione del fondo e che svolgano da almeno tre anni attività agricola a titolo principale.

III.1.2. Rilevanza esterna dell'impresa familiare commerciale

Nell'ipotesi dell'impresa familiare nel cui ambito sia esercitata attività commerciale, ovvero un'attività che rientri nella definizione data dall'art. 2195 cod. civ.,¹³⁷ la disciplina ordinaria è derogata, per esplicita previsione in tal senso ad opera del già citato art. 1400 cod. civ., dalle norme in materia di rappresentanza commerciale, previste dagli artt. 2203-2213 cod. civ., all'interno di quell'aggregato di norme che viene comunemente definito come lo statuto speciale dell'imprenditore commerciale.¹³⁸

Diversamente dai collaboratori dell'imprenditore esterni all'organizzazione imprenditoriale, per i quali vigono i principi generali in materia di rappresentanza di cui agli artt. 1387 e ss. cod. civ., l'istituto della rappresentanza commerciale prevede

¹³⁷ È controverso se la rappresentanza commerciale, come tutte le altre norme ricomprese nello statuto speciale dell'imprenditore commerciale, possa trovare applicazione indistintamente in tutti i casi rientranti nell'art. 2195 cod. civ. o se, invece, possa essere applicata solo ai casi che non rientrino nella previsione di cui all'art. 2083 cod. civ. Nel condivisibile senso di una indistinta applicabilità dell'istituto, M. CASANOVA, *Impresa e Azienda: le Imprese Commerciali*, in F. VASSALLI (a cura di), *Trattato di Diritto Civile Italiano*, X, Torino, UTET, 1974, pp. 307-310.

¹³⁸ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto dell'Impresa*, in M. CAMPOBASSO (a cura di), *Diritto Commerciale*, I, Torino, UTET giuridica, 2014, p. 113.

tre figure ausiliarie tipiche interne all'organizzazione, ovvero l'istitutore, il procuratore e il commesso. A queste figure sono attribuiti poteri di gestione e di rappresentanza la cui intensità è commisurata al ruolo da essi ricoperto ed alle funzioni che sono chiamati a svolgere, spaziando dal ruolo dell'istitutore, soggetto preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa, a quello del procuratore, cui compete il compimento degli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo ad esso preposto, a quello del commesso, ausiliario cui competono mansioni di rango inferiore, generalmente di carattere esecutivo e materiale e in ragione delle quali si trovi a rappresentare l'imprenditore nei confronti dei terzi.

La vera peculiarità dell'istituto è che dal presupposto fattuale dello svolgimento delle attività afferenti ai tre ruoli ausiliari tipizzati dalla norma, consegue *ex lege*¹³⁹ la legittimazione ad agire in nome e per conto dell'imprenditore, senza la necessità di una previa procura di questo: in deroga infatti ai principi generali in materia, in forza dei quali sarebbe richiesto il compimento di un formale atto di investitura da parte dell'imprenditore perché si configurasse una valida attribuzione del potere di rappresentanza, la disciplina della rappresentanza commerciale prevede come l'attribuzione di detti poteri a questi soggetti collaboratori discenda quale effetto naturale della loro collocazione nell'organizzazione aziendale.¹⁴⁰

Consegue quindi che anche nell'ambito di un'impresa familiare, ovvero nell'ipotesi in cui non sia configurabile un diverso rapporto giuridico-patrimoniale, ben potrà aversi l'attribuzione in forza di legge del potere di rappresentare l'imprenditore in capo al collaboratore familiare, e dunque di concludere validamente contratti in nome e per conto di questi, progressivamente estendendo l'ampiezza di

¹³⁹ In tal senso, Cassazione Civ. n. 11039 del 18 ottobre 1991.

¹⁴⁰ G. GUIZZI, *Gestione Rappresentativa e Attività di Impresa*, in C. ANGELICI, A. DI MAJO, G.B. FERRI, A. MASI (a cura di), *Quaderni Romani di Diritto Privato*, Padova, CEDAM, 1997, pp. 18 e ss.

detti poteri in misura proporzionale all'incisività delle mansioni svolte sul piano gestionale e organizzativo dell'impresa medesima.

Non può pertanto negarsi la rilevanza esterna, pur entro determinati limiti ed a determinate condizioni, dell'impresa familiare che, nella sua configurazione di esercente attività commerciale, legittima il terzo contraente a concludere con l'imprenditore, per il tramite del familiare collaboratore, un contratto che, altrimenti, risulterebbe inefficace *ex art. 1398 cod. civ.* in quanto concluso con un *falsus procura-tor*.¹⁴¹

III.2. Limiti alla configurabilità dell'impresa familiare

La figura apicale dell'imprenditore,¹⁴² in relazione alla quale gli altri partecipanti della fattispecie sono individuati e definiti, la cui presenza è legittimamente presunta sulla base del tenore letterale dell'art. 230-*bis* cod. civ., impone, al fine di tracciare un quadro completo della fattispecie, di indagare se la qualità di imprenditore in capo al familiare che si avvantaggia della prestazione di lavoro sia o meno da considerarsi quale elemento essenziale e indefettibile per la configurabilità della fattispecie. Ipotesi problematiche in tal senso sono quelle relative al familiare che risulti essere partecipe di una compagine sociale, sia essa una società di persone o di

¹⁴¹ Con la doverosa esclusione dell'ipotesi della c.d. rappresentanza apparente, ovvero della infondata fiducia sulla reale attribuzione del potere di rappresentanza ingenerata nei terzi contraenti a causa di comportamenti colposi posti in essere dall'imprenditore.

¹⁴² Cfr. *supra*, II.4.3. In senso conforme anche T. AULETTA, *I Rapporti Patrimoniali tra Coniugi*, Torino, Giappichelli, 2011, *passim*; ID., *Il Diritto di Famiglia*, ed. IX, Torino, Giappichelli, 2011, p. 192; L. BALESTRA, *L'Impresa Familiare*, in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato nella Giurisprudenza*, Torino, UTET, 2000, p. 161; C.M. BIA NCA, *Diritto Civile*, IV ed., tomo II: *La Famiglia – Le Successioni*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 500; V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale*, IV ed., vol. VII, Torino, UTET, 1992, p. 179; G. OPPO, *L'Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, p. 471; G. QUADRI, *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 40.

capitali, o che eserciti una di quelle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e ss. cod. civ., relativamente alle quali può parlarsi di impresa *strictu sensu* solo nell'ipotesi in cui l'organizzazione dei fattori produttivi, lavoro e capitale, sia tale da prevalere sulla prestazione di lavoro intellettuale.

III.2.1. L'impresa familiare nell'ambito societario

Un primo approccio interpretativo, attribuendo all'art. 230-*bis* cod. civ. carattere di norma eccezionale, ne escludeva l'applicazione all'ipotesi dell'impresa strutturata in forma societaria, riconoscendo necessariamente in tale operazione una *analogia legis* e non una mera ipotesi di estensione ermeneutica della fattispecie, ancorché si parlasse di familiare, così come definito ai sensi del comma terzo dell'art. 230-*bis* cod. civ., del socio. Si riconosceva, cioè, nella formulazione della norma una inequivoca volontà *ad excludendum* del legislatore, efficacemente compendiato nel brocardo *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.¹⁴³

Tale impostazione, che pur offrirebbe subito un inequivocabile riscontro alla problematica affrontata, può essere rappresentata come un bellissimo palazzo che però si trovi a poggiare sulle malferme fondamenta di un presupposto errato: l'art. 230-*bis* cod. civ. non costituisce infatti norma eccezionale, ed anzi lo studio dei lavori parlamentari e dell'iter legislativo non può che deporre a incontrovertibile testimonianza dell'intento del legislatore di affermare un nuovo principio generale dell'ordinamento, uguale e di verso contrario a quello previgente, in materia di prestazione di lavoro nell'ambito familiare. La circoscrizione dell'ambito di applicabilità

¹⁴³ Principio di diritto più volte affermato dalla Suprema Corte in materia di impresa familiare all'interno di una famiglia di fatto, secondo la normativa previgente la riforma di cui alla l. 76/2016 in materia di Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. *Ex plurimis*, Cassazione Civ. n. 22405 del 29 novembre 2004, Cassazione Civ. n. 4204 del 2 maggio 1994.

della norma è infatti ragione valida per definire la stessa di carattere speciale, e non eccezionale.¹⁴⁴

A riprova di ciò, un primo orientamento giurisprudenziale sconfessava una simile impostazione, riconoscendo pienamente configurabile l'impresa familiare nell'ipotesi di una società di fatto, ricavando dal dato letterale, quale unico requisito, la sussistenza del rapporto di cui al comma terzo dell'art. 230-*bis* cod. civ. con almeno uno dei soci, ed ovviamente circoscrivendo la tutela riconosciuta al familiare prestatore d'opera unicamente alla quota di competenza del familiare socio.¹⁴⁵

Inspiegabilmente, tuttavia, intervenne un *revirement*¹⁴⁶ della Suprema Corte che escluse la configurabilità dell'impresa familiare nell'ambito societario, paradossalmente in un caso che, più di ogni altro, sarebbe stato fungibile ad una piena conferma del precedente indirizzo.¹⁴⁷ Il caso di specie, infatti, riguardava la prestazione resa dalla moglie dell'imprenditore nell'ambito della di lui impresa individuale, successivamente convertita in società in nome collettivo con l'ingresso del di lui fratello. La peculiarità del caso in ipotesi è che la familiare collaboratrice

¹⁴⁴ F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, *passim*.

¹⁴⁵ *Ex plurimis*, Cassazione Civ. n. 1302 del 4 marzo 1982; Cassazione Civ. n. 921 del 16 febbraio 1989; Cassazione Civ. n. 13390 del 18 dicembre 1992; Cassazione Civ. n. 3520 del 24 marzo 2000; Cassazione Civ. n. 13861 del 19 ottobre 2000. Si argomentava infatti che la *ratio* dell'art. 230-*bis* cod. civ. fosse proprio di garantire una protezione del lavoro svolto dal familiare, predisponendo una tutela minima residuale che invertisse la previgente presunzione di gratuità della prestazione. Essendo dunque palese la volontà di affermare a livello di principio il carattere oneroso della collaborazione, e dunque di evitare fenomeni di sfruttamento interni all'ambito familiare, non sarebbe stato possibile escludere l'intero ambito societario dal campo di applicazione della norma in esame, arrivando ad affermare, quale principio di diritto, che «i soggetti indicati dal comma 3 dell'art. 230-*bis* cod. civ. hanno diritto alla tutela prevista da tale norma ove svolgano attività di lavoro familiare in favore del titolare dell'impresa, sia esercitata in forma individuale sia esercitata come società di fatto, nei limiti della quota».

¹⁴⁶ Cassazione Civ. n. 11881 del 6 agosto 2003.

¹⁴⁷ L. BALESTRA, *Esercizio dell'Attività di Impresa in Forma Societaria e Disciplina di cui all'art. 230-*bis* Cod. Civ.: sull'Asserita Incompatibilità*, in *Diritto Civile Contemporaneo*, I, 7 gennaio 2015.

rientrasse nei limiti parentali di cui al comma terzo dell'art. 230-*bis* cod. civ. nei confronti non di un singolo socio, ma dell'intera compagine sociale. Cionondimeno i giudici ritennero che non fosse configurabile impresa familiare per tutto il periodo di tempo successivo alla trasformazione in società di persone dell'impresa.

Un ulteriore cambio di indirizzo si ebbe poi con la sentenza pronunciata appena un anno dopo,¹⁴⁸ nella quale la Suprema Corte tornava a sposare l'orientamento inizialmente adottato e dunque ammettendo la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 230-*bis* cod. civ. anche nell'ipotesi di esercizio dell'attività di impresa in forma societaria.

Indirizzo che però venne ritenuto nuovamente non convincente nella sentenza pronunciata a Sezioni Unite dalla Suprema Corte sul ricorso di un familiare collaboratore che aveva prestato la propria opera nell'ambito della società in accomandita semplice costituita dalle sue due nipoti,¹⁴⁹ provvedendo alla ristrutturazione dei locali, alla cura dei rapporti con i fornitori nonché apportando una quotidiana collaborazione al *ménage* del locale commerciale. Nel richiamare la precedente pronuncia¹⁵⁰ difforme dall'indirizzo sino ad allora altrimenti seguito, la Corte evidenzia come già allora fu chiarito che la qualifica di imprenditore in ambito societario spetti unicamente alla società, e non anche ai soci, e che dunque non potesse ravvisarsi tra il prestatore d'opera e l'imprenditore quel vincolo di coniugio, parentela o affinità definito al comma terzo della norma quale elemento essenziale e indefettibile al fine della configurabilità della fattispecie.¹⁵¹ L'applicazione, indipendentemente dal carattere analogico o estensivo della stessa, verrebbe dunque preclusa per l'incompatibilità tra il rapporto sociale, che trova il proprio fondamento nell'accordo

¹⁴⁸ Cassazione Civ. n. 19116 del 23 settembre 2004.

¹⁴⁹ Cassazione Civ., Sez. Unite n. 23676 del 6 novembre 2014.

¹⁵⁰ Cassazione Civ. n. 11881 del 6 agosto 2003.

¹⁵¹ Cassazione Civ. n. 20552 del 13 ottobre 2015

di cui all'art. 2247 cod. civ., e il rapporto familiare, così come definito dall'art. 230-*bis* cod. civ.¹⁵²

La Suprema Corte dunque nel 2014 ritiene, a norma dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché del ripetutamente affermato principio della primazia del criterio letterale tra i canoni ermeneutici legali,¹⁵³ di mutare ancora una volta il proprio orientamento interpretativo in materia di compatibilità tra schema societario e impresa familiare, sposando di nuovo la tesi dell'incompatibilità tra i due rapporti. Nonostante la scelta terminologica, che viene definita ermeneuticamente neutra, di non menzionare mai l'imprenditore, ma esclusivamente il termine "impresa", si ritiene insuperabile il contrasto tra le norme in materia di amministrazione della società e i diritti di carattere amministrativo e gestionale che l'art. 230-*bis* cod. civ. riconosce al familiare collaboratore. Pur non negando la sussistenza di un vero e proprio diritto agli utili del socio nell'ambito di una società di persone, a norma dell'art. 2262 cod. civ., il quale però ammette anche il patto contrario, ed anche includendo, non senza commettere una forzatura interpretativa, anche la legittima aspettativa del socio di una società di capitali alla distribuzione degli utili, comunque rimessa alla competenza dell'assemblea dei soci, non può non evidenziarsi come in ambito societario non sussista alcun diritto, né riconosciuto al socio né tantomeno ai di lui familiari, sugli utili prodotti nell'esercizio dell'attività di impresa, sui beni

¹⁵² Preclusione peraltro non condivisa da autorevole dottrina, che arrivò a sostenere la compatibilità, pur temperata, tra lo schema societario e il rapporto di impresa familiare anche nell'ambito delle società di capitali, così come risultanti dalla riforma di cui al d.lgs. 6/2003 che si distinse per l'accentuazione della connotazione personale in ambito di società a responsabilità limitata. In tal senso, *ex plurimis*, F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 94; V. COLUSSI, *Impresa familiare*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale*, IV ed., vol. VII, Torino, UTET, 1992, p. 178; G. OPPO, *L'Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, p. 473; G. QUADRÌ, *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 46.

¹⁵³ *Ex plurimis*, Cassazione Civ. n. 1482 del 26 febbraio 1983; Cassazione Civ. n. 11359 del 17 novembre 1993; Cassazione Civ. n. 3495 del 13 aprile 1996; Cassazione Civ. n. 9700 del 21 maggio 2004.

acquistati con essi nonché sugli incrementi del complesso aziendale, anche relativamente all'avviamento della società. Sarebbe ancor più confliggente con le regole in materia di amministrazione delle società la parte dell'art. 230-*bis* cod. civ. relativa all'attribuzione al consesso dei familiari, che delibera a maggioranza dei propri partecipanti, di tutte le decisioni in materia di impiego degli utili e degli incrementi, di gestione straordinaria, di indirizzi produttivi e di cessazione dell'impresa.

Un'applicazione parziale della fattispecie risulterebbe in un'amputazione arbitraria della stessa, in quanto al fine di preservare la tutela del familiare si arriverebbe a riconoscere carattere inderogabile ad una fattispecie espressamente definita come residuale dall'inciso iniziale della norma, traducendosi in una forzatura interpretativa infedele al tenore letterale dell'articolo in esame. Una tale assimilazione, poi, andrebbe a minare il consolidato principio di distinzione tra le figure dell'imprenditore e del socio che, invece, sono pacificamente ben differenziate.¹⁵⁴ La società è dunque l'unico soggetto da considerare per, l'ovviamente impossibile, individuazione dei rapporti di coniugio, parentela e affinità posti alla base della configurabilità dell'impresa familiare, in quanto unico soggetto di diritto, nell'ambito societario, cui compete la qualità di imprenditore.¹⁵⁵

Da ultimo, si nega il rischio di un vuoto di tutele derivante da questa interpretazione in virtù della possibilità di ricorrere all'arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod. civ.: è parere dello scrivente che questa soluzione non sia soddisfacente. Pur condividendo il percorso ermeneutico che porta all'esclusione dell'applicabilità dell'impresa familiare all'ambito societario, non può negarsi come la soluzione prospettata leda l'effettività del principio di onerosità della prestazione

¹⁵⁴ Di recente, il principio è stato riaffermato in Cassazione Civ. n. 23669 del 6 novembre 2006.

¹⁵⁵ Persino in tema di dichiarazione di fallimento in estensione non viene presupposta l'autonoma insolvenza personale del socio, il quale viene dichiarato fallito unicamente in ragione della sua responsabilità illimitata. In tal senso Cassazione Civ. n. 6541 del 19 maggio 2000; Cassazione Civ. n. 15596 dell'11 dicembre 2000.

resa dal familiare, statuito da una norma speciale ma ormai completamente slegato dalla norma che lo veicola ed assunto al rango di principio generale dell'ordinamento. Non può poi non evidenziarsi come la successiva riforma dell'istituto dell'associazione in partecipazione¹⁵⁶ abbia reso ancor più problematica la questione, di per sé già aggravata dalla facilità con la quale sia ora possibile creare uno schermo giuridico che recida ogni rapporto di impresa familiare semplicemente adottando gli schemi societari di esercizio dell'attività di impresa, anche nelle forme semplificate e uniper-sonali.¹⁵⁷

La Corte di Cassazione, dunque, pur argomentando correttamente il pro-prio percorso interpretativo, sarebbe incorsa nell'errore del celebre tacchino induttivista che, dopo mesi di osservazioni sugli orari in cui veniva nutrito, elaborò un'inferenza induttiva sul fatto che sarebbe stato nutrito ogni giorno a quel determinato orario: induzione rivelatasi incontestabilmente falsa il giorno della vigilia di Natale quando, anziché esser nutrito, fu sgozzato.¹⁵⁸ Nonostante cioè i numerosi

¹⁵⁶ Riforma che ha escluso *in toto* la configurabilità dell'istituto se associato è una persona fisica che presta attività di lavoro, come sarebbe nell'ipotesi del familiare collaboratore.

¹⁵⁷ Non può infatti non pensarsi alla società a responsabilità limitata semplificata di cui all'art. 2463-*bis* cod. civ., introdotta dall'art. 3 del d.l. 1/2012, conv. l. 27/2012.

¹⁵⁸ B. RUSSELL, *I Problemi della Filosofia*, Milano, Feltrinelli, 1988, p. 75. Il caso del tacchino, metafora della debolezza argomentativa dell'inferenza induttiva, è più di ogni altro massimamente esplicativo di come un'infinità di esperimenti concreti a favore di una tesi non impediscano l'astratta configurabilità di un singolo esperimento che confuti irrimediabilmente l'intera tesi. Nel caso di specie, infatti, la mera adozione di uno schema societario creerebbe un diaframma giuridico capace di recidere ogni forma di rapporto giuridico intercorrente tra il familiare precedentemente imprenditore individuale e ora socio unico e il familiare collaboratore. Seppur, come giustamente evidenzia la Suprema Corte, lungi dall'essere un fenomeno patologico, lo schermo giuridico tra società e socio nei rapporti obbligatori costituisca un elemento essenziale della forma societaria di gestione d'impresa, non può non tenersi conto della posizione del familiare collaboratore cui unilateralmente ed irrimediabilmente viene preclusa ogni legittimazione a quei diritti partecipativi enucleati nell'art. 230-*bis* cod. civ. La Corte trascura inoltre l'opportunità di riconoscere a titolo risarcitorio il medesimo trattamento che sarebbe stato riconosciuto a norma dell'art. 230-*bis* cod. civ. nell'ipotesi di mancata deliberazione del consesso familiare, cui compete la gestione straordinaria entro la quale certamente è ricompresa la mutazione della forma giuridica di esercizio

casi analizzati dalla Corte, non può negarsi come affermare l'incompatibilità *tout court* dello schema societario con l'impresa familiare si presti a quei fenomeni di abuso del diritto che rischierebbero di privare di significato la norma in esame, specialmente avuto riguardo all'ipotesi, sostanzialmente uguale a quella dell'imprenditore individuale ma formalmente diversissima, del socio unico di una società a responsabilità limitata.¹⁵⁹

III.2.2. L'impresa familiare nell'ambito delle professioni intellettuali

Ponendo come base argomentativa una concezione dell'impresa quale «attività economica che richieda un'organizzazione di lavoro e di beni per il suo svolgimento»,¹⁶⁰ svincolata dunque dalla definizione di cui all'art. 2082 cod. civ. e ricondotta al fenomeno socioeconomico che ad essa soggiace, non è mancata una corrente dottrinale che sostenesse l'applicabilità delle tutele previste all'art. 230-*bis* cod. civ. anche all'esercizio delle professioni intellettuali.¹⁶¹

La prima interpretazione autentica dell'art. 230-*bis* cod. civ. fornita dal Ministero delle Finanze non fece che aggravare ulteriormente le incertezze interpretative, statuendo come non potesse non considerarsi l'art. 230-*bis* cod. civ. quale norma inerente la sola impresa commerciale e, per estensione, tutte e solo le

dell'impresa, sulla determinazione in esame. Una simile interpretazione della norma, pur tenendo ferma l'incompatibilità tra i due schemi giuridici, sarebbe idonea a colmare quell'iniquo vuoto di giustizia che altrimenti inevitabilmente verrebbe a crearsi.

¹⁵⁹ Ed invero una parziale apertura per l'assimilazione delle due figure si è avuta in Cassazione Civ. n. 6028 del 14 marzo 2014.

¹⁶⁰ A. JANNARELLI, *Lavoro nella Famiglia, Lavoro nell'Impresa Familiare e Famiglia di Fatto, Testo della Comunicazione Presentata al Convegno su «La Famiglia di Fatto» svoltosi addì 27-30 maggio 1976 in Pontremoli*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, IV, 1976, pp. 1835 e ss.

¹⁶¹ In tal senso, *ex plurimis*, G. GABRIELLI, *La Collaborazione Familiare nell'Esercizio di Attività Professionali*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1977, pp. 702 e ss.

attività considerate commerciali ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ovvero le attività produttive di redditi d'impresa.¹⁶² Da una simile impostazione sarebbe dunque discesa l'integrale inapplicabilità delle norme di cui all'art. 230-*bis* cod. civ. a tutte quelle ipotesi di attività produttive di redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, attività «per le quali l'imputazione rimane in ogni caso unitaria e personalizzata in capo all'esercente l'attività artistica o professionale».

La soluzione prospettata dal Ministero appare però chiaramente inadeguata¹⁶³ e, lungi dal risolvere i dubbi interpretativi, non può che ingenerarne di nuovi, a maggior ragione se si considera che tra le attività escluse dall'applicabilità della norma rientrerebbe anche l'impresa agricola, da cui discenderebbe una paradossale tacita abrogazione dell'istituto della comunione tacita familiare contestuale alla sua espressa ricollocazione all'ultimo comma dell'art. 230-*bis* cod. civ.

Il tenore letterale della proposta di legge del 1977 tesa ad estendere l'impresa familiare «ad ogni attività lavorativa»¹⁶⁴ in quanto ritenuta vantaggiosa sotto un profilo delle tutele riconosciute al familiare collaboratore, e nello specifico al coniuge e con particolare enfasi sulla tutela riconosciuta in materia di parificazione del lavoro domestico a quello nell'impresa qualora il primo permetta al familiare beneficiario della collaborazione di dedicarsi più proficuamente al secondo, non può che far

¹⁶² MI NISTERO DELLE FINANZE , Circolare n. 40 del 19.12.1976 «*Chiarimenti in merito all'ambito di applicazione delle norme sull'impresa familiare, alla natura dell'impresa familiare e connessi effetti fiscali, alla natura dei redditi dell'impresa familiare e ai requisiti, modalità e termini dell'atto di determinazione delle quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare ai sensi dell'art. 19 della l. 576/75*».

¹⁶³ P. FILIPPI, *L'Impresa Familiare nel Ministero delle finanze*, in *Giurisprudenza Commerciale*, I, 1977, pp. 179-180.

¹⁶⁴ CAMERA DEI DEPUTATI – Atti Parlamentari – VII Legislatura – Proposta di legge d'iniziativa dei Deputati Manfredi Manfredo, De Poi, Marzotto Caotorta, Botta, Orsini Gianfranco, Rubbi Emilio, Castellucci, Gottardo, Quarenghi Vittoria, n. 1313, presentata il 29 marzo 1977, «*Estensione della normativa prevista dall'articolo 230-bis del codice civile "sull'impresa familiare" ad ogni attività lavorativa*», p. 1.

propendere per una necessaria esclusione delle attività artistiche e professionali dal campo di applicabilità dell'impresa familiare così come definita e circoscritta dall'art. 230-*bis* cod. civ. In senso analogo sarebbe possibile argomentare anche per una illegittimità costituzionale della norma nella misura in cui viene riconosciuto il più vantaggioso regime della trasparenza fiscale per il solo imprenditore e non già anche per il libero professionista e per il titolare di una società, ancorché unipersonale, in virtù dell'illogica disparità di trattamento riservata a fenomeni espressivi di una sostanzialmente coincidente capacità contributiva, in aperta violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.¹⁶⁵

La prospettazione di illegittimità costituzionale è stata comunque successivamente destituita di ogni fondamento dal legislatore tributario che, contrariamente

¹⁶⁵ Ed infatti in Corte Costituzionale n. 155 del 10 maggio 2001, viene precisato che «la capacità contributiva non presuppone l'esistenza necessariamente di un reddito o di un reddito nuovo, ma è sufficiente che vi sia un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi in considerazione, in termini di forza e consistenza economica degli stessi contribuenti», slegando dunque il fenomeno esteriore dall'indice di capacità contributiva riferibile al soggetto nei cui confronti trova applicazione l'imposizione tributaria. In senso analogo anche Corte Costituzionale n. 156 del 10 maggio 2001, che riafferma come anche il legislatore sia vincolato dalla non arbitrarietà delle proprie scelte di politica legislativa nella determinazione dei presupposti d'imposta chiamati a fungere da indici espressivi di capacità contributiva ex art. 53 Costituzione. Per una disamina dot-trinale concorde con tale impostazione, vd. P. FILIPPI, *L'Impresa Familiare nell'Imposizione Diretta*, in *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, I, 1976, pp. 618 e ss.; N. FLORIO, *Famiglia ed Impresa Familiare: Prestazione di Lavoro e Diritti del Coniuge dei Parenti e degli Affini*, Bologna, Calderini, 1977, p. 45; A. GIORDANO, *Sulla Tutela del Lavoro «nella» Famiglia: Spunti per una Lettura Unitaria dell'Impresa Familiare tra Diritto Sostanziale e Processo*, Relazione al Convegno «Famiglia e Lavoro: Tutele e Prospettive», svoltosi il 15 aprile 2015 presso l'Università «Lumsa» di Roma, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, I, 2016, p. 355; G. GABRIELLI, *La Collaborazione Familiare nell'Esercizio di Attività Professionali*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1977, pp. 702 e ss.; L. MILONE, *Impresa Familiare e Lavoro Autonomo*, in *Vita Notarile*, 1977, pp. 518 e ss.; M. FINOCCHIARO, *È Incostituzionale il Regime Tributario delle Imprese Familiari?*, in *Vita Notarile*, 1984, p. 825. In senso avverso, ovvero per una legittimità costituzionale della norma, A.E. GRANELLI, *L'ILOR e i Collaboratori Familiari*, in *Bollettino Tributario d'Informazioni*, XII, 1980, p. 954; A. FANTOZZI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice*, IV, 1983, p. 94.

alle aspettative dei contribuenti, decise con successivo decreto legge¹⁶⁶ di livellare il trattamento agevolatorio al ribasso,¹⁶⁷ ingenerando tuttavia, quasi per contrappasso, perplessità sulla legittimità costituzionale proprio di una tale previsione,¹⁶⁸ poi inequivocabilmente confutata dal Giudice delle Leggi.¹⁶⁹

Non può dunque concludersi se non per la pur iniqua impossibilità di estendere alla prestazione resa nell'ambito dell'esercizio delle professioni intellettuali le tutele previste dall'art. 230-*bis* cod. civ.,¹⁷⁰ iniquità che solo il legislatore, che pure nella già citata proposta di legge aveva preso atto dell'evidente sperequazione creata dall'attuale impianto normativo, può risolvere, novellando la disciplina ed introducendo, nell'art. 230-*bis* cod. civ. o in un articolo aggiuntivo, una previsione tesa all'equiparazione di ogni altra attività lavorativa a quella imprenditoriale, anche ai soli fini dell'applicabilità dell'art. 230-*bis* cod. civ. medesimo.¹⁷¹

¹⁶⁶ Decreto legge n. 853 del 19 dicembre 1984, Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria, con-vertito con modificazioni dalla l. n. 17 del 17 febbraio 1985.

¹⁶⁷ M.C. ANDRINI, *L'Impresa Familiare*, in D. VITTORIA, M.C. ANDRINI, *Azienda Coniugale e Impresa Familiare*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, IX, Padova, CEDAM, 1989, p. 83.

¹⁶⁸ A.E. GRANELLI, *Impresa Familiare e Costituzione: Dubbi sulla Legittimità del Decreto Visentini*, in *Bollettino Tributario d'Informazioni*, III, 1985, pp. 207 e ss.; O. POLI, *L'Evoluzione del Trattamento Fiscale del Reddito delle Imprese Familiari*, in *Bollettino Tributario d'Informazioni*, I, 1985, pp. 106 e ss.

¹⁶⁹ Ed infatti in Corte Costituzionale, ordinanza n. 66 del 24 febbraio 1994 viene dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 115, comma 2, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 «*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*», il quale rece-piva i principi del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 conv. nella l. 17 febbraio 1985, n. 17 prevedendo, all'art. 5, comma 4, che al collaboratore familiare potesse essere imputata una quota di reddito dell'impresa non superiore al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore.

¹⁷⁰ S. D'ANDREA, *Impresa Individuale e Familiare: Aspetti Fiscali, Civilistici e Fallimentari*, Milano, Wolters Kluwer, 2013, p. 132.

¹⁷¹ Concorda nel ritenere il legislatore, e non l'interprete, l'unico soggetto legittimato ad una tale scelta, G.C.M. RIVOLTA, *La Teoria Giuridica dell'Impresa e gli Studi di Giorgio Oppo*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1987, p. 206. Viene infatti condivisibilmente ricondotto all'alveo dell'arbitrarietà

III.3. L'impresa familiare nell'ambito delle nuove formazioni sociali

Accanto alla famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, riconosciuta a norma dell'art. 29 della Costituzione, si sono recentemente affermati dei nuovi modelli familiari il cui scopo è fornire un riscontro alle istanze sociali dell'epoca post-moderna e che trovano il proprio fondamento negli artt. 2 e 3 della Costituzione. La legge 76/2016, introducendo le unioni civili tra persone maggiorenni dello stesso sesso e le convivenze di fatto, è andata inevitabilmente a incidere anche la disciplina dell'impresa familiare, introducendo l'art. 230-ter cod. civ. nel tentativo di armonizzare la previgente formulazione dell'istituto con i nuovi modelli familiari.

III.3.1. L'impresa familiare e le unioni civili

Il profilo meno problematico di coordinamento tra la previgente disciplina e il neointrodotta istituto familiare è sicuramente quello relativo alle unioni civili, rinvenendosi nella norma introduttiva dell'istituto la soluzione interpretativa medesima: statuisce infatti l'art. 1 della l. 76/2016, ai commi tredicesimo e ventesimo, che «le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del Codice Civile» e che «al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano

ogni tentativo di estendere la norma per via interpretativa, stante l'assoluta impossibilità di rinvenire nella norma un seppur blando fondamento per una simile interpretazione.

anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.»

Il terzo comma dell'art. 230-*bis* cod. civ., dunque, nel prevedere l'astratta configurabilità della fattispecie nell'ipotesi del vincolo di coniugio tra collaboratore e imprenditore, disciplina tanto l'ipotesi del coniuge quanto quella della parte civile, quest'ultima figura assimilata alla prima in forza della norma sopra richiamata. Anche in materia di unioni civili, dunque, si avrà la necessità di stabilire, prima dell'inizio del periodo fiscale, le quote di partecipazione agli utili ai fini di poter regolarmente procedere all'imputazione degli stessi ai collaboratori familiari, nella misura massima del 49%, secondo il regime di trasparenza fiscale previsto dall'art. 5 comma 4 del T.U.I.R.¹⁷²

III.3.2. L'impresa familiare e le convivenze di fatto

La convivenza di fatto, definita dall'art. 1, comma 36 della l. 76/2016 come «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile» è l'istituto teso a garantire una tutela patrimoniale minima a chi non voglia accedere ai più pervasivi istituti del matrimonio e dell'unione civile. La fattispecie si fonda sul c.d. contratto di convivenza, un negozio chiamato a disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi e per il quale è previsto uno specifico requisito di forma, ovvero l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

¹⁷² In tal senso AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 134/E del 26 ottobre 2017; I.N.P.S., circolare n. 66 del 31 marzo 2017. Di analogo avviso anche G. FERRANTI, *Impresa Familiare, Convivenze di Fatto e Unioni Civili*, in *Corriere Tributario*, 46, 2017, p. 3578.

In materia di coordinamento con la disciplina dell'impresa familiare è stato introdotto l'art. 230-*ter* cod. civ., rubricato «Diritti del convivente». Esso prevede che «al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.»

L'introduzione di un articolo *ad hoc* anziché una completa equiparazione delle due fattispecie, come invece operato in materia di unioni civili, non può che deporre a testimonianza di una *mens legis* ben definita nel voler distinguere i due istituti e garantire due diversi livelli di tutela alle diverse situazioni oggetto di esame.¹⁷³ Viene dunque escluso, nell'ambito della tutela del convivente, il diritto al mantenimento, nonché ogni diritto in materia di decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell'impresa che, invece, il comma 1 dell'art. 230-*bis* riserva al consesso familiare costituito dai parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo, il coniuge o la parte civile dell'imprenditore.

Risulta inoltre incomprensibile la scelta del legislatore di adottare una nuova formulazione per imprimere carattere residuale alla norma, che ora trova applicazione solo ed esclusivamente laddove non sia configurabile tra i conviventi un rapporto di società o di lavoro subordinato, e non già un qualsiasi diverso rapporto come previsto nell'inciso iniziale dell'art. 230-*bis* cod. civ., che si traduce in una non agevole individuazione del discrimine tra l'imperizia nell'uso del linguaggio tecnico-giuridico ripetutamente manifestata dal legislatore, con particolare e progressivo aggravio proprio negli ultimi quarant'anni circa, e una precisa scelta volta a includere tutti quei rapporti giuridico-patrimoniali che non rientrino nelle due macrocategorie

¹⁷³ Ad un'analoga osservazione viene dato rilievo in AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 134/E del 26 ottobre 2017

individuata dalla norma. Sembrerebbe infatti arbitrario escludere in via analogica la configurabilità dell'impresa familiare, così come prevista in materia di convivenza di fatto, nell'ipotesi in cui il convivente si obblighi, verso un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio in favore del convivente imprenditore. Ma è di converso aberrante, e assolutamente dispregiativo della *ratio* che soggiace all'istituto in esame, riconoscere un doppio binario parallelo di tutele e diritti in capo al convivente collaboratore, il quale avrebbe diritto, oltre all'equa retribuzione della propria opera, alla partecipazione agli utili dell'impresa del convivente ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in misura proporzionale all'apporto lavorativo per il quale, paradossalmente, è già stato retribuito. Non può inoltre non rilevarsi come l'uso della locuzione «impresa familiare», già di per sé censurabile sotto i profili dell'ambiguità e dell'indefinitezza nell'ambito dell'uso che ne viene fatto all'interno dell'art. 230-*bis* cod. civ., viene qui a configurarsi come un uso incontrovertibilmente errato della stessa, in quanto non è riscontrabile alcun tipo di rapporto familiare, così come definito al comma 3 dell'art. 230-*bis* cod. civ. tra i conviventi, ragionamento supportato *a fortiori* dalla inequivocabile volontà del legislatore di non equiparare le due fattispecie.

Proprio quell'uso atecnico del termine impresa familiare, però, congiuntamente alla previsione di una partecipazione agli utili dell'impresa, non può non essere considerato come elemento di indirizzo ermeneutico sull'applicabilità anche all'impresa familiare configurata in materia di convivenza di fatto delle sopra richiamate disposizioni in materia di imputazione dei redditi derivanti dall'attività di impresa di cui all'art. 5 comma 4 T.U.I.R.,¹⁷⁴ il quale prevede che «i redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e

¹⁷⁴ Ancora in senso conforme AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 134/E del 26 ottobre 2017.

prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.»

Non mancano però interpretazioni più critiche dell'attuale impostazione, nell'ambito delle quali si ritiene insuperabile la diversità delle formulazioni adottate dal legislatore e, condivisibilmente, si rifiuta dunque la riproposizione in sede interpretativa di quelle scelte assiologiche che, per esigenze di compromesso politico, non hanno trovato accoglimento in sede di discussione parlamentare, loro sede naturale.¹⁷⁵

III.4. Natura dei diritti derivanti dalla collaborazione nell'impresa

La posizione del familiare collaboratore nell'impresa familiare ha una natura giuridica di difficile inquadramento concettuale, in quanto se la prestazione d'opera continuativa può essere ricondotta alla figura tipica del lavoratore subordinato, l'art. 230-*bis* cod. civ. prevede il riconoscimento in capo al familiare collaboratore di tutta una serie di diritti decisionali e partecipativi che sembrano più propriamente confarsi all'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa in forma societaria. Un'ulteriore similitudine, forse anche più convincente, era possibile rinvenirsi in materia di confronto tra impresa familiare ed associazione in partecipazione, argomento tuttavia oggi privato di ogni pregio in forza della novellata formulazione dell'art. 2549 cod. civ. che, al secondo comma, esclude che l'apporto all'impresa possa consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro, nell'ipotesi in cui l'associato sia una persona fisica, come necessariamente è nel caso dell'impresa familiare.

¹⁷⁵ In tal senso, infatti, il netto rifiuto opposto dalla Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti dell'I.N.P.S. in materia di equiparazione del trattamento previdenziale del familiare collaboratore ai sensi degli artt. 230-*bis* e 230-*ter* cod. civ. in I.N.P.S., circolare n. 66 del 31 marzo 2017.

Il necessario assetto individuale in cui si configura l'impresa familiare da una prospettiva esteriore non può dunque che tradursi, come già ampiamente argomentato, in una mera rilevanza interna dei rapporti giuridico-patrimoniali scaturenti dalle disposizioni di cui all'art. 230-*bis* cod. civ.¹⁷⁶

Per quanto concerne la natura dei diritti di partecipazione che vengono riconosciuti in capo ai familiari che prestino la loro opera lavorativa all'interno dell'impresa o della compagine familiare, essa è oggetto di dibattito dottrinale, essendo riscontrabili voci autorevoli a favore della natura reale degli stessi,¹⁷⁷ ma anche autori che sostengono, al contrario, la loro natura obbligatoria.

III.4.1. Il diritto al mantenimento

Tra i diritti patrimoniali spettanti al familiare collaboratore, ruolo preminente è assunto dal diritto al mantenimento che deve corrispondersi secondo la condizione patrimoniale della famiglia. Esso rappresenta la parte del trattamento economico spettante al familiare lavoratore all'interno dell'impresa familiare¹⁷⁸ che meglio rappresenta il principio della solidarietà familiare tanto caro al legislatore,

¹⁷⁶ G. OPPO, *Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 492 e ss. Sul dibattito circa la natura individuale o collettiva dell'impresa familiare, vd. *supra*, II.4.

¹⁷⁷ In tal senso, C.M. BIANCA, *Regimi Patrimoniali della Famiglia e Attività di Impresa*, in A. MAISANO (a cura di), *L'Impresa nel Nuovo Diritto di Famiglia*, Napoli, Liguori, 1977, pp. 37 e ss.

¹⁷⁸ Il trattamento economico spettante al familiare lavoratore si sviluppa su un duplice binario: da una parte vi è il diritto al mantenimento, il quale viene corrisposto periodicamente e il cui ammontare non varia a seconda dell'andamento dell'attività di impresa; dall'altra parte vi sono i diritti di partecipazione ai profitti dell'impresa, i quali vengono riconosciuti in capo al familiare lavoratore in misura variabile e direttamente proporzionale all'andamento dell'impresa stessa. Sull'argomento cfr. G. AMOROSO, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1998, pp. 87 e ss.

sebbene il suo fondamento possa essere ritrovato nell'opera lavorativa prestata dal familiare,¹⁷⁹ rispetto alla quale si pone come compenso.¹⁸⁰

Obbligato alla corresponsione del diritto di mantenimento previsto dall'art. 230-*bis* è l'imprenditore, intendendosi con tale termine l'imprenditore individuale, senza tuttavia dimenticare il vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguardante la possibilità di applicare l'art. 230-*bis* cod. civ. anche alle imprese organizzate in forma societaria.¹⁸¹

Oggetto del diritto di mantenimento è la corresponsione di tutti i beni¹⁸² che siano necessari per permettere al familiare lavoratore, e secondo alcuni autori

¹⁷⁹ È stato a tal fine sottolineato come, in siffatto contesto, si verifichi una sovrapposizione e conseguente confusione del piano familiare e del piano imprenditoriale che porta, infine, a ritenere che il diritto al mantenimento sia un diritto di credito che il familiare lavoratore può vantare nei confronti della famiglia intesa come collettività. Sul punto, cfr. V. PANUCCIO, *Impresa Familiare*, in *Enciclopedia del Diritto*, Aggiornamento IV, Milano, Giuffrè, 2000.

Sul punto cfr. inoltre M.C. ANDRINI, *L'Impresa Familiare*, in D. VITTORIA, M.C. ANDRINI, *Azienda Coniugale e Impresa Familiare*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, IX, Padova, CEDAM, 1989, pp. 160 e ss.; L. BALESTRA, *Attività d'Impresa e Rapporti Familiari*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 230 e ss.; V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 72 e ss.; G. GHEZZI, *Ordinamento della Famiglia, Impresa Familiare e Prestazione di Lavoro*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e di Procedura Civile*, 1971, *passim*; F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 183 e ss.

¹⁸⁰ In ciò è stata individuata la principale differenza con gli altri obblighi che derivano dai rapporti familiari, in quanto questi ultimi trovano il loro fondamento sullo status dei soggetti coinvolti e sui vincoli che li legano. In tal senso, G. PALMERI, *Regime Patrimoniale della Famiglia*, tomo II, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, Zanichelli, 2004, pp. 132 e ss.

¹⁸¹ La Cassazione, con sentenza a Sez. Un. n. 23676 del 6 novembre 2014 ha negato tale possibilità, la quale viene tuttavia sostenuta con forza da diverse voci in dottrina. In particolare, è stata sottolineata, in siffatto contesto, la difficoltà nell'individuazione del soggetto obbligato alla corresponsione del diritto di mantenimento. Sull'argomento, cfr. F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 185 e ss.

¹⁸² Il mantenimento, difatti, può essere corrisposto in denaro ovvero in natura.

anche al suo nucleo familiare,¹⁸³ di godere di un tenore di vita che sia commisurato alla condizione patrimoniale della famiglia dell'imprenditore,¹⁸⁴ di modo che egli abbia una sua indipendenza economica tale da permettergli di condurre uno stile di vita dignitoso e adeguato al livello del resto della famiglia.¹⁸⁵

A ben vedere, dunque, il diritto al mantenimento si distingue nettamente dal diritto agli alimenti delineato dagli artt. 433 e ss. cod. civ., sia per quanto riguarda i presupposti,¹⁸⁶ sia per quanto riguarda l'ampiezza del diritto medesimo,¹⁸⁷

¹⁸³ Sul punto, fra gli altri, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 72 e ss.; G. OPPO, *Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 480 e ss.

¹⁸⁴ In tal senso, cfr. F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 183 e ss.; L. BALESTRA, *Attività d'Impresa e Rapporti Familiari*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 230 e ss. Sebbene la condizione patrimoniale della famiglia sia l'unico parametro di quantificazione indicato dall'art. 230-bis cod. civ., non mancano tuttavia in dottrina alcuni autori che sostengono la necessaria commisurazione del diritto al mantenimento ad altri fattori esterni, quali la produttività e financo il patrimonio dell'impresa. Sul punto, cfr. A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Diritto di Famiglia: Legislazione, Dottrina, Giurisprudenza*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 1330 e ss.

¹⁸⁵ Sul punto cfr. L. BALESTRA, *Attività d'Impresa e Rapporti Familiari*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 227 e ss.

¹⁸⁶ Perché sussista il diritto alla corresponsione delle prestazioni alimentari, l'art. 438 cod. civ. richiede la presenza dello stato di bisogno in capo al soggetto alimentando. Al contrario, l'obbligo di mantenimento previsto dall'art. 230-bis non pone limiti di sorta, richiedendosi semplicemente che il familiare presti la propria opera all'interno della famiglia o dell'impresa familiare. In tal senso, fra gli altri, cfr. M.C. ANDRINI, *L'Impresa Familiare*, in D. VITTORIA, M.C. ANDRINI, *Azienda Coniugale e Impresa Familiare*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, IX, Padova, CEDAM, 1989, pp. 160 e ss.

Né a tal fine rilevano eventuali altre condizioni del soggetto, siano esse patrimoniali o personali, come obiettato da qualche voce in dottrina. Sul punto, cfr. G. OPPO, *Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 480 e ss., il quale fornisce un elenco meramente esemplificativo delle condizioni che, a suo parere, rilevarebbero a tal fine. In particolare, viene fatto riferimento, fra le altre cose, all'età del soggetto e alla sua situazione lavorativa e patrimoniale.

¹⁸⁷ Il diritto al mantenimento ex art. 230-bis è quantitativamente più ampio rispetto al mero diritto agli alimenti, in quanto nel primo caso al familiare lavoratore viene garantito un certo

nonostante non manchino voci discordanti che pongano a suo fondamento la sussistenza di uno stato di bisogno oggettivo del soggetto.¹⁸⁸

Caratteristica peculiare del diritto al mantenimento, che concorre peraltro alla sua distinzione rispetto agli ulteriori diritti patrimoniali riconosciuti in capo ai familiari lavoratori, è la sua indipendenza rispetto all'attività d'impresa, nella misura in cui esso spetta in capo ai soggetti legittimati, e deve dunque essere loro corrisposto, in egual misura e, soprattutto, a prescindere dall'andamento dell'attività di impresa, fatta eccezione per il caso in cui il cattivo andamento dell'attività si ripercuota sulle condizioni patrimoniali della famiglia, sulla base delle quali viene determinato l'ammontare del mantenimento medesimo.¹⁸⁹

Alcuni problemi circa la quantificazione del diritto al mantenimento previsto dall'art. 230-*bis* cod. civ. sono stati rilevati in dottrina relativamente ai casi nei quali vi sia la coesistenza di più obblighi che presentino delle caratteristiche sostanziali molto simili. In siffatto contesto la dottrina è solita individuare il soggetto obbligato, precisando che nel caso in cui gli obblighi vadano a gravare su un solo soggetto non si riscontrano problemi di cumulo o di conflitto.¹⁹⁰ Al contrario,

tenore di vita, mentre nel secondo caso viene assicurato semplicemente il soddisfacimento delle esigenze primarie e strettamente necessarie del soggetto beneficiario. Sull'argomento cfr. E. QUADRI, *L'Adeguamento Monetario degli Assegni Periodici con Funzione Assistenziale*, in *Giurisprudenza Italiana*, IV, 1980, p. 50; F. BOCCHINI, E. QUADRI, *Diritto Privato*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 329 e ss.; C. ARGIROFFI, *Degli Alimenti*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2009, *passim*.

¹⁸⁸ In tal senso, cfr. V. PANUCCIO, *Impresa Familiare*, in *Enciclopedia del Diritto*, Aggiornamento IV, Milano, Giuffrè, 2000, *passim*.

¹⁸⁹ Sul punto, cfr. ID., *ibidem*.

In dottrina è stato inoltre sottolineato come l'obbligo di corrispondere il mantenimento al familiare lavoratore non venga meno neanche nel caso in cui l'impresa stia attraversando un periodo di perdite. In tal senso cfr. M. TANZI, *Impresa Familiare*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, I) *Diritto Commerciale*, XVI, Roma, 1989, *passim*.

¹⁹⁰ In tal senso, cfr. F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 187 e ss.; V. COLUSSI,

qualora vi siano diversi obblighi gravanti su più soggetti la dottrina maggioritaria tende ad escludere l'ipotesi del cumulo fra le varie obbligazioni,¹⁹¹ prediligendo soluzioni più vicine all'ottica della solidarietà familiare, quali sono quelle del conflitto degli obblighi¹⁹² o, più frequentemente, del concorso fra gli stessi.¹⁹³

Impresa Familiare, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 72 e ss.; G. PALMERI, *Regime Patrimoniale della Famiglia*, tomo II, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, Zanichelli, 2004, pp. 134 e ss., il quale peraltro sottolinea come in questo caso il problema sia sostanzialmente di natura teorica, in quanto «in una simile ipotesi la questione si risolve in termini di quantificazione».

¹⁹¹ L'ipotesi del cumulo fra i vari obblighi gravanti su soggetti diversi viene rigettata dalla dottrina maggioritaria in quanto tende ad una eccessiva materializzazione dell'istituto, che viene ridotto ad una mera valutazione economica dell'attività svolta dal familiare al fine di corrispondergli la somma di denaro corrispondente, indipendentemente dall'effettivo bisogno del percipiente che è alla base del principio solidaristico connaturato ai rapporti familiari. In senso contrario, cfr. G. AMOROSO, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1998, pp. 90 e ss.; G. BARALIS, R. BARONE, *Impresa Individuale, Associazione in Partecipazione e Società, in Relazione alla Comunione Legale dei Beni: Aspetti Civilistici e Tributari, testo presentato quale relazione al XXIV Congresso nazionale del Notariato tenutosi a Bologna dal 5 al 10 ottobre 1980*, in *Rivista del notariato*, VI, 1980, pp. 1438 e ss.

¹⁹² Qualora un soggetto sia titolare di diversi diritti di mantenimento a vario titolo (ad esempio, da un lato il diritto al mantenimento da parte del familiare imprenditore e dall'altro lato il diritto al mantenimento da parte del coniuge separato), potrebbe verificarsi un conflitto tra questi obblighi gravanti su soggetti diversi, facendo in modo che gli obblighi diversi dall'obbligo principale (riconosciuto nel diritto al mantenimento del familiare imprenditore), seppur per il solo intervallo di tempo nel quale si trovino a coesistere, vengano meno o quantomeno si rendano meramente complementari ad esso in relazione al loro diverso ammontare. In tal senso, cfr. G. PALMERI, *Regime Patrimoniale della Famiglia*, tomo II, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, Zanichelli, 2004, pp. 134 e ss.

¹⁹³ La dottrina maggioritaria è concorde nel prediligere la soluzione del concorso fra i vari obblighi gravanti su più soggetti. In tal modo, difatti, è possibile operare un'attenta disamina relativamente all'effettivo contributo che un soggetto operi all'interno della famiglia, sia sul piano patrimoniale, sia sul piano lavorativo. Ed è in siffatto contesto, in particolare, che la dottrina afferma il principio di compenetrazione del diritto di mantenimento con gli altri obblighi che pur traggono la loro legittimazione dai vincoli familiari, i quali sono da un lato distinti, e dall'altro lato indissolubilmente connessi. Ben si comprende, dunque, come, in quest'ottica, l'obbligo di mantenimento vada a condizionare anche l'obbligo di contribuzione che i singoli individui hanno nei confronti dei bisogni familiari.

È stato sottolineato, tuttavia, che tale reciproca incidenza dei diversi obblighi non faccia comunque venir meno la natura corrispettiva dell'obbligo di mantenimento delineato dall'art. 230-

In definitiva, è orientamento largamente maggioritario in dottrina e giurisprudenza che l'obbligo al mantenimento delineato dall'art. 230-*bis* cod. civ. altro non sia che un'obbligazione a carattere corrispettivo, la cui natura non viene sostanzialmente alterata neanche dal fatto che essa vada a contemperarsi con altre prestazioni a carattere patrimoniale che possano configurarsi in capo ai familiari coinvolti, e che essa si presenti come compenso per l'attività lavorativa prestata dal familiare collaboratore all'interno della famiglia o dell'impresa familiare, seppur non commisurato in proporzione alla quantità e alla qualità dell'effettiva opera lavorativa.

III.4.2. Il diritto di partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda

Oltre al diritto al mantenimento, l'art. 230-*bis* cod. civ. stabilisce che in capo ai familiari lavoratori che prestino la loro opera lavorativa all'interno della famiglia o dell'impresa familiare vengano riconosciuti ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto di partecipazione agli utili realizzati dall'impresa e ai beni acquistati mediante il loro impiego, nonché il diritto di partecipazione agli incrementi dell'azienda. Se tali diritti possono, ad una prima occhiata, apparire di semplice portata, appare invero pacifico che essi presentino delle insidie, stante anche la talvolta eccessiva vaghezza dell'art. 230-*bis* cod. civ.

In primo luogo, la norma codicistica riconosce ai familiari lavoratori un diritto di partecipazione agli utili,¹⁹⁴ intesi pacificamente in dottrina come il disavanzo

bis cod. civ., il quale, dunque, si configura come compenso per l'attività lavorativa prestata dal familiare lavoratore all'interno della famiglia o dell'impresa familiare, seppur non commisurato in proporzione alla quantità e alla qualità dell'effettiva opera lavorativa.

¹⁹⁴ La nozione di utile può essere mutuata dall'ambito economico, non essendo fornita una definizione all'interno dell'ordinamento giuridico. Una ricostruzione dottrinale, pacificamente accettata da tutti gli autori, fornisce una definizione di ampio respiro, intendendo l'utile come la «eccedenza di un patrimonio (netto) rispetto ad un patrimonio primitivo (capitale).» In tal senso, cfr. F. FERRARA JR., F. CORSI, *Gli Imprenditori e le Società*, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 184 e ss.,

fra il valore del patrimonio dell'impresa in un dato momento rispetto a quello dello stesso patrimonio considerato in un momento antecedente,¹⁹⁵ i quali risultino a seguito dell'accertamento effettuato dall'imprenditore.¹⁹⁶

Il diritto di partecipazione sorge in capo ai familiari lavoratori nel momento in cui vengono prodotti degli utili all'interno dell'impresa, anche se ciò non comporta la loro necessaria distribuzione ai soggetti interessati.¹⁹⁷ Presupposto fondamentale posto dall'art. 230-*bis* cod. civ. per il riconoscimento di tale diritto è che i familiari lavoratori abbiano prestato continuativamente la loro opera

e F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 194 e ss.

¹⁹⁵ Può essere assunto a momento iniziale a partire dal quale considerare il patrimonio anche il momento di inizio della prestazione dell'opera lavorativa da parte del familiare lavoratore. Sul punto, fra gli altri, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 72 e ss.

¹⁹⁶ La cadenza dell'accertamento non è fissata dalla legge, potendo esso essere effettuato al termine dell'attività di impresa, ovvero periodicamente. Cfr. F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 194 e ss.

¹⁹⁷ In tal senso, in dottrina si è soliti distinguere fra il diritto di partecipazione agli utili, che sorge nel momento in cui vi sia la produzione di profitti, e il diritto alla distribuzione degli stessi, la cui origine è indipendente e non necessariamente coincidente con il primo. L'orientamento maggioritario prevede che la decisione venga rimessa alla maggioranza dei familiari all'interno dell'impresa, anche in considerazione del fatto che la norma codicistica attribuisce proprio alla maggioranza dei familiari il potere di decidere sulle modalità di impiego dei profitti. In tal senso, cfr. G. AMOROSO, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1998, pp. 90 ss.; M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 27 e ss.

Parte della dottrina nega addirittura che venga riconosciuto un diritto alla distribuzione periodica degli utili in capo ai familiari lavoratori. Di diverso avviso F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 194 e ss., il quale riconosce un tale diritto in capo ai familiari lavoratori, pur precisando che esso possa sempre venir meno a seguito di una decisione contraria da parte della maggioranza dei familiari all'interno dell'impresa.

lavorativa¹⁹⁸ all'interno della famiglia o dell'impresa, sebbene buona parte della giurisprudenza¹⁹⁹ richieda anche la sussistenza di un accrescimento della produttività dell'impresa apportato dal familiare mediante la propria opera lavorativa, orientamento peraltro criticato dalla dottrina maggioritaria, la quale sottolinea, al contrario, la non compatibilità di tale principio con le finalità perseguite dal legislatore.

Andranno dunque innanzitutto scomutate dall'importo lordo dei profitti tutte le passività che l'impresa ha dovuto affrontare, nonché tutte le prestazioni effettuate dall'imprenditore per assolvere al suo obbligo di mantenimento nei confronti dei familiari lavoratori.²⁰⁰

¹⁹⁸ Per attività di lavoro continuativa si intende una «attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno» così come precisato dalla Cassazione Civ. n. 5603, del 18 aprile 2002.

¹⁹⁹ In tal senso, Cassazione Civ. SS.UU. n. 89, del 4 gennaio 1995, che ha chiarito come «È vero che l'art. 230-*bis* cod. civ. considera titolo per partecipare a detta impresa la prestazione in modo continuativo dell'attività di lavoro nella famiglia, tuttavia, dovendosi tale attività tradursi (in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato) in una quota di partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda, tale quota non può che essere determinata in relazione all'accrescimento della produttività dell'impresa, procurato dall'apporto dell'attività del partecipante», e Cassazione Civ. n. 5603, del 18 aprile 2002, che ha ribadito «Ai fini del riconoscimento dell'istituto - residuale - della impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova sia dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'accrescimento della produttività della impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi).»

²⁰⁰ Se così non fosse, l'imprenditore si troverebbe in una situazione di svantaggio rispetto ai propri familiari i quali prestino la loro opera lavorativa all'interno della famiglia o dell'impresa, in quanto si verrebbe di frequente a creare il paradossale scenario nel quale colui che ha investito le proprie forze e risorse all'interno dell'impresa, sopportando anche il rischio imprenditoriale, non solo non vedrebbe riconosciuto in capo a sé un guadagno maggiore, ma potrebbe non percepire alcun guadagno, ritrovandosi in una posizione notevolmente ed ingiustamente svantaggiata rispetto ai propri familiari. In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, in Cass. Civ., n. 17057, del 23 giugno 2008, in conferma dell'orientamento già adottato in Cassazione Civ. n. 4057 del 2 aprile 1992. In dottrina, tale orientamento è accolto, fra gli altri, anche da F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 194 ss.; G. AMOROSO, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1998, pp. 90 ss.

Una volta scomutate le passività e gli oneri gravanti sull'imprenditore, gli utili potranno essere distribuiti tra i familiari lavoratori ovvero possono reimpiegati nell'azienda, ovvero ancora utilizzati per l'acquisto di beni.²⁰¹ Qualora vengano ridistribuiti tra i familiari, sorge un problema di natura sostanziale circa le modalità di determinazione delle quote spettanti ad ogni singolo individuo. L'unico criterio indicato dall'art. 230-*bis* cod. civ., difatti, è la proporzionalità della partecipazione alla quantità e qualità del lavoro prestato all'interno dell'impresa familiare. Non può non colpire l'estrema vaghezza della disposizione codicistica, che lascia aperti i più disparati scenari, tutti puntualmente ipotizzati dalla dottrina.

Orientamento dominante, invero, è che debba essere determinata o quantomeno tenuta in considerazione la quota maggioritaria spettante all'imprenditore, potendo questa, se più conveniente, anche essere calcolata in via residuale a seguito dell'attribuzione delle quote ai familiari partecipanti all'impresa. Sul punto non mancano voci contrarie,²⁰² sostenitrici dell'uguaglianza, ai fini della partecipazione agli utili, dell'imprenditore agli altri familiari lavoratori, le quali sono state tuttavia tacitate dalla dottrina maggioritaria di eccessiva noncuranza nei confronti della posizione del familiare imprenditore, il quale, nel caso in cui non si tenesse conto della sua situazione giuridica, si ritroverebbe a investire denaro e risorse, accollandosi il rischio d'impresa, senza tuttavia avere tornaconto alcuno.²⁰³

²⁰¹ La Cassazione chiarisce che, qualora non vi sia un diverso accordo, gli utili sono naturalmente destinati ad essere reimpiegati nell'azienda o nell'acquisto di beni. Cfr. Cassazione Civ. n. 5448 dell'8 marzo 2011.

²⁰² In tal senso, M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 36 e ss.

²⁰³ A favore di questo orientamento, fra gli altri, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 72 e ss.; F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 194 e ss.

Anche la Cassazione si è dimostrata concorde con questo orientamento. Sul punto cfr. Cassazione Civ. n. 1917 del 6 marzo 1999.

Le quote dei familiari lavoratori dovranno essere calcolate in conformità con il principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato dal soggetto, e in ciò sta la croce e delizia di tale disposizione, non essendo indicato dal legislatore alcun criterio di valutazione patrimoniale delle varie prestazioni poste in essere dai familiari e coesistendo, all'interno dell'impresa, attività di varia e trasversalmente diversa natura, tali da non permettere un raffronto agevole fra le stesse.²⁰⁴ Alla luce di ciò, dunque, la dottrina predilige la soluzione pattizia, affidando ad un accordo fra tutti i soggetti interessati il compito di determinare le quote spettanti a ciascuno o il criterio proporzionale da applicare per la determinazione delle somme da attribuire ai vari soggetti.²⁰⁵ Qualora non si addivenga ad un accordo, la decisione dovrebbe essere attribuita alla maggioranza dei familiari partecipanti all'impresa.²⁰⁶

²⁰⁴ Si pensi, a titolo di esempio, al lavoro manuale prestato all'interno dell'impresa, da un lato, e al lavoro domestico prestato all'interno della famiglia, dall'altro. Per alcuni autori si tratterebbe essenzialmente della stessa mansione, svolta in due contesti diversi. In tal senso, cfr. M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 40 e ss. Per altri autori, al contrario, il lavoro domestico, quale è la cura dei figli, si pone su di un livello più alto, essendo un lavoro delicato ed estremamente difficile dal punto di vista psichico e fisico. In tal senso, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 72 e ss.

²⁰⁵ Sul punto si sono espressi diversi autori, i quali hanno sottolineato come un eventuale accordo fra gli interessati non possa comunque andare a cancellare il criterio della proporzionalità, a fronte dell'asserita natura imperativa dell'art. 230-*bis* cod. civ. In tal senso, fra gli altri, F. PRO - SPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 201 e ss.

In realtà, come già argomentato *supra*, la norma codicistica non è norma imperativa, ma ha carattere imperativo solo se considerata nel suo carattere residuale e dunque solo in mancanza di un patto contrario o difforme da quanto disposto dall'art. 230-*bis* cod. civ.

²⁰⁶ In questo senso, cfr. A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Diritto di Famiglia: Legislazione, Dottrina, Giurisprudenza*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 1345 e ss. Di diverso avviso M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 40 e ss., che sostiene come una tale decisione spetti all'imprenditore, anche al fine di evitare abusi della maggioranza. A tale osservazione è stato obiettato che i soci minoritari possono comunque presentare ricorso al giudice contro le decisioni che ritengano ingiuste. In tal senso, infatti, G. VIDIRI, *Profili Giuslavoristici dell'Impresa Familiare*, in *Giurisprudenza Italiana*, IV, 1988.

Nel caso in cui, tuttavia, gli utili non vengano distribuiti tra i familiari, essi potranno essere utilizzati per l'acquisto di beni aziendali o extra aziendali, nei confronti dei quali i partecipanti all'impresa hanno comunque un diritto di partecipazione. Se una parte della dottrina tende a vedere, in questo diritto, un modo per creare una comproprietà dei vari partecipanti all'impresa sui beni,²⁰⁷ da cui con-seguirebbe l'applicazione della normativa in materia di comunione, con tutti i pro e i contro di essa, è pur vero che la dottrina maggioritaria tende a negare ogni pregio a questo orientamento, considerato come foriero di incertezze derivanti dal fatto che il criterio legale per la determinazione delle quote comporta l'assunzione di riferi-menti troppo vaghi e mutevoli nel tempo, che vanno ad aggiungersi all'incertezza per i terzi, derivante dalla mancanza di una previsione vincolante circa la pubblicità delle vicende dell'impresa familiare. In ragione di quanto esposto, dunque, la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che il diritto di partecipazione ai beni acquistati mediante gli utili non distribuiti altro non sia che un diritto di credito che i familiari lavoratori vantano nei confronti dell'imprenditore, nel cui patrimonio tali beni si trovano.²⁰⁸

Da ultimo, l'art. 230-*bis* cod. civ. riconosce ai familiari lavoratori un diritto di partecipazione agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, inten-dendosi con questa locuzione qualunque maggiorazione relativa all'esercizio dell'attività di impresa che venga operata al patrimonio dell'impresa medesima.²⁰⁹

²⁰⁷ In tal senso, C.M. BIANCA , *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 503 e ss., che sostiene peraltro la natura collettiva dell'impresa familiare. Dello stesso avviso, tuttavia, anche M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 28 e ss., nonostante sostenga la natura individuale dell'impresa familiare.

²⁰⁸ In questo modo viene, dunque, ulteriormente confermata la natura individuale dell'im-presa familiare. Cfr. L. CARRARO , G. OPPO , A. TRABUCCHI, *Commentario alla Riforma del Diritto di Famiglia*, Tomo I, Padova, CEDAM, 1977, p. 505.

²⁰⁹ Secondo una parte della dottrina, i beni acquistati mediate gli utili che siano destinati all'esercizio dell'impresa sono da ricondurre nell'ambito degli incrementi. Sul punto, cfr. M. GHI-DINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 28 e ss.

Come detto è ricompreso anche il già citato avviamento, inteso come capacità di profitto del complesso aziendale²¹⁰ e che ricomprende nel suo alveo tutte quelle situazioni riconducibili all'azienda, dai rapporti con i clienti alla organizzazione dei beni all'interno dell'azienda stessa.²¹¹ Anche nel caso della partecipazione agli incrementi dell'azienda, la dottrina concorda circa la natura creditizia del diritto spettante in capo ai familiari lavoratori nei confronti dell'imprenditore, nonostante il suo soddisfacimento debba essere posticipato in un secondo momento, vale a dire nel momento in cui venga a cessare la prestazione di lavoro ovvero l'impresa. Tale impostazione appare del tutto pacifica, anche in virtù del fatto che gli incrementi dell'azienda, essendo parte integrante e costitutiva della stessa, non possano, in costanza di impresa, non essere nella disponibilità dell'imprenditore.²¹²

Va sottolineato, inoltre, che anche nel caso degli incrementi le quote spettanti ai familiari partecipanti all'impresa familiare vengono calcolate in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto all'interno dell'impresa, analogamente a quanto stabilito dall'art. 230-*bis* cod. civ. per la partecipazione agli utili e ai beni acquistati. La stessa vaghezza, dunque, colpisce tutte le categorie enunciate dalla

Secondo altra parte della dottrina, invece, gli acquisti sarebbero da escludere dall'alveo degli incrementi, ma tale obiezione appare puramente concettuale, essendo sterile sul piano pratico in quanto acquisti ed incrementi sono assoggettati alla stessa disciplina di attribuzione ai familiari lavoratori. Sul punto, cfr. F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 209 e ss.

²¹⁰ In questo senso, cfr. G. AULETTA, *Avviamento*, in *Enciclopedia del Diritto*, IV, Milano, Giuffrè, 1959, p. 2.

²¹¹ Il valore dell'avviamento è dato dal plusvalore fra gli utili registrati prima che un soggetto inizi a prestare la propria opera lavorativa all'interno dell'impresa e gli utili registrati in seguito all'insediamento del soggetto medesimo. Tale accertamento può essere effettuato nel momento in cui termini la prestazione lavorativa del familiare, ovvero in caso di cessazione dell'impresa, se anteriore. In tal senso, cfr. M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 31 e ss.

²¹² Sul punto concordano anche autori che pure propugnano per la contitolarità dei beni acquistati per mezzo degli utili non distribuiti. *Ex plurimis* M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 31 e ss.

disposizione, comportando la necessità, per l'imprenditore, di predisporre dei mezzi mediante i quali poter tenere traccia dell'andamento dell'impresa, gravando su di lui un preciso obbligo di rendiconto nei confronti degli altri familiari,²¹³ i quali tuttavia non hanno la possibilità di mettere in discussione le sue decisioni relative alla gestione ordinaria dell'impresa,²¹⁴ ma solo la possibilità di controllare, periodicamente e alla cessazione della partecipazione o dell'impresa, l'andamento della medesima al fine di verificare l'ammontare dei diritti patrimoniali a loro riconosciuti.

III.4.3. I diritti amministrativi derivanti dalla partecipazione all'impresa

Un terzo ordine di diritti attribuiti dall'art. 230-*bis* cod. civ. ai lavoratori che partecipino all'impresa familiare riguarda la possibilità ad essi riconosciuta di prendere decisioni riguardanti «l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa», sebbene in forma collegiale e a maggioranza dei voti.

Tale disposizione, sebbene vi siano delle opinioni discordanti, appare sottolineare il carattere individuale dell'impresa familiare,²¹⁵ in quanto se da un lato le

²¹³ È stato sottolineato, a tal fine, come tale scopo venga raggiunto mediante la compilazione e la conservazione dei registri contabili, che sono previsti obbligatoriamente per le imprese commerciali. Nel caso di imprese che non siano sottoposte all'obbligo delle scritture contabili, tuttavia, è orientamento dominante quello secondo il quale l'imprenditore deve comunque predisporre degli inventari e dei conti economici in maniera tale da rendere gli altri familiari partecipi dell'andamento dell'impresa. Al contrario, il piano di riparto sarebbe appannaggio della maggioranza dei familiari partecipanti all'impresa stessa. In questo senso, cfr. A. FINOCCHIARO, M. FINOCCHIARO, *Diritto di Famiglia: Legislazione, Dottrina, Giurisprudenza*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 1345 e ss.

²¹⁴ Viene negato ai familiari partecipanti all'impresa il diritto di controllo continuativo. In tal senso, cfr. M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 35 e ss.

²¹⁵ In tal senso, fra gli altri, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 75 e ss.; G. OPPO, *Impresa Familiare*, in G. CIAN, G.

decisioni che a norma dell'art. 230-*bis* cod. civ. devono essere assunte a maggioranza si snodano attraverso momenti delicati della vita dell'impresa, di converso è pur vero che non si realizza una situazione di cogestione dell'impresa: la loro rilevanza, infatti, sarà solo interna,²¹⁶ venendosi a creare in capo all'imprenditore che non rispetti le decisioni una mera responsabilità contrattuale,²¹⁷ peraltro avente carattere eventuale relativamente alla sola ipotesi in cui egli, con il suo operato difforme dalla determinazione del consesso dei familiari, abbia arrecato danno ad uno o più di essi.²¹⁸

Tale contemperamento della normativa è funzionale alla limitazione del potere, altrimenti eccessivo, riconosciuto in capo ai familiari relativamente alle decisioni riguardanti momenti salienti della vita dell'impresa, le quali dovrebbero essere invece di esclusiva competenza dell'imprenditore al fine di non ledere la sua libertà di iniziativa economica privata: è il solo imprenditore ad avere la titolarità dell'impresa, ed è a lui che, in ragione di tale titolarità, spetta la gestione dell'attività, con tutte le responsabilità che ne conseguono. Qualora si voglia accogliere l'orientamento della cogestione da parte dell'imprenditore e degli altri familiari, si dovrebbe pur ammettere un riconoscimento, in capo a questi ultimi, non solo dei poteri di gestione, ma

OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 492 e ss.; F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D.

BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 211 e ss.; M. TANZI, *Impresa Familiare*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, I) *Diritto Commerciale*, XVI, Roma, 1989, *passim*.

²¹⁶ Sul punto, cfr. G. OPPO, *Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 492 e ss.

²¹⁷ Sul punto si è più volte pronunciata la Cassazione, che ha peraltro chiarito l'esclusiva titolarità dell'impresa in capo all'imprenditore. Al riguardo, cfr. Cassazione Civ. n. 8959 del 25 luglio 1992, Cassazione Civ. n. 10412 del 4 ottobre 1995 e Cassazione Civ. n. 1917 del 6 marzo 1999.

²¹⁸ Qualora non vi sia un effettivo documento, l'imprenditore potrebbe non incorrere in alcuna sanzione. In questo senso, L. BALESTRA, *Attività d'Impresa e Rapporti Familiari*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 249 e ss.

anche e soprattutto del rischio d'impresa, con conseguente aggravamento della loro posizione, per la cui tutela è stata originariamente elaborata la norma.²¹⁹

Legittimati alla partecipazione per la formazione della volontà della maggioranza sono tutti i familiari che partecipino all'impresa familiare, sia mediante il proprio apporto lavorativo nell'impresa, sia tramite il proprio lavoro domestico all'interno della famiglia.²²⁰ La maggioranza viene calcolata per teste, in armonia con il carattere solidaristico alla base della norma,²²¹ e alla sua formazione concorre il voto di tutti i familiari, compresi coloro che non abbiano la piena capacità di agire, sebbene questi esprimano il proprio voto per mezzo dei loro rappresentanti legali.²²² È, invece, controverso se il voto spetti anche all'imprenditore: la dottrina dominante

²¹⁹ Al riguardo, cfr. ID., *ibidem*.

²²⁰ Secondo un orientamento minoritario, i familiari che prestino la loro opera lavorativa all'interno della famiglia ma non anche all'interno dell'impresa sarebbero esclusi dalla votazione, in forza della lettera dell'art. 230-*bis* cod. civ. che fa esclusivo riferimento ai «familiari che partecipano all'impresa stessa». In tal senso, M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 50 e ss.

Tale orientamento non pare tuttavia accettabile, in quanto si pone in aperto contrasto con la *ratio* primaria della norma, ovvero la tutela del lavoro del membro della famiglia, nonché con tutte le restanti disposizioni contenute all'interno della norma. Vieppiù, il tenore letterale dell'art. 230-*bis* cod. civ. deve essere inteso nel senso più ampio, andando a ricomprendere tutti i familiari presi in considerazione dalla norma. Sul punto vd. G. AMOROSO, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1998, pp. 60 e ss.; G. PALMERI, *Regime Patrimoniale della Famiglia*, tomo II, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, Zanichelli, 2004, pp. 153 e ss.

²²¹ Ogni familiare dispone di un voto, in modo che tutti i membri della famiglia abbiano lo stesso peso all'interno dell'«assemblea», e ciò anche in virtù del fatto che una votazione effettuata in relazione alle quote di interesse in capo a ciascuno sarebbe connotata da un carattere di forte incertezza, stante la vaghezza dei criteri di determinazione delle quote e l'impossibilità che esse vengano determinate a priori, in quanto devono essere relazionate all'opera lavorativa effettivamente svolta.

²²² Il voto verrà quindi espresso da un tutore nel caso di soggetto interdetto, ovvero dai genitori esercenti la patria potestà nel caso di un minore. Nel caso di soggetti inabilitati, soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno e minori emancipati verrà rispettata la normativa relativa alla loro capacità.

tende, in modo condivisibile sulla base dell'assunto letterale,²²³ ad escludere la sua partecipazione al voto, sottolineando la sua diversa posizione all'interno dell'impresa,²²⁴ che lo pone come destinatario delle decisioni dei familiari.²²⁵

I familiari possono, innanzitutto, assumere decisioni in materia di impiego degli utili e degli incrementi, stabilendo se questi debbano essere distribuiti fra di loro, ed eventualmente stabilendo tempi e modi,²²⁶ ovvero se debbano essere reimpiiegati all'interno dell'impresa, accantonati o impiegati per l'acquisto di beni.²²⁷

In secondo luogo, essi possono decidere in materia di questioni che afferiscono alla gestione straordinaria, ovvero tutte quelle questioni che eccedono la normale gestione dell'impresa.²²⁸

In terzo luogo, i familiari possono assumere decisioni in materia di indirizzi produttivi, con tutti i problemi interpretativi che tale formulazione introduce. In

²²³ Sul punto, cfr. G. OPPO, *Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 498 e ss.

²²⁴ Sono concordi con la diversa posizione dell'imprenditore rispetto agli altri familiari all'interno dell'impresa, fra gli altri, V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 75 e ss.; e F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 225 e ss., il quale peraltro sottolinea come i poteri gestori siano «strumentali alla tutela dei diritti a contenuto patrimoniale che spettano ai compartecipi».

²²⁵ Non mancano peraltro le voci contrarie. Al riguardo, va segnalato, fra gli altri, L. BALLESTRA, *Attività d'Impresa e Rapporti Familiari*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 255 e ss.

²²⁶ I familiari possono optare per una distribuzione *una tantum*, ovvero per una distribuzione periodica di utili e incrementi, andando ad indicare i criteri per la determinazione delle quote.

²²⁷ La decisione verrà eseguita materialmente dall'imprenditore, il quale potrà in ogni caso agire diversamente, fatta salva la sua responsabilità al risarcimento del danno eventualmente causato dalla sua condotta. In tal senso anche M. NUZZO, *L'Impresa Familiare*, in G. BONILINI, G. CATTANEO, *I Grandi Temi: il Diritto di Famiglia, tomo II: Il Regime Patrimoniale della Famiglia*, Torino, UTET, 2007, pp. 487 e ss.

²²⁸ Vengono ricondotti nell'alveo della gestione straordinaria tutti quegli atti che vadano ad alterare in maniera sostanziale l'attività oggetto dell'impresa ovvero la sua organizzazione, nonché quegli atti che si traducano nell'assunzione di obbligazioni.

particolare, una parte della dottrina sembra tracciare una linea nebulosa fra questo tipo di decisioni e gli atti di gestione straordinaria, traghettando alcuni atti di una categoria all'interno dell'altra.²²⁹ In realtà, gli autori non paiono concordare su un orientamento in particolare, in quanto mediante questo tipo di decisioni i familiari possono, seppur in linea generale, indirizzare la gestione e l'organizzazione dell'attività d'impresa,²³⁰ con il pericolo di una loro ingerenza negli affari di gestione ordinaria che mal si concilia con la natura individuale dell'impresa familiare.²³¹

Infine, l'art. 230-*bis* cod. civ. prevede che i familiari siano legittimati a decidere a maggioranza sulle questioni relative alla cessazione dell'impresa. Tale disposizione deve essere temperata con la libertà di iniziativa economica dell'imprenditore, unico legittimato ad assumere decisioni di tal genere. La disposizione in esame, dunque, deve essere intesa nel senso che i familiari possono cessare la loro partecipazione all'impresa familiare.²³² Secondo altra parte della dottrina la norma di cui trattasi permetterebbe ai familiari di poter determinare la cessazione dell'impresa

²²⁹ In particolare, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 79 e ss.; G. OPPO, *Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 500 e ss.

²³⁰ In tal senso, M. TANZI, *Impresa Familiare*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, I) *Diritto Commerciale*, XVI, Roma, 1989, *passim*.

²³¹ Tale posizione critica è stata assunta da F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 235 e ss.

²³² In questo senso, è stato sottolineato in dottrina come tale disposizione sia funzionale alla tutela dei diritti patrimoniali dei familiari, in quanto la mancata esecuzione delle decisioni così assunte da parte dell'imprenditore senza un giustificato motivo potrebbe portare al riconoscimento di una sua responsabilità al risarcimento dei danni causati ai familiari. In tal senso, V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 79 e ss.

in quanto familiare, con conseguente liquidazione della partecipazione di ogni singolo familiare che abbia votato a favore.²³³

Non sono posti dalla legge vincoli di forma o di pubblicità, anche in virtù della natura intrinseca dell'impresa familiare,²³⁴ né viene richiesta alcuna formalità per la formazione dell'assemblea,²³⁵ dell'espressione del voto²³⁶ o dell'adozione delle decisioni.²³⁷

Tali poteri decisionali vengono dunque riconosciuti in capo ai familiari al fine di permettere loro una partecipazione alla vita dell'impresa e di poter indirizzare e controllare l'attività gestionale dell'imprenditore,²³⁸ il quale sarà dunque tenuto al

²³³ I familiari che abbiano votato contro la cessazione dell'impresa potranno comunque continuare a prestare la loro opera lavorativa all'interno dell'impresa familiare, e dunque a partecipare ad essa. Allo stesso modo, l'imprenditore che voglia continuare la propria attività potrà farlo in tutta libertà. A tal fine è stato sottolineato come la decisione di cessare l'impresa assunta a maggioranza debba essere intesa come una «una pluralità di atti di recesso» che siano stati posti in essere dai familiari che abbiano votato a favore della cessazione. Sul punto, cfr. L. BALESTRA, *Attività d'Impresa e Rapporti Familiari*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 264 e ss.

²³⁴ Da un lato il carattere solidale dell'istituto, dall'altro lato la mera rilevanza interna delle decisioni assunte a maggioranza dai familiari, hanno indotto il legislatore a ritenere che non fosse necessaria alcuna disposizione particolare circa le modalità di formazione della volontà della maggioranza. In tal senso, cfr. L. BALESTRA, *Attività d'Impresa e Rapporti Familiari*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 255 e ss.

²³⁵ Non trovano applicazione le norme relative al voto assembleare. Cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 75 e ss.

²³⁶ Il voto può essere espresso con ogni mezzo, anche tacitamente.

²³⁷ Vi è assoluta libertà di forma anche per quanto riguarda l'adozione delle decisioni, così come è libera l'iniziativa della decisione, la quale può provenire da chiunque, anche dall'imprenditore.

²³⁸ Tali poteri di indirizzo e controllo permettono ai familiari di salvaguardare la loro posizione patrimoniale, potendo dare delle indicazioni alla gestione dell'imprenditore, e controllare il suo operato nei settori nei quali l'imprenditore possa andare ad incidere gli interessi e le posizioni degli altri familiari.

rispetto delle decisioni assunte a maggioranza, pena la sua responsabilità a risarcire il danno da lui eventualmente procurato.²³⁹

Relativamente a quanto disposto dal quarto comma dell'art. 230-*bis* cod. civ. in materia di intrasferibilità, da parte del familiare collaboratore nell'impresa familiare, del proprio diritto di partecipazione alla stessa, salvo il caso in cui tale trasferimento venga operato a favore dei familiari indicati al terzo comma della norma e vi sia il consenso unanime degli altri partecipanti, è da rilevarsi come la dottrina si sia alacramente interrogata riguardo la portata applicativa della disposizione in esame, in particolare ponendo l'accento sull'ampiezza del diritto di partecipazione effettivamente trasferibile e sottolineando come, in realtà, possa essere trasferito esclusivamente il diritto di partecipazione agli utili, ai beni acquistati e agli incrementi che un familiare possa già vantare in relazione ad una sua concreta opera lavorativa svolta all'interno dell'impresa,²⁴⁰ negando in questo modo anche la trasferibilità dei diritti amministrativi che permetterebbero la partecipazione del soggetto subentrante al processo decisionale della maggioranza.²⁴¹

²³⁹ G. CASSANO, *Manuale del Nuovo Diritto di Famiglia*, Piacenza, La Tribuna, 2002, pp. 774 e ss.

²⁴⁰ In tal senso, cfr. G. OPPO, *Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 500 e ss.; F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 239 e ss.

Non mancano peraltro opinioni discordanti, che sostengono la possibilità di trasferire il diritto di partecipazione nella sua interezza, comprensivo, dunque, della posizione soggettiva che il familiare possa vantare all'interno dell'impresa familiare. Secondo altri autori, inoltre, vi sarebbe un vero e proprio diritto, in capo al soggetto che va ad acquisire la quota del familiare partecipante, a prestare la propria opera lavorativa all'interno dell'impresa; l'esistenza di tale diritto viene peraltro negata dalla dottrina maggioritaria. Sul punto, cfr. M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 68 e ss.; M.C. ANDRINI, *L'Impresa Familiare*, in D. VITTORIA, M.C. ANDRINI, *Azienda Coniugale e Impresa Familiare*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, IX, Padova, CEDAM, 1989, pp. 258 e ss.

²⁴¹ Il diritto di partecipazione al processo decisionale della maggioranza, infatti, appare strettamente connesso con la concreta partecipazione collaborativa all'interno dell'impresa, quale è

Secondo tale impostazione, l'ingresso nell'impresa familiare di un soggetto terzo, seppur familiare ricompreso nel novero di cui al terzo comma dell'art. 230-*bis* cod. civ., rientrerebbe nelle competenze esclusive dell'imprenditore, ovvero nelle materie di competenza della maggioranza qualora lo si volesse ricomprendere nell'ambito della gestione straordinaria, ma in nessun caso potrebbe essere effettuato arbitrariamente ad opera di uno dei familiari partecipanti, a maggior ragione nel caso in cui il beneficiario sia un familiare che non collabori all'impresa né abbia intenzione di farlo all'indomani dell'acquisto della partecipazione.²⁴² Né avrebbe senso ipotizzare un trasferimento a favore del familiare che sia già *jure proprio* titolare di una partecipazione all'impresa familiare.²⁴³

Sebbene l'impostazione non paia condivisibile, ad essa va riconosciuto il pregio di offrire vari e interessanti spunti. È parere di chi scrive, infatti, che la previsione circa l'intrasferibilità del diritto di partecipazione abbia sì ad oggetto unicamente i diritti patrimoniali derivanti dalla collaborazione, e non sia dunque da intendere in senso atecnico quale diritto di continuare la propria collaborazione nell'ambito dell'impresa familiare, ma debba altresì essere interpretativamente commisurata allo scopo che, presumibilmente, il legislatore si era prefissato in sede di

la prestazione dell'opera lavorativa. Negando la possibilità che il soggetto subentrante abbia il diritto a continuare il rapporto di lavoro all'interno dell'impresa, viene in questo modo preclusa anche l'eventualità della sua partecipazione al voto per l'adozione delle decisioni a maggioranza. In tal senso, F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 239 e ss. Non pare invece persuasa da questo orientamento altra parte della dottrina, la quale teorizza una distinzione tra la partecipazione di un soggetto all'impresa e la prestazione di lavoro svolta all'interno dell'impresa medesima. Sul punto, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 80 e ss.

²⁴² V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 82 e ss.

²⁴³ M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, p. 68, nonché, pur argomentando diversamente, V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, p. 83.

stesura. In tal senso, il carattere tralativamente retributivo²⁴⁴ dei crediti riconosciuti in materia di liquidazione della partecipazione non può conciliarsi con un divieto *tout court* di trasferimento degli stessi, dovendosi dunque ragionevolmente ritenere che la limitazione al trasferimento degli stessi sia tesa a precludere ogni possibile intervento esterno che possa compromettere l'integrità patrimoniale del complesso aziendale, ivi inclusa l'aggregabilità degli stessi da parte dei creditori del familiare collaboratore.²⁴⁵ Secondo questo approccio, dunque, il divieto opererebbe solo in costanza del rapporto di impresa familiare nell'ambito del quale il diritto di partecipazione sorge, impostazione peraltro confortata dalla non esigibilità degli stessi se non nell'ambito di una di quelle ipotesi di estinzione dell'impresa familiare.²⁴⁶

III.4.4. Il diritto di prelazione sull'azienda

Il quinto comma dell'art. 230-*bis* cod. civ. dispone che «in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.»

Tale disposizione completa il quadro già delineato dai commi precedenti, prevedendo uno strumento che permette, da un lato, di preservare il carattere familiare dell'impresa e, dall'altro lato, di assicurare un certo livello di continuità all'interno dell'impresa stessa²⁴⁷ qualora la figura dell'imprenditore dovesse mutare

²⁴⁴ *Ex plurimis*, R. COSTI, *Lavoro e Impresa nel Nuovo Diritto di Famiglia, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, Giuffrè, 1976, p. 65.

²⁴⁵ In senso analogo, sebbene sulla scorta di differenti considerazioni, F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 242.

²⁴⁶ Cfr. *amplius* III.5.3.

²⁴⁷ Sulla questione si è acceso un vivace scambio di opinioni fra chi rinviene la *ratio* della disposizione nella preservazione del carattere familiare dell'impresa, chi la individua nella tutela

dal punto di vista soggettivo, pur nel rispetto degli interessi di quest'ultimo, il quale può in ogni caso disporre liberamente della propria azienda.²⁴⁸

Legittimati ad avvalersi della prelazione sono tutti i familiari che collaborino all'interno della famiglia o dell'impresa familiare,²⁴⁹ i quali dispongono di quote uguali²⁵⁰ e possono esercitare il proprio diritto in maniera individuale o congiunta

dell'interesse dei familiari lavoratori al mantenimento della propria posizione, e chi, al contrario, afferma che la norma sia volta a favorire l'acquisto dell'azienda ad opera dei familiari lavoratori, in questo modo garantendo la continuità dell'impresa, mediante il riconoscimento del lavoro come titolo preferenziale a tal fine. Per una più accurata disamina delle varie teorie dottrinali, cfr. F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 284 ss.

²⁴⁸ L'unico limite che viene posto all'imprenditore riguarda la scelta dell'acquirente, che viene ovviamente imposto dalla legge. Il soggetto legittimato che voglia far valere il proprio diritto di prelazione, infatti, sarà tenuto al pagamento della somma che l'imprenditore avrebbe ottenuto da un acquirente terzo. Al riguardo, *ex plurimis*, V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 84 ss.; L.V. MOSCARINI, *Prelazione*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV, Milano, Giuffrè, 1985.

²⁴⁹ Non pare ammissibile l'opinione contraria che svisciva il lavoro prestato dal familiare esclusivamente all'interno della famiglia, escludendo tale soggetto dal novero dei legittimati all'esercizio del diritto di prelazione, espressa in M.C. ANDRINI, *L'Impresa Familiare*, in D. VITTORIA, M.C. ANDRINI, *Azienda Coniugale e Impresa Familiare*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, IX, Padova, CEDAM, 1989, pp. 268 ss. In senso contrario, invece, L. BALESTRA, *Attività d'Impresa e Rapporti Familiari*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 281 ss.

²⁵⁰ Il diritto di prelazione viene riconosciuto, dunque, a prescindere dalla quantità e qualità del lavoro prestato all'interno dell'impresa, nonché in maniera indipendente dal diritto già esigibile agli utili, ai beni acquistati e agli incrementi. Ciò in ragione del fatto che i diritti di partecipazione già maturati comportano il diritto alla liquidazione della quota del familiare nel momento in cui cessi il rapporto di lavoro, evento che, come è ovvio, si verifica in caso di trasferimento d'impresa. Altro elemento che corrobora questa tesi è invero la lettera dell'art. 732 cod. civ., al quale viene fatto espresso rinvio dall'art. 230-bis e il cui secondo comma dispone che «Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.» Sul punto, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 84 ss., e L. BALESTRA, *Attività d'Impresa e Rapporti Familiari*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 291 ss.

Non mancano, peraltro, voci contrarie, le quali giungono alla conclusione che le quote possano anche differire le une dalle altre. In tal senso, cfr. M. TANZI, *Impresa Familiare*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, I) *Diritto Commerciale*, XVI, Roma, 1989, *passim*.

agli altri partecipanti all'impresa,²⁵¹ a prescindere dall'identità dell'acquirente.²⁵²

È pacifico che il diritto di prelazione possa riguardare l'azienda nella sua interezza, ovvero una sua parte; al contrario, non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di prelazione nei confronti di un singolo bene, se non nell'ipotesi in cui esso abbia un ruolo preminente tale da non potersi proseguire l'attività di impresa in sua mancanza, ovvero in cui il bene nella pratica si identifichi con l'azienda.²⁵³

Ulteriore requisito fondamentale perché sorga il diritto di prelazione è la titolarità dell'azienda in capo all'imprenditore.²⁵⁴ Le due ipotesi previste dall'art. 230-

²⁵¹ Viene ricompreso nel novero dei soggetti legittimati il familiare che abbia votato a favore dell'alienazione dell'azienda, anche se con il suo voto si sia arrivati alla maggioranza in tal senso, e sempre che egli non abbia rinunciato a tale diritto, in maniera espressa o tacita. Sul punto, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 84 ss.; F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 311 ss., che sottolinea peraltro come il comportamento dei familiari partecipanti all'impresa familiare che induca il terzo acquirente a fare legittimo affidamento sul fatto che essi non abbiano interesse ad esercitare il loro diritto di prelazione, costituisce una forma di rinuncia tacita a tale diritto.

²⁵² Il diritto di prelazione, infatti, opera anche quando l'acquirente non sia un terzo estra-neo all'impresa, ma sia un familiare che operi all'interno dell'impresa stessa. In tal senso, cfr. G. OPPO, *Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 507 ss.

²⁵³ Più controversa è la questione dell'alienazione di una quota di proprietà dell'azienda. Sebbene una parte della dottrina tenda a negarlo, la dottrina maggioritaria è concorde nel ritenere che vi sia diritto di prelazione dei familiari qualora l'imprenditore contitolare dell'azienda decida di cedere la propria quota dell'azienda medesima. Sul punto, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 84 ss.

²⁵⁴ Il familiare imprenditore, dunque, deve essere proprietario dell'azienda, ovvero godere a titolo di altro diritto reale. La dottrina non accoglie l'interpretazione estensiva di tale diritto, fino a ricomprendere il caso in cui i familiari possano esercitare il diritto di prelazione anche qualora l'azienda sia di proprietà di terzi estranei all'impresa familiare.

Al riguardo, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 84 ss., e G. OPPO, *Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 507 ss.

bis cod. civ. al verificarsi delle quali sorge il diritto di prelazione sono infatti quelle del trasferimento di azienda e della divisione ereditaria.²⁵⁵

Per quanto concerne il trasferimento di azienda, il diritto di prelazione viene riconosciuto solo in presenza di due presupposti, vale a dire l'onerosità dell'operazione e la fungibilità della prestazione corrispettiva.²⁵⁶

Per un'interpretazione estensiva del diritto di prelazione, cfr. G. PALMERI, *Regime Patrimoniale della Famiglia*, tomo II, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, Zanichelli, 2004, pp. 181 ss.

²⁵⁵ «È sufficiente, ai fini dell'operatività della prelazione di cui all'art. 230-*bis*, comma 5, cod. civ., una volta accertata la partecipazione continuativa all'attività, che vi sia stato un trasferimento d'azienda affinché il familiare partecipe possa essere messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto, risultando del tutto ininfluenza che la cessione avvenga mediante conferimento in una società di persone, di cui il titolare dell'azienda stessa conservi un ruolo dominante quale socio illimitatamente responsabile ed amministratore, poiché la norma tutela il familiare estromesso e non colui che sia stato incluso nella vicenda traslativa, senza che rilevi il requisito dell'estraneità di cui all'art. 732 c.c., norma richiamata dall'art. 230-*bis* cod. civ. solo "in quanto compatibile"» Cfr. Cas-sazione Civ. n. 10147 del 21 aprile 2017.

²⁵⁶ Tali requisiti sono stati elaborati partendo dalla nozione generale di prelazione, intesa come «il diritto di un determinato soggetto ad essere preferito ad altri nell'acquisto di un determinato oggetto, per il caso che il proprietario intenda alienarlo, a parità di condizioni offerte dal terzo. [...] In questo senso la parità di condizioni costituisce connotato essenziale e caratterizzante della figura: il quale connotato presuppone a sua volta imprescindibilmente altri due dati: che l'alienazione rispetto alla quale la prelazione venga profilata sia un'alienazione a titolo oneroso, tale cioè da procurare all'alienante una prestazione corrispettiva della dismissione del diritto alienato; che detta prestazione corrispettiva sia una prestazione fungibile, e quindi suscettibile di essere procurata all'alienante, oltre che dal terzo aspirante acquirente con cui egli abbia contrattato, anche dall'avente diritto a prelazione, senza che la sostituzione di un soggetto ad un altro incida, neppure minima-mente, sulla sostanza degli interessi dell'alienante.» In tal senso, cfr. L.V. MOSCARINI, *Prelazione*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV, Milano, Giuffrè, 1985.

Alla luce di ciò, viene esclusa la possibilità che possa essere esercitato il diritto di prelazione nel caso in cui il trasferimento dell'azienda avvenga mediante permuta, transazione, ovvero conferimenti in società. In tal senso, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 84 ss., che pone l'accento sul fatto che «Si devono quindi considerare esclusi dalla prelazione i trasferimenti che si attuano mediante permuta (dell'azienda con altro bene infungibile) o mediante conferimento in società. In queste ipotesi infatti i familiari si trovano nell'assoluta impossibilità di soddisfare l'interesse del familiare-imprenditore, che è

Tali caratteristiche circoscrivono l'ambito di applicazione del diritto di prelazione, configurabile solo in caso di trasferimenti *inter vivos* e a titolo oneroso,²⁵⁷ e dunque in caso di compravendita,²⁵⁸ di affitto dell'azienda²⁵⁹ e di costituzione di

interesse all'acquisto del bene specifico che viene ottenuto in cambio dell'azienda od è interesse a entrare in una società per esercitare, con altri, un'impresa con la stessa azienda.»

Sostanzialmente orientato, invece, per il riconoscimento della prelazione in caso di conferimento di società G. OPPO, *Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 507 ss., nono-stante riconosca la difficoltà che si può incontrare nell'individuazione del corrispettivo, non tenendo però a mente che tale è la partecipazione nella società alla quale si è effettuato il conferimento.

²⁵⁷ Rimangono dunque esclusi dall'ambito applicativo i trasferimenti *mortis causa* e i trasferimenti a titolo gratuito. In tal senso, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 84 ss., e G. OPPO, *Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 507 ss.

Di diverso avviso F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 291 ss. che per trasferimento intende qualunque atto traslativo dell'azienda, ricomprendendo nell'ambito applicativo della disposizione anche i trasferimenti *mortis causa* e i trasferimenti a titolo gratuito, a prescindere dalla loro natura. In caso di trasferimento a titolo gratuito, allora, i familiari che vogliono esercitare la prelazione dovranno versare all'imprenditore una somma di denaro che sia pari al valore dell'azienda che andranno ad acquisire. In tal senso, cfr. anche M.C. ANDRINI, *L'Impresa Familiare*, in D. VITTORIA, M.C. ANDRINI, *Azienda Coniugale e Impresa Familiare*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, IX, Padova, CEDAM, 1989, pp. 273 ss., e M. TANZI, *Impresa Familiare*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, I) *Diritto Commerciale*, XVI, Roma, 1989, *passim*.

La dottrina pare invece concorde nell'escludere l'applicazione del diritto di prelazione al caso del patto di famiglia, a causa della sua natura liberale. Sul punto, cfr. L. BALESTRA, *Attività d'Impresa e Rapporti Familiari*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 507 ss.

²⁵⁸ A questa ipotesi viene equiparata quella della vendita forzata, al verificarsi della quale, dunque, è ammessa la prelazione. Sul punto, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 85 ss., e M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 91 ss.

²⁵⁹ In questo senso, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 85 ss., e M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 91 ss. Di parere contrario M.C. ANDRINI, *L'Impresa Familiare*, in D. VITTORIA, M.C. ANDRINI, *Azienda Coniugale e Impresa Familiare*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, IX, Padova, CEDAM, 1989, pp. 279 ss.

usufrutto sulla stessa.²⁶⁰

Con riguardo alla divisione ereditaria, invece, la prelazione viene intesa da buona parte della dottrina come una preferenza accordata agli eredi che abbiano prestato la loro opera lavorativa all'interno dell'impresa familiare, rispetto agli altri coeredi che, al contrario, ne siano rimasti estranei.²⁶¹ Tale orientamento, tuttavia, presenta lo svantaggio di riconoscere il diritto di prelazione solo ai quei familiari partecipanti all'impresa che siano anche chiamati alla successione.²⁶² In aperto contrasto con tale soluzione, altra parte della dottrina tende a ritenere che il diritto di prelazione sia interamente conciliabile con la divisione effettuata in sede di successione ereditaria, in modo tale da riconoscere il suddetto diritto a tutti i familiari che partecipino all'impresa familiare, siano essi chiamati all'eredità o meno.²⁶³ Tale ricostruzione ha l'indubbio pregio di rispondere in maniera più adeguata alle finalità perseguite dal legislatore in sede di elaborazione della norma, ovverosia la tutela dei familiari che prestino la loro opera lavorativa all'interno dell'impresa familiare. Proprio in ragione di ciò, un eventuale conflitto tra il diritto di prelazione *ex art. 230-bis* cod. civ. riconosciuto al familiare lavoratore e il diritto di prelazione *ex art. 732* cod.

²⁶⁰ Sul punto, cfr. M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 91 ss.

²⁶¹ Ciò avviene in ragione dell'efficacia dichiarativa della divisione, con la quale non viene tuttavia posto in essere un trasferimento. In questo senso, cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 85 ss.; V. PANUCCIO, *Impresa Familiare*, in *Enciclopedia Giuridica*, Aggiornamento IV, Milano, 2000.

²⁶² G. OPPO, *Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 507 ss.

²⁶³ Si è infatti notato come in realtà l'art. 230-*bis* cod. civ., al riguardo, non individui alcuna differenza tra familiari chiamati all'eredità e familiari che siano estranei all'asse successorio, riconoscendo il diritto di prelazione a tutti i familiari che partecipino all'impresa familiare anche nel caso di divisione ereditaria. In tal senso, cfr. C.M. BIANCA, *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 518 ss.; F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 308 ss.

civ. riconosciuto al coerede che partecipi all'impresa familiare non potrà perciò che essere risolto in favore del primo.²⁶⁴

Una volta chiarito l'ambito applicativo del diritto di prelazione, non si può non procedere con l'esame delle modalità attraverso le quali si possa far valere tale diritto. In realtà, l'art. 230-*bis* cod. civ. effettua un rinvio alla disciplina generale della prelazione di cui all'art. 732 cod. civ. nella misura in cui questa risulti applicabile.²⁶⁵ Alla luce di ciò, paiono senza dubbio applicabili l'obbligo di *denuntiatio* da parte del soggetto che voglia alienare l'azienda ai familiari che partecipino all'impresa, indicando il prezzo. I familiari ai quali viene notificata la proposta che vogliano esercitare il loro diritto hanno due mesi di tempo dal giorno dell'ultima notificazione effettuata per manifestare la loro accettazione della proposta.²⁶⁶

La dottrina pare oggi unanime nel ritenere che trovi applicazione anche la disposizione relativa al diritto di riscatto della quota in caso di mancata notificazione da parte dell'alienante, anche a seguito di un'interpretazione in tal senso da parte

²⁶⁴ In tal senso, M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 89 ss.

²⁶⁵ Le modalità vengono indicate mediante rinvio, e solo nella misura in cui la norma a cui si rinvia sia compatibile con quanto disposto dall'art. 230-*bis* cod. civ. Tale vaghezza ed eccessiva asciuttezza della disciplina si mostra atta a creare diversi problemi interpretativi, in quanto, come è stato da più parti sottolineato, non si può fare ricorso all'analogia per sopperire alle mancanze del legislatore, anche in considerazione di come tutte le norme che prevedano un diritto di prelazione non possano non essere considerate di carattere eccezionale. Sul punto cfr. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 84 ss.

²⁶⁶ Sebbene tale procedura sia indicata dall'art. 732 cod. civ. per l'alienazione della quota ereditaria da parte di un erede, essa trova applicazione per entrambe le fattispecie indicate dall'art. 230-*bis* cod. civ., ovvero il trasferimento di azienda e la divisione ereditaria, al verificarsi della quale, come detto *supra*, possono esercitare il diritto di prelazione tutti i familiari lavoratori all'interno dell'impresa, siano essi eredi o meno. Al contrario, coloro che sostengono la non applicabilità del diritto di prelazione ai familiari lavoratori che non abbiano la qualifica di erede ritengono che la procedura non si applichi nel caso di divisione ereditaria, in quanto i familiari lavoratori eredi possono esercitare il loro diritto di prelazione fino a che non venga effettuata la divisione.

della Cassazione, la quale ha sottolineato la natura reale della prelazione prevista dall'art. 230-*bis* cod. civ. e dagli obiettivi perseguiti dalla norma.²⁶⁷

III.5. Vicende estintive dell'impresa familiare

Le vicende estintive del rapporto di impresa familiare possono classificarsi in due categorie, a seconda che esplichino i propri effetti nei confronti del singolo partecipante o nei confronti di tutti i collaboratori familiari.

Rientrano nella prima categoria tutte le ipotesi di cessazione della collaborazione a qualsiasi titolo, ivi inclusa la morte, anche solo presunta,²⁶⁸ del familiare collaboratore, mentre nella seconda categoria troveremo necessariamente le ipotesi dell'alienazione dell'azienda e della cessazione dell'attività di impresa, da parte

²⁶⁷ Per le opinioni favorevoli, cfr. C.M. BIANCA, *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 518 ss.; M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, pp. 89 ss.; F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 312 ss.

Per la natura reale della prelazione prevista dall'art. 230-*bis* cod. civ., cfr. V. Colussi, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 85 ss., che sottolinea come «L'importanza del richiamo alla normativa sul diritto di prelazione che ciascun coe-rede ha nell'acquisto della quota ereditaria o di parte di essa che un altro coerede voglia alienare a degli estranei, sta soprattutto nel riconoscere alla prelazione dell'art. 230-*bis* un carattere *reale*. Infatti, qualora si ritenga "compatibile" questa parte dell'art. 732, andrebbe estesa all'ipotesi che ci interessa la disciplina del cosiddetto retratto; del diritto cioè di riscattare la quota ereditaria (nel nostro caso: l'azienda) dall'acquirente estraneo e da ogni successivo avente causa.», e F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 312 ss. Giunge alla stessa conclusione Cassazione Civ. n. 27475, del 19 novembre 2008.

²⁶⁸ Relativamente alla dichiarazione di morte presunta e la sua capacità di incidere il rapporto di impresa familiare, deve più parlarsi di un "non problema", o di un mero caso teorico, in quanto la scomparsa della persona *ex* art. 48 cod. civ., cui segue la dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 49 cod. civ., entrambi requisiti essenziali per potersi avere la dichiarazione di morte presunta, di per sé escludono che possa ancora parlarsi di impresa familiare, stante il requisito della necessaria collaborazione continuativa nell'impresa familiare che, è evidente, non può essere soddi-sfatto.

dell'imprenditore. Ad una simile netta distinzione concettuale non corrisponde, tuttavia, alcuna specifica conseguenza normativa: nell'indefinitezza dell'attuale formulazione dell'art. 230-*bis* cod. civ., infatti, nulla è previsto se non un generico diritto di liquidazione del diritto di partecipazione all'impresa familiare «alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda». Rientrano dunque indiscriminatamente in tale previsione tanto le ipo-tesi inerenti la singola partecipazione del collaboratore, tanto quelle inerenti l'intero gruppo dei familiari collaboratori.²⁶⁹

III.5.1 La cessazione della partecipazione all'impresa

Un primo ordine di ragioni che possano determinare la cessazione della partecipazione del singolo familiare collaboratore può rinvenirsi nell'ipotesi della sopravvenuta inidoneità psicofisica, derivante da malattia, infortunio o per ragioni di età, allo svolgimento delle mansioni attribuite nell'ambito dell'impresa,²⁷⁰ che a sua volta va distinta tra l'inidoneità temporanea o definitiva: sarà solo quest'ultima, infatti, a poter legittimamente fondare la cessazione della partecipazione, non potendosi non riconoscere nell'istituto dell'impresa familiare, così permeato dall'elemento solidaristico familiare, un trattamento previdenziale di grado inferiore a quello legislativamente previsto per un lavoratore estraneo.²⁷¹

²⁶⁹ V. COLUSSI, *Impresa familiare*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale*, IV ed., vol. VII, Torino, UTET, 1992, p. 177 e ss.; G. OPPO, *L'Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, p. 510 e ss.; G. QUADRI, *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 153.

²⁷⁰ V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice*, IV, Torino, UTET, 1983, p. 81.

²⁷¹ Argomentazione portata all'eccesso in M.C. ANDRINI, *L'Impresa Familiare*, in D. VITTORIA, M.C. ANDRINI, *Azienda Coniugale e Impresa Familiare*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, Padova, CEDAM, 1989, p. 262,

Un'altra ipotesi di cessazione della partecipazione per cause indipendenti dalla volontà dei soggetti non può che essere la morte del familiare collaboratore. In questa ipotesi, stante la tralatizia natura meramente creditizia dei diritti derivanti dalla partecipazione, è pacifico che i crediti non ancora soddisfatti, ivi necessariamente incluso il diritto di liquidazione in denaro della partecipazione, cadranno in successione secondo le ordinarie regole in materia di cui al Libro II, Titoli I-III del Codice Civile.

Non si ritiene condivisibile l'orientamento in forza del quale le regole successorie troverebbero una deroga relativamente all'individuazione dei chiamati all'eredità che, secondo tale impostazione, dovrebbero necessariamente rientrare nell'alveo dei familiari di cui all'art. 230-*bis* comma 3 cod. civ. per poter succedere nei diritti di partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi ed agli incrementi aziendali, anche in ordine all'avviamento, peraltro subordinatamente al consenso di tutti i partecipanti dell'impresa familiare, a norma di quanto previsto al comma 4.²⁷² L'impostazione, seppure interessante, erra nel determinare l'oggetto della successione, il quale è costituito non già dal diritto di partecipazione, bensì dal diritto di

prevedendo addirittura una prosecuzione vita natural durante del diritto al mantenimento in capo al familiare collaboratore divenuto definitivamente inidoneo a prestare alcuna collaborazione. Non si ritiene di condividere tale impostazione in quanto, come già ampiamente discusso *supra*, il dato oggettivo e fattuale della prestazione lavorativa resa nell'ambito dell'impresa del familiare costituisce l'unico e indefettibile fondamento dell'intera fattispecie. Non potrà dunque tenersi artificialmente ed arbitrariamente in vita un rapporto di impresa familiare, facendo ricadere sull'impresa un'obbligazione patrimoniale che poggia su un fondamento non più esistente. Né può sostenersi vi sia un vuoto di tutele, in quanto, lungi dall'essere abbandonato a se stesso, il familiare collaboratore avrà comunque, in automatico alla cessazione della prestazione, diritto alla liquidazione della propria partecipazione all'impresa familiare, fatti salvi comunque i suoi diritti in qualità di familiare che, eventualmente, dovesse trovarsi in stato bisogno, quali ad esempio l'obbligazione alimentare e, in determinati casi, il diritto di mantenimento, commisurato però non più alle capacità della famiglia dell'imprenditore, bensì a quelle dell'obbligato ed agli effettivi bisogni del percipiente.

²⁷² In tal senso, infatti, F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 258; G. QUADRI, *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 159.

credito²⁷³ inerente la liquidazione dello stesso,²⁷⁴ e dunque non può trovare applicazione altra norma che non la sopra richiamata disciplina successoria ordinaria.

Ultima ipotesi di cessazione della partecipazione per cause indipendenti dalla volontà dei soggetti è il venir meno del rapporto familiare, elemento essenziale della fattispecie così come risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 230-*bis* cod. civ. Quest'ultima causa di cessazione assomma in sé due casistiche differenti: accanto alla prima e più discussa ipotesi dello scioglimento del vincolo coniugale in forza di divorzio,²⁷⁵ infatti, non si può ignorare la non meno importante seconda ipotesi, negletta dalla dottrina, del disconoscimento della paternità di cui agli artt. 243-*bis* e ss. cod. civ.. Nonostante i ristretti termini imposti al genitore per l'esercizio dell'azione di disconoscimento,²⁷⁶ non deve trascurarsi come, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 244, comma 5 cod. civ., così come novellato dall'art. 18 del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 in materia di Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, l'azione di disconoscimento è imprescrittibile riguardo al figlio. In qualsiasi momento, dunque, il figlio collaboratore potrebbe, avuta notizia di fatti che rendano ammissibile il disconoscimento, esercitare la relativa azione ed ottenere la

²⁷³ F. CARINGELLA, *Coordinate del Diritto: Famiglia, Normativa e Giurisprudenza Ragionata*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 177. In senso analogo anche Cassazione Civ. n. 7223 del 15 aprile 2004.

²⁷⁴ Cfr. Cassazione Civ. n. 27108 del 5 novembre 2017.

²⁷⁵ Cui va ragionevolmente affiancato, per medesimezza degli effetti ontologici ai fini dell'impresa familiare, anche l'annullamento del matrimonio. È controverso se sia applicabile anche all'ipotesi della separazione personale dei coniugi. In senso favorevole V. COLUSSI, *Impresa e famiglia*, Padova, CEDAM, 1985, p. 131. Un parziale fondamento, a livello concettuale, per una sopravvivenza del regime di impresa familiare, invece, può rinvenirsi nell'impostazione secondo cui il principio di solidarietà familiare non verrebbe meno neanche nell'ipotesi del divorzio. In tal senso, cfr. V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale*, tomo I, Milano, Giuffrè, 1991, *passim*.

²⁷⁶ Ovvero un anno dal giorno della nascita. Le ulteriori ipotesi correttive, relative alla mancata conoscenza dell'avvenuta nascita del figlio, non possono trovare applicazione nel caso in esame perché, com'è ovvio, se l'imprenditore si serve della collaborazione del figlio in quanto tale non potrà ragionevolmente sostenere di non aver avuto conoscenza della di lui nascita.

declaratoria di inesistenza del rapporto familiare e, per estensione, determinare anche l'automatica caducazione del rapporto di impresa familiare.

In assenza di una disposizione analoga a quella prevista all'art. 128 cod. civ. in materia di matrimonio putativo, è dubbio se anche nell'ipotesi di declaratoria di non paternità possa riconoscersi un regime di temperamento all'efficacia retroattiva²⁷⁷ della stessa. In difetto di espressa previsione legislativa, tuttavia, pare doversi escludere *a posteriori* la configurabilità del rapporto di impresa familiare, e dunque la residuazione, in capo al soggetto dichiarato estraneo all'imprenditore, della sola tutela apprestata dall'art. 2041 cod. civ., ovvero l'esperimento dell'azione generale di arricchimento senza causa nei confronti dell'imprenditore.²⁷⁸ Non manca infine chi sostenga anche l'applicabilità, in via subordinata, del rapporto di lavoro subordinato, posizione però che si ritiene non condivisibile sulla scorta dei rilievi sviluppati *supra* in materia di fondamento giuridico dell'impresa familiare.²⁷⁹

²⁷⁷ Cassazione Civ. n. 2782 del 3 giugno 1978, Cassazione Civ. n. 6011 del 16 aprile 2003 «L'efficacia retroattiva del giudizio di stato viene ad essere insita nella stessa natura della sentenza, giacché in tal caso - ed in particolare nell'ipotesi del disconoscimento della paternità - la dichiarazione che il nato dalla donna coniugata non è figlio del di lei marito non viene né a costituire né a modificare né ad estinguere un rapporto giuridico con effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa, bensì accerta il vero stato di famiglia con effetto assoluto. Una tale sentenza, in mancanza di effetti costitutivi, spiega quelli propri dell'accertamento con riferimento al momento in cui lo status è realmente sorto.»

²⁷⁸ Tutela già richiamata *supra*, in materia di compatibilità tra il regime dell'impresa familiare e lo schema societario. In senso analogo per una applicabilità dell'istituto nelle ipotesi di inconfigurabilità dell'impresa familiare propende anche, incidentalmente, Cassazione Civ., Sez. Unite n. 23676 del 6 novembre 2014.

²⁷⁹ Propendono per l'applicabilità dell'istituto del lavoro subordinato, *ex plurimis*, L. BALESTRA, *Attività di Impresa e Rapporti Familiari*, in G. ALPA, S. PATTI (diretto da), *Trattato Teorico-Pratico di Diritto Privato*, Padova, CEDAM, 2009, p. 219.; V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice*, IV, Torino, UTET, 1983, p. 81; G. QUADRI, *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 159. In senso opposto, invece, oltre ai già richiamati rilievi sollevati in II.1, Cassazione Civ. n. 1211 del 4 marzo 1989.

Per quanto invece attiene la cessazione della partecipazione su base volontaria, si impone una distinzione a seconda che la volontà di cessare la partecipazione appartenga al collaboratore familiare o all'imprenditore.

Aspetto comune ad entrambe le prospettive è l'innegabile esigenza di tutela della legittima aspettativa delle parti alla regolare prosecuzione del rapporto giuri-dico-patrimoniale, che si sviluppa nell'affidamento dell'imprenditore nel poter disporre di quelle prestazioni di lavoro ordinariamente svolte dal familiare nell'ambito del suo apporto collaborativo, e di converso nell'affidamento del collaboratore di continuare ad essere titolare di quei diritti²⁸⁰, patrimoniali ed amministrativi, a lui riconosciuti, sulla base fattuale della collaborazione, per l'espressa previsione di cui all'art. 230-*bis* cod. civ.

Nel silenzio della norma sul punto, tuttavia, non può che principiarsi in modo riduttivo, necessariamente escludendo che possano trovare applicazione le discipline del licenziamento, così come definito e disciplinato nell'ambito del lavoro subordinato,²⁸¹ e del recesso o dell'esclusione del socio, così come disciplinato in materia di società semplice.²⁸²

²⁸⁰ G. OPPO, *L'Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, p. 463.

²⁸¹ F. CORSI, *Il Regime Patrimoniale della Famiglia*, in A. CICU, F. MESSINEO (a cura di), *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, vol. VI, tomo II, § 2, Milano, Giuffrè, 1984, p. 81; G. OPPO, *L'Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, p. 462.

²⁸² L. BALESTRA, *L'Impresa Familiare*, in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato nella Giurisprudenza*, Torino, UTET, 2000, p. 308. La procedura di esclusione del socio di cui all'art. 2287 cod. civ. viene ritenuta condivisibilmente incompatibile con la ormai tralazia natura individuale dell'impresa familiare. Ad analoghe considerazioni pervengono anche F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 266; G. QUADRI, *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 160. Per una parziale apertura, G. COTTRAU, *Il Lavoro Familiare*, Milano, Franco Angeli, 1984, p. 73. L'Autore, pur ammettendo la problematicità di tale estensione analogica, ritiene che sia l'unica soluzione interpretativa che possa ricondurre al sindacato giudiziale le

Si ritiene condivisibile, tuttavia, l'eccezione a tale principio in forza del quale troverebbe applicazione in via analogica l'onere di preavviso,²⁸³ in capo al familiare lavoratore che volesse recedere dal rapporto di impresa familiare intercorrente con l'imprenditore, in ossequio al principio generale di buona fede e correttezza nei rapporti giuridici²⁸⁴ prima ancora di quello di solidarietà familiare che, *a fortiori*, non può che ulteriormente incoraggiare una simile interpretazione,²⁸⁵ escludendo per ovvie ragioni le ipotesi assimilabili al concetto di giusta causa, ovvero di causa non eliminabile che renda intollerabile la prosecuzione del rapporto.²⁸⁶

decisioni del titolare che, altrimenti, si potrebbero impunemente configurare come arbitrarie senza che l'ordinamento riconosca una «apprezzabile difesa» al familiare escluso. In senso analogo anche G. OPPO, *L'Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 517 e ss. Propende invece per una indiscriminata applicazione analogica C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, V ed., tomo 2.1: *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 520-521.

²⁸³ L. BALESTRA, *L'Impresa Familiare*, in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato nella Giurisprudenza*, Torino, UTET, 2000, p. 308; G. COTTRAU, *Il Lavoro Familiare*, Milano, Franco Angeli, 1984, p. 72; M. GHIDINI, *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977, p. 73; G. OPPO, *L'Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, pp. 462 e ss.

²⁸⁴ F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 262. L'Autore, che pure esclude l'applicazione analogica dell'art. 2118 cod. civ., che regola il recesso dal contratto a tempo indeterminato, e dell'art. 2285 cod. civ., che regola il recesso del socio dalla società semplice, ritiene che debba riconoscersi la sussistenza di un onere di preavviso in quanto «esso deriva comunque dal generale dovere di correttezza imposto alle parti di qualunque rapporto obbligatorio» in forza dell'art. 1175 cod. civ.

²⁸⁵ Sono invece contrari al riconoscimento di un qualsiasi obbligo di preavviso in capo al familiare collaboratore M.C. ANDRINI, *L'Impresa Familiare*, in D. VITTORIA, M.C. ANDRINI, *Azienda Coniugale e Impresa Familiare*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, IX, Padova, CEDAM, 1989, p. 262; V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice*, IV, Torino, UTET, 1983, p. 81.

²⁸⁶ L. BALESTRA, *L'Impresa Familiare*, in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato nella Giurisprudenza*, Torino, UTET, 2000, p. 309; C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, V ed., tomo 2.1: *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 2014, p. 520; G. QUADRI, *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 161.

Ad un analogo risultato, tuttavia, deve pervenirsi anche nell'ipotesi in cui l'esclusione del familiare collaboratore avvenga per decisione unilaterale dell'imprenditore, onde garantire al familiare un periodo di tempo sufficiente a reperire una nuova occupazione attraverso cui garantirsi un reddito idoneo a sopperire alla caducazione dei diritti patrimoniali conseguente alla terminazione della partecipazione all'impresa familiare,²⁸⁷ mentre non si condivide la necessità di giustificazione del recesso in capo all'imprenditore,²⁸⁸ né tantomeno l'attribuzione del potere di cessazione dei partecipi al consesso familiare di cui all'art. 230-*bis* comma 1 ult. per. cod. civ.²⁸⁹

III.5.2. La cessazione dell'attività di impresa

Una prima classificazione delle cause della cessazione dell'attività di impresa può compiersi sulla base della volontarietà o inevitabilità della stessa. Sarà infatti volontaria la cessazione avutasi quale risultato di una decisione volontaria dell'imprenditore, mentre non potrà classificarsi come tale una cessazione derivante da fallimento, incapacità sopravvenuta o morte dell'imprenditore.

In materia di cessazione dell'impresa quale conseguenza di una decisione assunta dall'imprenditore, bisognerà poi ulteriormente distinguere se ciò sia stato fatto in accordo con la volontà dei familiari collaboratori, o se invece sia il risultato

²⁸⁷ G. QUADRI, *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 161.

²⁸⁸ V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice, IV*, Torino, UTET, 1983, p. 81.; F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 265; G. QUADRI, *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 162.

²⁸⁹ Concorde nel ritenere non configurabile una tale attribuzione G. QUADRI, *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 163. In senso contrario, invece, C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, V ed., tomo 2.1: *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 2014, p. 521.

di una determinazione unilaterale dell'imprenditore eseguita nonostante il voto contrario deliberato dai familiari, i quali dunque dovranno subire la decisione.²⁹⁰ In quest'ultima ipotesi, infatti, essi avranno diritto, oltre alla liquidazione della partecipazione,²⁹¹ al risarcimento del danno subito in ragione della cessazione medesima.²⁹²

Non pare problematica la cessazione dell'attività di impresa a causa della morte dell'imprenditore, traducendosi i diritti di partecipazione dei collaboratori in diritti di credito gravanti sul patrimonio ereditario,²⁹³ e configurandosi per i beni in successione la facoltà, in capo ai collaboratori, di avvantaggiarsi del diritto di riscatto loro riconosciuto in forza del combinato disposto degli artt. 230-bis e 732 cod. civ., liquidare gli altri coeredi e mantenere compatto il complesso aziendale caduto in

²⁹⁰ Parla di potere attribuito all'imprenditore in via esclusiva F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 268. L'Autore precisa come l'eventuale decisione adottata dal consesso dei familiari e finalizzata alla continuazione dell'impresa come familiare, non può costituire alcun vincolo per la libertà dell'imprenditore di cessare l'impresa individuale di cui è titolare. In tal senso anche F. GAL-GANO, *Diritto Commerciale*, Bologna, Zanichelli, 2011, p. 100.

²⁹¹ Partecipazione che dunque dovrà essere determinata come somma della rispettiva quota di utili ed incrementi dell'azienda. È dubbio su quale sia la disciplina da seguire. Per l'applicabilità della disciplina della divisione ereditaria propende C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, V ed., tomo 2.1: *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 2014, p. 520.

²⁹² V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice, IV*, Torino, UTET, 1983, p. 81. Non pare però condivisibile la previsione senza limiti di una responsabilità contrattuale, mentre pare più ragionevole l'astratta teorizzazione di situazioni nelle quali sia presuntivamente esclusa tale forma di responsabilità, ovvero tutte quelle situazioni nelle quali sia ragionevole ritenere che la prosecuzione dell'attività d'impresa non sia più idonea a generare utili e, dunque, possa rivelarsi addirittura controproducente, nonché una previsione di motivi per i quali non sia possibile il sindacato di opportunità della decisione, quali età avanzata, infortunio e malattia. In tal senso M. TANZI, *Impresa Familiare*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana, I) Diritto Commerciale*, XVI, Roma, 1989, *passim*.

²⁹³ M.C. ANDRINI, *L'Impresa Familiare*, in D. VITTORIA, M.C. ANDRINI, *Azienda Coniugale e Impresa Familiare*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, IX, Padova, CEDAM, 1989, p. 263. In senso conforme anche Cassazione Civ. n. 5982 del 23 aprile 2001 e Cassazione Civ. n. 7223 del 15 aprile 2004.

successione al fine della prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa sotto la nuova ditta.

In quest'ultima ipotesi, tuttavia, pare più prudente, nonché più conforme al tenore letterale, l'impostazione che non riconosce, in capo al nuovo imprenditore individuale, anche la legittimazione passiva di tutti i crediti derivanti dal computo delle liquidazioni degli altri collaboratori,²⁹⁴ anche nell'ipotesi in cui l'attività d'impresa dovesse proseguire senza alcuna modificazione strutturale diversa dal cambio della ditta. I diritti di credito così definiti dovranno comunque gravare sul patrimonio ereditario, e dal momento dell'apertura della successione, ovvero il momento in cui sono divenuti immediatamente esigibili, inizieranno a decorrere i termini prescrizio-nali.

In materia di interdizione e inabilitazione²⁹⁵ dell'imprenditore, invece, si prospetta una prosecuzione dell'esercizio dell'attività di impresa solo nell'ipotesi di ottenimento dell'autorizzazione giudiziale, *ad hoc* richiesta a norma del richiamo di cui all'art. 424 cod. civ. alla disciplina in materia di tutela dei minori, cui dunque è subordinata anche la permanenza dei rapporti di impresa familiare intercorrenti tra l'imprenditore e i familiari collaboratori. In difetto, non potrà che procedersi con la cessazione dell'impresa o, in subordine, l'alienazione dell'azienda, fatta salva la possibilità per i collaboratori di esercitare il già richiamato diritto di riscatto loro riconosciuto in forza del combinato disposto degli artt. 230-*bis* e 732 cod. civ.

²⁹⁴ Per una successione anche nelle posizioni debitorie relative alle liquidazioni degli altri collaboratori familiari, M. TANZI, *Impresa Familiare*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, I) *Diritto Commerciale*, XVI, Roma, 1989, *passim*.

²⁹⁵ Nel senso di una non sussistenza del requisito dell'autorizzazione giudiziale per la prosecuzione dell'impresa da parte dell'inabilitato, F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 271. In senso contrario, *ex plurimis*, G.F. CAMPOBASSO, *Diritto dell'Impresa*, in M. CAMPOBASSO (a cura di), *Diritto Commerciale*, I, Torino, UTET giuridica, 2014, p. 109.

In materia di fallimento, inoltre, nonostante l'ormai consolidato indirizzo in materia di natura individuale dell'impresa familiare escluda che la procedura fallimentare possa estendersi anche ai familiari collaboratori,²⁹⁶ non può negarsi una ripercussione, anche patrimoniale,²⁹⁷ sugli stessi, nella misura in cui essa determina, in ogni caso, la cessazione della partecipazione del familiare collaboratore.²⁹⁸ Parziale eccezione a tale principio può essere rappresentata dall'ipotesi dell'esercizio provvisorio in seno alla procedura fallimentare: in tal caso potrebbe ancora validamente configurarsi un rapporto di impresa familiare, stante il perdurare dell'imputazione dell'attività di impresa all'imprenditore ad essa associato.²⁹⁹

All'ipotesi dell'alienazione del complesso aziendale, infine, vanno assimilate anche quelle di cessione della stessa a qualunque titolo, tra cui si richiamano in via

²⁹⁶ Cassazione Civ. n. 23676 del 6 novembre 2014.

²⁹⁷ Risulta problematico persino il coordinamento tra le fattispecie, nella misura in cui anche riconoscendo carattere retributivo e non assistenziale al diritto al mantenimento, rimane dubbia la possibilità di iscrivere il relativo credito nella procedura fallimentare. Nel senso di una cautamente condivisibile apertura all'insinuazione nel fallimento dei collaboratori familiari, F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 274.

²⁹⁸ Una ulteriore conseguenza sarebbe l'insorgenza in capo ad esso del diritto di credito per l'ammontare corrispondente alla di lui quota di partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi aziendali, anche in ordine all'avviamento. Non può però non considerarsi come la circostanza che l'impresa sia sottoposta a procedura fallimentare ingenera forti dubbi sull'effettiva esistenza di utili, ed anzi depone nettamente per una insussistenza degli stessi. Sostiene che possa comunque essere avanzata una pretesa in ordine al diritto di mantenimento G. OPPO, *L'Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, p. 513. In senso contrario, invece, F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 275.

²⁹⁹ Per una sostanziale incompatibilità tra l'impresa familiare e l'esercizio provvisorio in seno alla procedura fallimentare, G. OPPO, *L'Impresa Familiare*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova, CEDAM, 1992, p. 512; G. QUADRI, *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 162; M. TANZI, *Impresa Familiare*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, I) *Diritto Commerciale*, XVI, Roma, 1989, p. 14.

esemplificativa la compravendita, la donazione, il conferimento in società, il patto di famiglia, l'affitto, l'usufrutto e la già trattata successione *mortis causa*. In tutte queste ipotesi la modificazione di quella figura apicale che è la base e il punto di riferimento attorno al quale la fattispecie dell'impresa familiare si sviluppa e si definisce, non può che determinare l'automatica cessazione di questa e di tutti i rapporti ad essa riferiti, con conseguente insorgenza dei diritti di credito relativi alla liquidazione delle par-tecipazioni dei familiari collaboratori. Analogamente a quanto già detto, anche nell'ipotesi di subentro di un collaboratore nel ruolo di imprenditore, non potrà aversi prosecuzione dell'impresa familiare originaria, bensì solo la costituzione di una nuova, seppur ontologicamente molto simile, impresa familiare,³⁰⁰ che si distingue dalla precedente proprio in forza di quell'elemento personalistico che è connaturato alla fattispecie, e che giustifica scelte legislative di carattere opposto rispetto a quanto previsto in materia di lavoro subordinato.³⁰¹

III.5.3. Considerazioni di ordine generale: la liquidazione della partecipazione.

In tutte le ipotesi sin qui enumerate, è possibile rinvenire un filo rosso che accomuna l'interrezza delle vicende estintive della fattispecie, ovvero il venire ad esigibilità del diritto alla liquidazione della partecipazione del familiare collaboratore. Indipendentemente dalla ragione che determini la cessazione della partecipazione, infatti, sarà sempre dovuta dall'imprenditore, o dal suo attivo ereditario nel caso di morte dello stesso, una somma in denaro commisurata agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi aziendali, anche in ordine all'avviamento, in misura ad essi

³⁰⁰ Cfr. *amplius* F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BU - SNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, *passim*.

³⁰¹ L'art. 2112 cod. civ., infatti, in simili ipotesi adotta proprio l'opposta soluzione della successione del cessionario nei rapporti in essere tra il cedente e i prestatori d'opera. V. COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice*, IV, Torino, UTET, 1983, p. 82.

proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato in costanza di rapporto. Tale determinazione viene calcolata *ex post* alla cessazione della partecipazione, ma di essa possono essere indici rivelatori le percentuali di imputazione del reddito d'impresa secondo il regime di trasparenza indicate dall'imprenditore a norma dell'art. 5 comma 4 T.U.I.R.

Il diritto di mantenimento attribuito al familiare collaboratore, dovuto non già secondo il proprio bisogno ma secondo la condizione personale della famiglia, non può che deporre per il carattere retributivo dello stesso, e dunque disancorarlo dal principio solidaristico che pure permea l'intera fattispecie. Relativamente alla questione inerente la decurtazione, dalla liquidazione calcolata come sopra, di quanto già percepito a titolo di mantenimento dal familiare collaboratore, non può dunque che concludersi per la necessità della stessa,³⁰² ammettendo la divisione degli utili solo se e nella misura in cui sussistano in misura maggiore all'entità della somma dei mantenimenti ancora dovuti.³⁰³

Conformemente al comma 4 dell'art. 230-*bis* cod. civ., inoltre, sarà sempre possibile, per accordo delle parti o, in difetto, per pronuncia giudiziale, la dilazione della liquidazione in annualità, onde favore la prosecuzione dell'attività e non ingenerare una crisi di liquidità che potrebbe mettere a rischio l'efficacia, se non la stessa sopravvivenza, dell'impresa.

³⁰² G. QUADRI, *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, p. 163.

³⁰³ F. PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 280.

III.6. Attuale configurabilità della presunzione *affectionis vel benevolentiae causa*

Nonostante l'assoluta rottura che l'art. 230-*bis* ha rappresentato con la pre-
vigente normativa in materia di lavoro familiare,³⁰⁴ si deve infine dato atto di una
preoccupante reviviscenza della gratuità della prestazione lavorativa resa in ambito
familiare, di recente nuovamente ricondotta al carattere della gratuità *affectionis vel
benevolentiae causa* con un parziale aggiramento dell'inversione della presunzione di non
onerosità operata con la l. 151/75 di riforma del diritto di famiglia. Il Ministero del
Lavoro, ³⁰⁵ infatti, nell'enucleare, allo scopo di formare il personale di vigilanza, i
parametri per la valutazione dell'abitualità o dell'occasionalità della prestazione la-
vorativa resa dai familiari a favore dell'imprenditore, principia precisando come «nella
maggior parte dei casi, la collaborazione prestata all'interno di un contesto familiare
viene resa in virtù di una obbligazione di natura “morale”, basata sulla c.d. *affectio (sic)
vel benevolentiae causa*, ovvero sul legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto
familiare, che si articola nel vincolo coniugale, di parentela e di affinità e che non
prevede la corresponsione di alcun compenso» e prosegue asserendo che «la
circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti
casi la natura occasionale della prestazione lavorativa». Quella che viene de-
scritta “regola generale” assurge poi a vera e propria presunzione *iuris tantum* nelle ipotesi di
collaboratori pensionati e collaboratori che siano impiegati *full time* presso un altro
datore di lavoro,³⁰⁶ in quanto si ritiene che queste categorie non possano

³⁰⁴ S. PATTI, *Diritto Privato*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 103.

³⁰⁵ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, lettera circolare n. prot.
37/0010478/MA007.A001 su *Collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del
commercio – indicazioni operative per il personale ispettivo*, Roma, 10 giugno 2013, p. 1.

³⁰⁶ ID., *ibidem*, p. 2.

garantire una prestazione continuativa.³⁰⁷ Le motivazioni addotte per addivenire a tale conclusione paiono financo grottesche, citandosi, relativamente alla categoria dei pensionati, «la scarsa volontà di impegnarsi in una attività nuova, la scelta di dedicarsi ad altri progetti o a curare più da vicino il contesto familiare», *ad abundantiam* precisando come «ciò appare tanto più plausibile in quanto la “contropartita” di un impegno lavorativo abituale, ossia un futuro e, forse non significativo incremento della rata di pensione, potrebbe apparire poco “invitante” anche alla luce del relativo onere contributivo da sopportare.»

Non volendo riconoscere la dignità del commento alle prime due ipotesi, si ritiene di dover precisare come la cura del contesto familiare sia *a fortiori* perseguibile tramite la collaborazione nell’impresa del familiare, nonché tramite il lavoro domestico a ciò equiparato, mentre risulta privo di alcun pregio il rilievo inerente la prospettazione di oneri tributari ulteriori che dovrebbero scoraggiare il pensionato aspirante collaboratore, stante l’irrilevanza tributaria della collaborazione ad eccezione dell’opzione, su base volontaria, per il regime di imputazione dei redditi per trasparenza, ai sensi dell’art. 5, comma 4 T.U.I.R.

Per le altre ipotesi, infine, vengono richiamati i criteri previsti agli artt. 21, comma 6-ter, d.l. 269/2003, conv. da l. 326/2003, e 74 d.lgs. 276/2003, concernenti, rispettivamente, la disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell’ambito delle imprese appartenenti ai settori dell’artigianato e dell’agricoltura. Viene dunque individuato, quale discrimine tra prestazione occasionale e prestazione continuativa, il limite temporale massimo di 90 giorni nel corso dell’anno ai fini della configurabilità del carattere occasionale e gratuito della collaborazione prestata dal familiare, anche frazionabili in ore e dunque esprimibili in 720 ore lavorative prestate

³⁰⁷ Requisito che, tuttavia, è pacifico non si traduca nella necessità di una continua presenza in azienda, in quanto si configura semplicemente come non occasionalità dell’apporto lavorativo. Cfr. Cassazione Civ. n. 13849 del 23 settembre 2002. In senso analogo anche P. CENDON, *Commentario al Codice Civile, Commentario al Codice Civile, artt. 143-230-bis*, Milano, Giuffrè, 2009, *passim*.

nel corso dell'anno solare. Questo limite, legislativamente previsto unicamente per i sopra richiamati settori artigianale e agricolo, viene dal Ministero ritenuto applicabile in via analogica anche al settore commerciale.

Da non confondere con il carattere dell'occasionalità è infine il più stringente carattere dell'accidentalità della prestazione, che contraddistingue prestazioni rese una o massimo due volte nel corso di un mese, e per un totale massimo di dieci giornate nel corso dell'anno solare, attinente agli obblighi assicurativi nei confronti dell'I.N.A.I.L. applicabili a prescindere dal settore in cui operi il collaboratore familiare.³⁰⁸

³⁰⁸ MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, lettera circolare n. prot. 37/0014184/MA007.A001 su *Collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio – indicazioni operative per il personale ispettivo – ulteriori precisazioni*, Roma, 5 agosto 2013, p. 1.

IV. RIFLESSIONI COMPARATISTICHE

IV.1. *Le travail et la famille* in Francia

Nonostante la capillare diffusione del fenomeno sociale del lavoro familiare, il legislatore francese non ha mai ritenuto opportuno disciplinare espressamente la fattispecie, favorendo così il consolidamento della storica consuetudine di gratuità della prestazione lavorativa in ambito familiare,³⁰⁹ ancora oggi perciò considerata presuntivamente resa *affectionis vel benevolentiae causa*.

IV.1.1. *L'entraide familiale et le contrat de travail*

È in quest'ottica che la *Cour de Cassation*, secondo un ragionamento logico-induttivo avente come proprio punto di partenza l'art. 212 del *Code Civil*, e più precisamente ponendo a fondamento del proprio percorso argomentativo i doveri coniugali di «*secours (et) assistance*», ha interpretativamente sviluppato l'istituto dell'*entraide familiale*, cercando di razionalizzare il fenomeno e porre un limite ai fenomeni di sfruttamento della mancata regolamentazione del lavoro familiare.³¹⁰

Questa forma di volontariato³¹¹ familiare, a differenza dell'impresa familiare, non può avere fondamento negoziale né legale, ma trova la sua ragion d'essere unicamente in un'ottica di solidarietà familiare e rinviene, come suo limite, il concetto del *travail au noir*, ovvero del *travail subordonné dissimulé*. L'art. L8211-1 del *Code du Travail*, infatti, definisce come lavoro illegale il *travail dissimulé*, pertanto riconducendo ogni accordo per costituirlo nell'alveo della nullità per illiceità della causa, conformemente all'art. 1133³¹² del *Code Civil*.

³⁰⁹ Cfr. *supra* I.1.

³¹⁰ Cour de Cassation, Chambre sociale, n. 75-13177 du 01 juin 1976, che ponendo a fondamento di questa mera “tolleranza” dell'*entraide* il principio di solidarietà tra i coniugi.

³¹¹ È infatti definito come un *bénévolat*, reso *dans la cadre familial*.

³¹² Prevede infatti illiceità «*quand elle est prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public*», analogamente a quanto disposto dall'art. 1343 cod. civ.

Il riconoscimento di una presunzione di gratuità, inoltre, rischiava di prestare il fianco ad abusi della disciplina, di fatto spostando l'onere della prova in capo all'autorità accertante, ovvero l'URSSAF;³¹³ onere ulteriormente aggravato dal carattere penalistico del trattamento sanzionatorio, richiedendosi infatti per poter addivenire ad una condanna non solo la prova del fatto ma anche dell'elemento soggettivo.

La risoluzione del problema fu trovata con il *Décret* 85-1353 del 17 dicembre 1985, che inserì l'art. L311-2 nel *Code de la sécurité sociale*, prevedendo un generale obbligo di iscrizione alle assicurazioni sociali per tutti coloro che lavorano, qualsiasi sia il titolo o la natura della prestazione e indipendentemente dalla retribuzione di essa, ed affiancando dunque al profilo sanzionatorio penalistico anche quello amministrativo, permettendo dunque il recupero dei contributi non versati indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Ed è infatti ormai pacifico nella giurisprudenza francese che l'URSSAF, in qualità di ente accertatore, non sia tenuto a dover dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al datore di lavoro per procedere all'accertamento e all'esazione dei contributi relativi al rapporto di lavoro dissimulato.³¹⁴

Posta inoltre la totale mancanza di una norma che espliciti i limiti interni ed esterni dell'istituto dell'*entraide familiale*, la giurisprudenza ha ormai accolto pacificamente i requisiti indicati proprio dall'ACOSS nella *lettre circulaire* n. 2003-121, nel quale vengono analizzati gli elementi di incompatibilità tra l'*aide familiale*, che viene tollerato dall'ordinamento in mancanza di una specifica disciplina, e il *travail dissimulé*, che viene invece sanzionato come sopra descritto.

³¹³ *Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales*, letteralmente Unione di recupero dei costi della sicurezza sociale e delle assegnazioni familiari. Il sistema previdenziale francese si compone di un ente apicale, ACOSS, *Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale*, e della rete degli URSSAF, cui competono compiti accertativi ed esattivi.

³¹⁴ Cour de Cassation, 2^{me} Chambre Civile, n. 16-22307 du 21 septembre 2017.

Nello specifico viene individuata una struttura tripartita del lavoro familiare, che si articola in:

- un aiuto o un'assistenza resa ad una persona prossima in modo occasionale e spontaneo;³¹⁵
- l'assenza di qualsiasi retribuzione;³¹⁶
- l'assenza di qualsiasi vincolo.³¹⁷

Viene perciò messo in risalto il dato oggettivo-fattuale, suscettibile di prova empirica e quindi compatibile con l'azione accertativa degli URSSAF. Il vincolo di parentela viene da questa circolare declassato come mero elemento sintomatico della sussistenza dell'*entraide*, senza però assurgere ad elemento essenziale della fattispecie. Ed infatti accanto al coniuge, i parenti e gli affini possono collaborare nell'impresa anche amici intimi e persone care, disancorando quindi la presunzione di prestazione *affectionis vel benevolentiae causa* dal concetto di *famille nucléaire* per ricondurlo invece alla c.d. *famille élargie*.³¹⁸

L'assenza di retribuzione viene intesa in senso restrittivo, dunque è da ritenersi vietata ogni forma di utilità derivante dall'aver reso la prestazione, a pena di veder riqualficato il rapporto in *travaille au noir*. Viene ovviamente escluso da questa previsione l'eventuale insieme dei diritti derivanti dall'appartenenza al nucleo familiare, tra i quali, anche per consistenza, spiccano senza dubbio il diritto al

³¹⁵ «Une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée», DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIR - RES, *Lettre Circulaire n. 2003-121*, Paris, 2003.

³¹⁶ «En dehors de toute rémunération», *ibidem*.

³¹⁷ «En dehors de toute contrainte», *ibidem*.

³¹⁸ N. HERPIN, J.H. DÉCHAUX, *Entraide familiale, indépendance économique et sociabilité* in *Économie et statistique*, n. 373, Insee, Paris, 2004, p. 20.

mantenimento e il diritto all'assistenza medica che, nel caso di soggetto improduttivo di reddito, ricade sui soggetti gravati dall'obbligo di cui sopra.³¹⁹

L'assenza di vincolo, poi, è l'elemento cardine dell'azione accertativa degli URSSAF. È infatti quello, tra i requisiti dell'*entraide familiale*, che più di tutti si presta a essere indagato ai fini del contrasto al lavoro sommerso. Esso era già stato oggetto di formulazione giurisprudenziale,³²⁰ e viene nella circolare recepito ed ampliato. Non può infatti aversi alcuna gerarchia tra l'imprenditore e il familiare che si trovi a prestare la propria collaborazione, i quali devono essere sul medesimo livello non solo in concreto, ma anche sul piano dell'apparenza esteriore. Conseguenza di questo è che servirsi (qui inteso *strictu sensu*) dell'opera del familiare costituisce già di per sé la condizione sufficiente perché possa configurarsi un contratto di lavoro dissimulato.

Il vincolo di subordinazione è inoltre ritenuto presuntivamente sussistente anche qualora la posizione lavorativa, anche solo occasionalmente occupata dal familiare collaboratore, si riveli essenziale per il normale funzionamento dell'impresa o dell'attività professionale.

In tutte queste ipotesi la sentenza del giudice avrà efficacia dichiarativa, riconoscendo la sussistenza di un contratto di lavoro relativamente al quale l'imprenditore risulterà non in regola per quanto riguarda i suoi obblighi previdenziali.

³¹⁹ La circolare ACOSS in materia richiama la sentenza della *Cour d'Appel d'Angers*, UDAF Angers et autres c/Crozet, 16 janvier 1990. Caso peculiare nel quale si assiste al tentativo da parte dell'ente accertatore di inquadrare l'assistenza medica resa al familiare come assistenza previdenziale dovuta al lavoratore, di talché qualificando lo stesso come lavoratore in nero. La Corte tuttavia non sposa questa impostazione, riconoscendo normale che il bene salute del familiare venga ricompreso nell'alveo della mutua assistenza connaturata alla solidarietà familiare.

³²⁰ *Cassation Criminelle*, n. 99-85105 du 21 mars 2000, *Cassation Social*, Société générale c/URSSAF de Haute-Garonne du 13 novembre 1996, *Cassation Criminelle*, n. 95-81288 du 3 juillet 1996.

In conclusione, questa perseveranza del legislatore francese nel non disciplinare organicamente il lavoro familiare non può trovare condivisione. È infatti ancora oggi una materia connotata da forte indeterminatezza, dove l'imprenditore francese viene abbandonato ad una costante insicurezza giuridica circa la liceità o meno del proprio comportamento nell'accettare la prestazione del familiare, paradossalmente rischiando che un interprete particolarmente zelante arrivi a definire come "rapporto gerarchico" anche il suo solo stesso atto di accettazione della prestazione medesima.

Paradigmatica di questa esigenza di un intervento legislativo in materia è la interrogazione ministeriale n. 91446³²¹ rivolta dall'*Honorable* M. Remiller Jacques (Union pour un Mouvement Populaire – Isère) al *Ministère du travail, solidarité et fonction publique*, successivamente attribuita al *Ministère du travail, emploi et santé* che però, lacernicamente, si limita a riproporre nella propria risposta³²² il contenuto della circolare ACOSS sopra menzionata, dando così ampia dimostrazione dell'inadeguatezza della disciplina vigente di far fronte alle esigenze sociali di tutela del fenomeno del lavoro familiare.

IV.1.2. *Le salaire différé*

Originariamente introdotto nell'ordinamento francese nel 1939,³²³ il c.d. salario differito è un istituto che ha ad oggetto il riconoscimento al discendente dell'imprenditore agricolo, che collabora nell'impresa del genitore partecipando in modo diretto ed effettivo all'attività d'impresa senza alcun compenso monetario, del

³²¹ J.M. REMILLER, Question n. 91446, 13ème legislature, pubblicata in *Journal Officiel de la République Française*, 12 ottobre 2010, p. 11108.

³²² *Journal Officiel de la République Française*, 12 aprile 2011, p. 3743.

³²³ *Décret-Loi du 30 juillet 1939, Relatif à la Famille et à la Natalité Française*, pubblicato in *Journal Officiel de la République Française*, 30 luglio 1939, p. 9607.

diritto ad una retribuzione posticipata che sorge nel momento del decesso dell'ascendente imprenditore, il quale rimane unico debitore per i compensi di tal guisa legislativamente riconosciuti che, dunque, andranno a gravare sull'asse ereditario di questi. Analogamente a quanto previsto in materia di impresa familiare, anche in materia di *salairé différé* la continuità della prestazione è un elemento essenziale della fattispecie.³²⁴

Oltre alla più ovvia possibilità di prevedere una retribuzione immediata per la prestazione resa, la quale escluderebbe in automatico l'applicazione dell'istituto, viene concessa la facoltà in capo all'imprenditore agricolo di provvedere personalmente alla tacitazione di ogni pretesa, onde prevenire quei fenomeni di litigiosità tristemente connaturati al fenomeno successorio. Nello specifico, all'imprenditore è riconosciuta la possibilità di dividere il proprio patrimonio tramite l'istituto della *do-nation partage*, istituto peculiare dell'ordinamento francese che consiste nell'anticipazione della successione ad un momento anteriore alla morte del *de cuius* per tutti o parte dei beni e per i quali, dunque, non potrà più aversi alcuna pretesa all'apertura della successione,³²⁵ oppure la possibilità di estinguere il credito non ancora esigibile del salario differito tramite una donazione con dispensa da collazione.³²⁶

Analogamente a quanto rilevato in tema di impresa familiare nell'ordinamento italiano, anche questo istituto, dovendosi applicare ad un ambito, quale quello familiare, in cui la documentazione dei rapporti giuridico-patrimoniali costituisce l'eccezione e non certo la norma, ha evidenziato una scarsa effettività della tutela

³²⁴ Nelle parole usate dal *Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la pêche* nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 49914 presentata da M. RAISON MICHEL (Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Saône), pubblicata in *Journal Officiel de la République Française*, 01 set-tembre 2009, p. 8370, «*la participation aux travaux de l'exploitation doit avoir un caractère habituel.*»

³²⁵ Nell'ordinamento italiano l'unico istituto analogo, seppur di portata molto più limitata, è il recente patto di famiglia, introdotto dalla l. 14 febbraio 2006 n. 55.

³²⁶ Lett. «*donation dispensée de rapport.*»

offerta nella misura in cui, conformemente al principio generale in materia di onere della prova, grava il prestatore di lavoro familiare del peso probatorio inerente la sua posizione, sia in relazione all'effettiva collaborazione che alla mancanza di qualsiasi tipo di retribuzione per la stessa. Un parziale correttivo a tale improbo carico probatorio è quello relativo all'ammontare della retribuzione differita oggetto di pretesa, in forza del quale al figlio collaboratore viene riconosciuta una retribuzione annuale fittizia, pari ai due terzi dell'importo corrispondente a 2080 volte l'aliquota del salario minimo interprofessionale vigente al momento dell'apertura della successione, o al momento della liquidazione dei compensi, se avvenuta in un periodo anteriore.³²⁷

È prevista l'ipotesi della liquidazione anticipata che, tuttavia, è sempre rimessa alla libera volontà dell'imprenditore, al quale è riconosciuta a titolo di facoltà e mai di obbligo. Il diritto alla retribuzione *strictu sensu* non sorge infatti che al decesso dell'imprenditore, e dunque all'apertura della successione. Ulteriore particolarità è infine quella del regime prescrizione del diritto alla retribuzione eventualmente sorto contestualmente all'apertura della successione dell'imprenditore: il termine trentennale di prescrizione è stato infatti abbreviato nel 2008 ad appena 5 anni. Trattandosi di diritti non ancora sorti, i collaboratori familiari che avessero prestato la propria opera in modo continuativo nell'impresa del familiare anche in periodo antecedente alla riforma si vedranno comunque applicati i nuovi termini di prescrizione all'apertura della successione, e dunque all'effettivo acquisto del diritto alla retribuzione differita.

Diversamente da quanto previsto all'art. 230-*bis* cod. civ., inoltre, il lavoro domestico non è equiparato a quello reso nell'ambito dell'impresa agricola,

³²⁷ Art. L321-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime, codifié par la Loi n. 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural: « Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.»

risultando pertanto privo di alcuna tutela e assoggettato alla presunzione *juris tantum* di gratuità in quanto reso *affectionis vel benevolentiae causa*.

IV.2. *Family members of the employer* nel Regno Unito

Nell'ambito dell'analisi della legislazione inglese, poi, è evidente come anche oltremarina non si sia prestata particolare attenzione alle esigenze dei familiari i quali svolgano prestazioni lavorative all'interno di un'impresa a stampo familiare.

All'interno del sistema inglese, infatti, in ambito lavorativo il *National Minimum Wage Act* 1998, modificato da ultimo nel 2016,³²⁸ predispone un meccanismo mediante il quale è possibile determinare il *minimum wage* spettante ad ogni lavoratore. Tale sistema è fondato sull'individuazione dell'età del soggetto che svolga la propria opera lavorativa, e distingue due tipologie di *minimum wage*, ovvero il *National Minimum Wage*, riconosciuto in linea di massima a tutti i lavoratori,³²⁹ ed il più elevato

³²⁸ *The National Minimum Wage Regulations 2015*, n. 621, entrate in vigore il 6 aprile 2015, emendate a propria volta nel 2016 con l'introduzione dell'istituto del *National Living Wage*.

³²⁹ Il *National Minimum Wage* è la paga oraria minima riconosciuta virtualmente ad ogni lavoratore, in misura variabile a seconda della fascia di età in cui egli può essere inquadrato, a patto che il soggetto abbia raggiunto l'età prevista per la fine dell'obbligo di istruzione scolastica (ad oggi, coincide con l'ultimo venerdì del mese di giugno dell'anno scolastico durante il quale il soggetto compie il sedicesimo anno di età).

La *Part 2* delle *National Minimum Wage Regulations 2015*, alla *sect. 4*, rubricata «*Rates of the National Minimum Wage and Pay Reference Periods*», individua quattro fasce di retribuzione. In particolare, viene disposto che: «(1) *The national minimum wage is the single hourly rate of—*

(a) *£6.50 for a worker who is aged 21 years or over;*

(b) *£5.13 for a worker who is aged 18 years or over (but is not yet aged 21 years);*

(c) *£3.79 for a worker who is aged under 18 years;*

(d) *£2.73 for a worker to whom the apprenticeship rate applies, as determined in accordance with regulation 5.*

(2) *The single hourly rate of the national minimum wage at which a worker is entitled to be remunerated as respects work, in a pay reference period, is the rate which applies to the worker on the first day of that period.*

(3) *If the rate in paragraph (1)(d) applies to a worker, the rates in paragraph (1)(a), (b) and (c) do not apply to that worker.»*

La *Part 6* delle *National Minimum Wage Regulations 2015*, rubricato *Exclusions*, fornisce tuttavia un elenco di tutte le attività il cui svolgimento non permette al lavoratore di qualificarsi come legittimato a percepire il *National Minimum Wage*. Dall'elenco riportato nell'atto, letto in maniera sistematica con la restante normativa in materia, si evince dunque che siano esclusi dalla cerchia di coloro che abbiano diritto al *National Minimum Wage*:

- Soggetti i quali non abbiano raggiunto l'età necessaria perché venga meno l'obbligo di istruzione scolastica (circa 16 anni);
- Soggetti impiegati in corsi di formazione, tirocini, o in programmi di impiego governativi;
- Soggetti i quali stiano svolgendo un periodo di prova fino ad un massimo di 6 settimane nell'ambito del c.d. *Jobcentre Plus Work*, nella misura del lavoro effettuato durante tutto il periodo di prova;
- Studenti dei livelli di istruzione secondaria e superiore inquadrati in un rapporto di inserimento al lavoro per una durata non superiore ad un anno, nella misura del lavoro effettuato in ragione di detto rapporto;
- Soggetti di età compresa tra i 16 e i 25 anni partecipanti ad un tirocinio formativo in Inghilterra, il quale sia finanziato dal governo e che non superi la durata di sei mesi;
- Soggetti senz'altro sprovvisti di introiti economici e non idonei a ricevere sussidi statali esclusivamente a fronte della propria non residenza nel Regno Unito, i quali ricevano, a titolo di retribuzione, alloggio e altri benefici (anche economici);
- Soggetti coinvolti nei programmi Leonardo da Vinci, Youth in Action, Erasmus, Erasmus+ o Comenius predisposti dall'Unione Europea;
- Membri della famiglia del datore di lavoro con il quale siano essi conviventi e i quali partecipino ai compiti e alle attività della famiglia;
- Soggetti esterni alla famiglia del datore di lavoro con il quale siano però conviventi e i quali siano trattati alla stregua di un familiare, partecipando essi anche alle attività lavorative e alle attività di riposo della famiglia, e non versando alcun corrispettivo per il proprio vitto e alloggio;
- Soggetti che svolgano attività di volontariato;
- Soggetti che svolgano un'attività di libera professione o che dirigano una propria attività economica;
- Dirigenti di società;
- Membri delle forze armate;
- Soggetti che stiano scontando una condanna penale in carcere;
- Soggetti i quali vivano e svolgano la loro opera lavorativa all'interno di comunità religiose;

National Living Wage, riconosciuto invece ad una più ristretta cerchia di persone.³³⁰

-
- Soggetti che svolgano un'attività di pesca e siano pagati con una percentuale dei profitti.

Ad oggi, la fascia più alta del *National Minimum Wage* prevede che un lavoratore percepisca un salario di 7.05 £, per ogni ora di lavoro svolto e il periodo di paga non può superare i 31 giorni solari.

³³⁰ Il *National Living Wage* è stato istituito nel 2016 e il suo ammontare è più elevato rispetto al *National Minimum Wage*, tuttavia il diritto alla sua percezione è riconosciuto solo in capo ai lavoratori che abbiano compiuto 25 anni, ai quali viene applicato in maniera automatica qualora abbiano diritto alla corresponsione del *minimum wage*.

Nel Regno Unito, a fronte dell'elevato numero di famiglie che si trovavano (e che tuttora si trovano) al di sotto della soglia di povertà, diversi datori di lavoro hanno optato per il sistema di retribuzione del *living wage*. Il *living wage* è la paga oraria minima che sia idonea a garantire uno stile di vita dignitoso al lavoratore e alla propria famiglia, calcolata annualmente dal *Centre for Research in Social Policy* sulla base del *minimum income standard* (mentre per il territorio londinese viene fissata dalla *Greater London Authority*, la quale ha individuato i criteri per il calcolo nel 2005, a seguito delle campagne portate avanti dai cittadini, estesesi poi in tutto il suolo britannico) tenendo conto delle spese vive che si devono affrontare nella vita di tutti i giorni rappresentate da una serie di servizi e beni fondamentali inseriti nel paniere di riferimento (tasse, spese per l'alloggio, cibo, etc.) e di altre variabili che incidono sull'economia (come ad esempio l'inflazione). La definizione accolta dalla *Greater London Authority* è quella per la quale il *living wage* è un salario mediante il quale un lavoratore che svolga la propria opera lavorativa per 40 ore alla settimana, possa portare avanti uno stile di vita modesto ma dignitoso, con la possibilità di far fronte quantomeno a tutte le spese strettamente necessarie che si possano presentare nella vita quotidiana di una famiglia, la cui misura corrisponda al 60% degli introiti medi registrati in tutto il Regno Unito, a cui viene aggiunto un ulteriore 15% per far fronte ad eventuali imprevisti che la famiglia si possa trovare a dover affrontare. La famiglia-tipo posta a modello per il calcolo del *living wage* è una famiglia composta da quattro persone.

Tale tipo di salario cerca di far fronte alle problematiche lasciate aperte dal *National Minimum Wage*, prima fra tutte l'inadeguatezza del *minimum wage* a garantire al lavoratore e alla propria famiglia un tenore di vita dignitoso e al di sopra della soglia di povertà.

A seguito di diverse campagne e proteste, il governo è intervenuto in materia, introducendo nel 2016 il *National Living Wage*, la cui misura è più elevata rispetto al *National Minimum Wage* e la cui applicazione è però possibile, come già detto, per un più esiguo numero di lavoratori. È stato calcolato che entro il 2020 il *National Living Wage* ammonterà a 9 £ per ogni ora di lavoro svolto.

A tale istituto, com'è ovvio, sono state mosse numerose critiche, prima fra tutte la materiale impossibilità di calcolare una somma idonea a garantire uniformemente uno stile di vita dignitoso in tutto il Regno Unito, stante le differenze sostanziali intercorrenti fra i mercati economici dei vari territori del Regno: una persona che voglia prendere un appartamento in locazione in Scozia, ad esempio, si troverà a dover pagare un canone di locazione notevolmente più basso

L'ammontare del *minimum wage* viene aggiornato annualmente ad opera del *Chancellor of the Exchequer*.³³¹ Esso va ad indicare la somma lorda dovuta al lavoratore da parte del datore di lavoro, dalla quale tuttavia dovranno essere decurtate le tasse e l'assicurazione del lavoratore.

I contratti conclusi in violazione delle norme in materia di *minimum wage* sono ritenuti *not legally binding*, in quanto il lavoratore ha comunque diritto a richiedere ed ottenere il salario minimo previsto dalla normativa in relazione alla sua posizione.

Il datore di lavoro deve tenere traccia dei salari pagati ai lavoratori, anche in formato digitale, e conservare i documenti relativi per almeno 3 anni a decorrere dal giorno in cui è terminato il rapporto di lavoro delle cui retribuzioni trattasi.³³²

rispetto a quello che dovrebbe pagare per una casa dalle stesse caratteristiche situata a Londra. Vieppiù, l'ammontare del *National Living Wage* è stato fissato ad una cifra considerevolmente più bassa del *living wage* adottato dalla *Living Wage Foundation* (organizzazione fondata nel 2011 per sensibilizzare i datori di lavoro e far sì che questi corrispondano il *living wage* ai propri lavoratori), in questo modo dimostrandosi anch'esso inadeguato al compito per l'adempimento del quale è stato istituito: a riprova di ciò, va sottolineato come se è vero che ad oggi la *National Living Wage* ammonta a 7.5 £ orarie ed è previsto un suo aumento fino a 9 £ orarie nel 2020, in realtà la *living wage* odierna adottata dalla *Living Wage Foundation* ammonta a 8.75 £ per il territorio del Regno Unito e financo a 10.2 £ per il territorio londinese.

Si è pertanto obiettato che il *National Living Wage* non sia altro che una sorta di aumento del *National Minimum Wage* per tutti i lavoratori ultraventicinquenni i quali abbiano diritto alla percezione del *minimum wage*.

³³¹ L'ammontare del *National Minimum Wage* viene costantemente aggiornato dietro parere della *Low Pay Commission*, organo indipendente istituito nel 1997 e composto da nove membri scelti fra esperti in materia finanziaria e accademici. Tale organo ha il compito di fornire al governo il proprio parere sulla misura del *National Minimum Wage*. Tale parere, pur non vincolante per il governo, è altamente persuasivo, sì che di prassi venga automaticamente accettato e fatto proprio da quest'ultimo.

³³² *National Minimum Wage Regulations 2015, part 7, sect. 59(8)*, che dispongono «*The records required to be kept by this regulation must be kept by the employer for a period of three years beginning with the day upon which the pay reference period immediately following that to which they relate ends.*»

La violazione delle norme relative alla corresponsione del *National Minimum Wage* o del *National Living Wage* comporta non soltanto il sorgere dell'obbligo di versare immediatamente gli arretrati al lavoratore, ma anche la comminazione di una sanzione al datore di lavoro inadempiente,³³³ il quale dovrà far fronte anche alle conseguenze penali delle sue azioni.³³⁴

I lavoratori che lamentino un mancato (o un incompleto) pagamento del *minimum wage* possono segnalare il proprio datore di lavoro alla *Her Majesty's Revenue*

³³³ L'*Employment Act* 2008, fra gli altri, ha emendato il *National Minimum Wage Act* 1998, provvedendo all'inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro i quali non adempissero ai loro doveri di corresponsione del *minimum wage* ai propri lavoratori dipendenti. In particolare, con tale atto è stata introdotta una sanzione pecuniaria calcolata in percentuale (50%) alle somme dovute dal datore di lavoro ai lavoratori, fino ad un massimo edittale di 5000 £ per lavoratore. Nonostante la già non elevata misura della sanzione, la forza di tale disposizione veniva ulteriormente alleggerita dalla previsione secondo cui tale somma potesse essere ridotta alla metà qualora il datore di lavoro adempisse ai suoi doveri, mediante invio di un avviso di pagamento, nell'arco dei 14 giorni successivi al ricevimento del *notice of underpayment*.

Nel 2014 si è provveduto a raddoppiare la percentuale degli arretrati dovuti dal datore di lavoro a titolo di sanzione, portandola così al 100%; contestualmente è stato anche aumentato il massimo edittale della sanzione comminabile, portandolo a 20.000 £ per lavoratore.

Con l'entrata in vigore dell'emendamento del 1 aprile 2016 alle *National Minimum Wage Regulations* 2015, si è assistito all'introduzione di una serie di misure tese all'ulteriore inasprimento delle sanzioni riservate ai datori di lavoro inadempienti, al fine di contrastare la pratica di molti imprenditori, ancora molto diffusa, di non pagare il *minimum wage* ai propri dipendenti. In particolare, è stato previsto che al datore di lavoro possa essere comminata, per ogni lavoratore, una sanzione pecuniaria maggiorata del 200% delle somme arretrate dovute al lavoratore stesso, fino ad una sanzione massima di 20.000 £ per ogni lavoratore danneggiato.

³³⁴ La legge inglese prevede che in tale contesto possano essere posti in essere fino a sei reati, i più gravi dei quali vengono identificati nella falsificazione dei registri salariali e nel rifiuto di rispondere alle domande poste dagli investigatori. Per tali reati possono essere comminate anche delle sanzioni pecuniarie per le quali non è previsto alcun massimo edittale. A ciò si aggiunga il fatto che è stato istituito un registro governativo nel quale vengono annotati i nominativi di tutti i datori di lavoro i quali siano risultati colpevoli di non adempiere ai loro doveri di corresponsione del *minimum wage* ai propri lavoratori dipendenti; nominativi che vengono periodicamente resi noti, anche in via telematica, al fine di infangare gli imprenditori "furbetti". Accanto ad ogni nominativo, infatti, viene riportato il luogo in cui il soggetto svolge la sua attività, il nome dell'attività stessa, nonché l'ammontare delle somme non versate e il numero dei lavoratori danneggiati dalla sua condotta.

And Customs (HMRC),³³⁵ dipartimento che gode, fra l'altro, di poteri di controllo e investigativi. Nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti di pagare gli arretrati notificati dal dipartimento mediante un *notice of underpayment*,³³⁶ l'HMRC può procedere a citarlo in giudizio per conto del lavoratore danneggiato.³³⁷ Un lavoratore può

³³⁵ *Her Majesty's Revenue And Customs* (HMRC) è il dipartimento governativo preposto alla riscossione dei tributi e delle imposte. Fra le sue funzioni rientra anche l'amministrazione e il controllo del regime del *National Minimum Wage*. Tale organo può effettuare delle ispezioni in ogni momento, senza che vi sia l'obbligo per gli incaricati di fornire alcuna spiegazione, dietro segnalazione, ma anche a fronte di un mero sospetto di irregolarità circa i pagamenti del *minimum wage* da parte del datore di lavoro. A seguito del recente inasprimento delle sanzioni previste per i datori di lavoro inadempienti, è stato anche previsto un aumento dei fondi destinati al dipartimento, all'interno del quale è stata inoltre istituita una squadra speciale il cui compito esclusivo è quello di occuparsi dei casi più seri di inadempimento da parte dei datori di lavoro in materia di *minimum wage*.

³³⁶ Il *notice of underpayment* è il documento con il quale viene intimato al datore di lavoro di adempiere ai suoi doveri entro 28 giorni dalla ricezione dello stesso, periodo entro il quale il soggetto può anche presentare ricorso. In esso deve essere indicata la somma da pagare e il calcolo mediante il quale si è pervenuti alla stessa. Tale documento può indicare le inadempienze del datore di lavoro nei confronti di più lavoratori, i quali devono essere identificati mediante nome o descrizione. In relazione a ciascun lavoratore citato deve essere inoltre indicato: il *relevant day* (ovverossia il giorno in cui tali somme sono dovute per uno o più periodi che abbiano avuto fine prima di quel giorno), i periodi per i quali si richiedono gli arretrati e la somma totale richiesta per ciascun periodo.

Il *notice of underpayment* può essere rescisso, qualora il ricorso del datore di lavoro venga accolto; ritirato, qualora vi siano degli errori o delle omissioni; oppure sostituito, a seguito del ritiro dell'avviso errato e solo per una volta. Il *notice of underpayment* sostitutivo non può inoltre indicare un lavoratore che non fosse già indicato nel *notice* sostituito.

A seguito delle modifiche introdotte nel 2016, è possibile comminare mediante il *notice of underpayment* una sanzione pecuniaria pari al 200% degli arretrati dovuti per ogni singolo lavoratore, che vada da un minimo di 100 £ fino ad un massimo di 20,000 £ per ogni lavoratore; qualora il calcolo della sanzione risulti in una cifra più bassa del minimo edittale o più elevata del massimo edittale, verranno applicati rispettivamente il minimo o il massimo edittale.

³³⁷ È tuttavia prevista la possibilità per il lavoratore danneggiato di citare personalmente in giudizio, avanti l'*employment tribunal*, il proprio datore di lavoro con il quale abbia una disputa circa la corresponsione del *minimum wage* legalmente previsto, con l'accusa di non aver rispettato quanto disposto dall'*Employment Rights Act 1996, Part 2*. In alternativa può rivolgersi alla *County Court* e instaurare una causa contro il proprio datore di lavoro per ottenere il risarcimento dell'inadempimento contrattuale di quest'ultimo.

richiedere il pagamento dei salari non corrisposti dal proprio datore di lavoro fino ad un massimo di 6 anni di arretrati.³³⁸

Tale sistema apparentemente perfetto, secondo il quale il *minimum wage* deve comunque essere corrisposto al lavoratore a prescindere dalla grandezza dell'impresa condotta dal datore di lavoro, presenta tuttavia dei lati negativi tutt'altro che trascurabili.

La *Part 6* delle *National Minimum Wage Regulations 2015*, difatti, elenca le eccezioni alla regola generale del *minimum wage*, ovvero quelle attività nell'esercizio delle quali un lavoratore non possa vantare il diritto ad ottenere un salario orario minimo.

Originariamente, il *National Minimum Wage Act 1998*³³⁹ prevedeva che venisse corrisposto un *minimum wage* ad ogni lavoratore munito di un contratto di lavoro subordinato,³⁴⁰ a pena di una sanzione pecuniaria e conseguenze penali per il datore di lavoro inadempiente.³⁴¹

³³⁸ L'*Employment Act 2008* ha provveduto ad emendare in questo senso il *National Minimum Wage Act 1998*.

³³⁹ *National Minimum Wage Act 1998*, entrato in vigore il 1 aprile 1999. Al momento della sua emanazione da parte del governo laburista è stato largamente criticato da più parti. Vi era il timore, infatti, che la previsione di un *minimum wage* a livello legale potesse produrre degli effetti negativi sul mercato del lavoro. In realtà l'istituto del *minimum wage* era già estremamente diffuso nel Regno Unito, in quanto già previsto dagli inizi del XX secolo per i lavoratori operanti in alcuni settori ritenuti svantaggiati, nei quali si riscontravano i salari più bassi (come ad esempio nel settore sartoriale). Il *minimum wage* venne poi esteso, nel corso degli anni e in particolare a partire dal secondo dopoguerra, a sempre più numerosi settori economici, ad opera delle varie associazioni di categoria.

³⁴⁰ Contratto che poteva essere in forma scritta o orale.

³⁴¹ Il *National Minimum Wage Act 1998*, alla *sect. 1* rubricata «*Workers to be paid at least the minimum wage*», disponeva che «(1) *A person who qualifies for the national minimum wage shall be remunerated by his employer in respect of his work in any pay reference period at a rate which is not less than the national minimum wage.*

(2) *A person qualifies for the national minimum wage if he is an individual who—*

(a) *is a worker;*

(b) *is working, or ordinarily works, in the United Kingdom under his contract; and*

Le *National Minimum Wage Regulations* 1999, n. 548, tuttavia, ampliarono il novero delle categorie lavorative non protette dalla tutela del salario minimo, includendo nell'elenco delle eccezioni anche i membri della famiglia impiegati nelle attività a stampo familiare, i quali vivano nell'abitazione di famiglia e partecipino all'attività e alle mansioni domestiche.

Tale esenzione è stata ripresa dalle *National Wage Regulations* 2015,³⁴² le quali, ai punti 57 e 58, specificano che il lavoro prestato all'interno di un'attività familiare non sia ricompreso nelle fattispecie tutelate dalla normativa di cui trattasi.³⁴³

In particolare, non rientra nella tutela riconosciuta dalla normativa, e dunque non ha diritto alla corresponsione del *National Minimum Wage*, un soggetto il quale:

- sia un membro della famiglia del datore di lavoro;
- sia residente all'interno dell'unità abitativa nel quale risiede anche il datore di lavoro;
- sia partecipe delle attività e dei doveri che si svolgono all'interno del nucleo familiare.³⁴⁴

(c) has ceased to be of compulsory school age.

(3) The national minimum wage shall be such single hourly rate as the Secretary of State may from time to time prescribe.

(4) For the purposes of this Act a "pay reference period" is such period as the Secretary of State may prescribe for the purpose.

(5) Subsections (1) to (4) above are subject to the following provisions of this Act.»

³⁴² The *National Minimum Wage Regulations* 2015, n. 621 hanno sostituito le *National Minimum Wage Regulations* 1999, n. 584 e i successivi emendamenti alle stesse.

³⁴³ The *National Minimum Wage Regulations* 2015, n. 621, Part 6, section 57, rubricato «*Work does not include work relating to family households*», e section 58, rubricato «*Work does not include work relating to family business*».

³⁴⁴ The *National Minimum Wage Regulations* 2015, n. 621, Part 6, section 57, n. 2 dispongono infatti che «*The requirements are all of the following—*

Tale mancanza di tutela viene estesa anche a coloro i quali non siano membri della famiglia del datore di lavoro, ma siano di lui conviventi e vengano trattati allo stesso modo dei familiari, e non siano tenuti ad alcun pagamento per quanto riguarda la loro sistemazione e i pasti da loro consumati. È questo il caso, ad esempio, delle collaboratrici alla pari³⁴⁵ e delle *babysitters* che convivano con la famiglia al fine di prestare un servizio più continuativo e completo,³⁴⁶ ovvero le persone che, in cambio di vitto e alloggio, prestano la propria opera lavorativa all'interno dell'unità domestica provvedendo all'adempimento delle mansioni ordinariamente necessarie all'interno di una famiglia, in modo da agevolare i padroni di casa.

Tale orientamento è stato peraltro confermato dalla giurisprudenza, la quale ha sottolineato e ribadito, già in relazione alle *National Minimum Wage Regulations* 1999, come il lavoro domestico prestato a queste condizioni rientri nell'ambito delle *Exclusions* dettate dalla normativa. A tal proposito vanno ricordate le cause intentate dalla lavoratrice di nazionalità indiana Nambalat e dalla lavoratrice di nazionalità indonesiana Udin, le quali lamentavano una lesione del loro diritto alla percezione del *minimum wage* da parte dei propri datori di lavoro.³⁴⁷

In questi due casi, è stata posta al centro dell'attenzione la questione del trattamento riservato alle lavoratrici domestiche che abitino all'interno della casa familiare e alle quali vengano forniti, oltre alla paga, anche vitto e alloggio. È stato quindi valutato se nel caso di specie fosse soddisfatto il requisito posto dalla *regulation*

(a) *the worker is a member of the employer's family;*

(b) *the worker resides in the family home of the employer;*

(c) *the worker shares in the tasks and activities of the family.»*

³⁴⁵ Le c.d. “*au pair*”, così come sono comunemente conosciute.

³⁴⁶ Le c.d. “*live-in nannies*”, figure, al pari delle “*au pair*”, particolarmente diffuse nell'economia inglese.

³⁴⁷ *Nambalat v. Taber and another*, *Udin v. Chamsi-Pasha and others* [2012], EWCA Civ. 1249, 5 October 2012.

2(2)(a)(ii), ovvero se le lavoratrici venissero effettivamente trattate come membri della famiglia ospitante. L'attenzione dei giudici, in particolare, si è focalizzata sulla sistemazione garantita alle lavoratrici, nonché sui pasti e sulla suddivisione dei doveri e delle attività di svago nell'ambito del *ménage* familiare.³⁴⁸

In entrambi i casi il giudice ha ritenuto che il caso specifico rientrasse nelle fattispecie previste dalla *regulation* 2(2), divenuta poi 57(3) con la modifica intervenuta nel 2015.³⁴⁹

I giudici della *Court of Appeal* hanno inoltre chiarito, con riguardo al trattamento riservato alla sig.ra Udin, la quale era stata costretta a dormire su un materasso posizionato sul pavimento della sala da pranzo, come la normativa inglese non

³⁴⁸ *The National Minimum Wage Regulations* 1999, Part 1, section 2, n. 2 dispone infatti che «In these Regulations “work” does not include work (of whatever description) relating to the employer’s family household done by a worker where the conditions in sub-paragraphs (a) or (b) are satisfied.

(a) *The conditions to be satisfied under this sub-paragraph are—*

(i) *that the worker resides in the family home of the employer for whom he works,*

(ii) *that the worker is not a member of that family, but is treated as such, in particular as regards to the provision of accommodation and meals and the sharing of tasks and leisure activities;*

(iii) *that the worker is neither liable to any deduction, nor to make any payment to the employer, or any other person, in respect of the provision of the living accommodation or meals; and*

(iv) *that, had the work been done by a member of the employer’s family, it would not be treated as being performed under a worker’s contract or as being work because the conditions in sub-paragraph (b) would be satisfied.*

(b) *The conditions to be satisfied under this sub-paragraph are—*

(i) *that the worker is a member of the employer’s family,*

(ii) *that the worker resides in the family home of the employer,*

(iii) *that the worker shares in the tasks and activities of the family,*

and that the work is done in that context.»

³⁴⁹ S. FREDMAN, J. FUDGE, *The Contract of Employment and Gendered Work*, in M. FREEDLAND (a cura di), *The contract of Employment*, Oxford, University Oxford Press, 2016, pp. 237 e ss.

preveda determinati standard per l'alloggio del lavoratore, essendo solo richiesta l'*ac-comodation*.³⁵⁰

È stato tuttavia chiarito come tale eccezione al sistema del *minimum wage* operi solamente in relazione alle imprese familiari che non siano organizzate in forma societaria; in caso contrario, infatti, gli impiegati di una società familiare avranno comunque diritto al salario minimo, a prescindere dalla grandezza dell'impresa.³⁵¹

Nonostante il contenuto di questa disciplina, sostanzialmente opposta ai principi affermati dall'art. 230-*bis* cod. civ., non è possibile non riscontrare un'analogia nell'approccio interpretativo adottato dalle Corti inglesi al problema della

³⁵⁰ *Udin v. Chamsi-Pasha and others*. La sig.ra Udin era stata assunta come lavoratrice *au pair* e veniva trattata come membro della famiglia Chamsi-Pasha. A seguito di un trasloco della famiglia, tuttavia, aveva dapprima dovuto trovare sistemazione per la notte in una camera da letto condivisa con due ragazzini e, in seguito ad un ulteriore trasloco, era stata costretta a dormire su un materasso posizionato sul pavimento della sala da pranzo.

Se i *panels* dell'*Employment Tribunal* al quale la donna si era rivolta avevano rilevato e concordato come la sig.ra Udin non fosse stata trattata come membro della famiglia, almeno per quanto riguardasse la sua sistemazione notturna, in quanto, generalmente, ad un membro della famiglia verrebbe trovato un giaciglio più dignitoso, tuttavia il giudice del *Employment Tribunal* non accolse tale orientamento, chiarendo come la legge non individui alcuno standard qualitativo per quanto riguarda l'alloggio e sottolineando, per contro, la situazione di ristrettezza economica che la famiglia si era trovata ad attraversare, e pur nonostante il trattamento al pari degli altri membri della famiglia che era stato comunque accordato alla donna.

La *Court Of Appeal* ha confermato l'orientamento del giudice del *Employment Tribunal*, sottolineando come l'*exclusion* operata dalla *regulation 2(2)a*, per poter essere validamente applicata, richiedesse un approccio d'insieme al contesto. La sistemazione accordata alla donna, quindi, non può e non deve essere considerata *per se*, ma va soppesata unitamente all'inclusione generale nella vita familiare.

³⁵¹ Come sottolinea Zocchi, è consuetudine identificare le imprese familiari con imprese di piccole e medie dimensioni, fatto che non potrebbe essere più lontano dalla realtà, stante l'esistenza di numerosissime attività a carattere familiare che hanno raggiunto dimensioni notevoli (ricordiamo, ad esempio, Ferrero e Ikea). Al riguardo, cfr. W. ZOCCHI, *Il Family Business. Famiglia, Azienda di Famiglia e Patrimonio dell'Imprenditore*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2004, *passim*.

compatibilità tra lavoro familiare ed esercizio di impresa in forma societaria, con quello adottato dalla Suprema Corte di Cassazione, SS.UU. n. 23676/2014.³⁵² Anche in questo caso, infatti, la forma societaria costituisce uno schermo che separa le parti e rende irrilevante ogni rapporto familiare, riconducendo ogni rapporto giuridico all'ordinaria disciplina giuslavoristica in materia di lavoro dipendente.

IV.3. *Familienhafter Mithilfe und Beschäftigung in* Germania

Nell'ambito dell'ordinamento giuridico tedesco la soluzione trovata al problema del lavoro familiare ha una natura ibrida, prevedendo una netta distinzione tra il lavoro domestico e il lavoro nell'impresa, e ricollegando a queste due fattispecie delle discipline diametralmente opposte.

IV.3.1 Il lavoro domestico nell'ordinamento giuridico tedesco

All'interno della famiglia nucleare tedesca, il lavoro domestico, inteso come fattiva cooperazione al mantenimento della casa resa in misura proporzionale alle proprie capacità e aspirazioni, si configura non già come una facoltà cui eventualmente si debba ricondurre una qualche tutela giuridica,³⁵³ bensì come una vera e propria obbligazione che trova il proprio fondamento nelle disposizioni del *Bürgerliches Gesetzbuch*.³⁵⁴

³⁵² Cfr. *supra* II.4. sul problema della compatibilità tra impresa familiare ai sensi dell'art. 230-*bis* cod. civ e forma societaria.

³⁵³ Quale è, invece, l'approccio adottato da tutti gli altri ordinamenti oggetto di studio.

³⁵⁴ Ed invero questa è una delle materie della codificazione tedesca dove l'influenza della Pandettistica ha sicuramente oscurato quella del *Code Napoléon*, la cui soluzione al problema era stata l'omessa regolamentazione del fenomeno sociale del lavoro familiare in ogni sua configurazione.

Relativamente all'obbligo gravante sui figli, la fonte normativa di riferimento è la § 1619 BGB, rubricata *Dienstleistungen in Haus und Geschäft*,³⁵⁵ per il coniuge, invece, la § 1356 BGB, rubricata *Haushaltsführung, Erwerbstätigkeit*.³⁵⁶

L'obbligo di cooperazione dei figli, poi, va coordinato con le disposizioni di cui alla § 1666, rubricata *Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls*, secondo cui tali obblighi non possono in nessun caso ledere l'interesse superiore del minore. È dunque un'obbligazione da ritenersi sussistente solo se e nella misura in cui, ad esempio, non vada ad interferire con i diritti fondamentali del minore quali il diritto alla salute, all'istruzione, etc. La reale portata di questi obblighi, perciò, viene usualmente ricondotta in via interpretativa a delle prestazioni, di carattere non eccessivamente pesante in relazione allo sviluppo fisico e mentale del minore, e comunque non superiori ad un valore compreso tra le 3,5 e le 7 ore lavorative settimanali³⁵⁷ fino ad un'età di 12 anni, per poi progressivamente aumentare in modo proporzionale alla maturazione psicofisica del minore.

Un ulteriore limite al campo applicativo di tale istituto è poi introdotto con la previsione della sussistenza dell'obbligazione alla collaborazione familiare in capo

³⁵⁵ «Das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten.» trad. «Il bambino, fintanto che appartiene al nucleo familiare dei genitori, è da essi educato e intrattiene con essi rapporti, è obbligato a servire i genitori in casa o sul lavoro, proporzionalmente alle sue forze ed alle sue aspirazioni di vita.»

³⁵⁶ «Die Ehegatten regeln die Haushaltsführung im gegenseitigen Einvernehmen. Ist die Haushaltsführung einem der Ehegatten überlassen, so leitet dieser den Haushalt in eigener Verantwortung. Beide Ehegatten sind berechtigt erwerbstätig zu sein. Bei der Wahl und Ausübung einer Erwerbstätigkeit haben sie auf die Belange des anderen Ehegatten und der Familie die gebotene Rücksicht zu nehmen.» trad. «I coniugi gestiscono la famiglia di comune accordo. Se la gestione finanziaria è affidata a uno dei coniugi, quest'ultimo sarà responsabile della gestione familiare. Entrambi i coniugi hanno diritto di esercitare un'attività lavorativa. Quando scelgono e perseguono un'attività lavorativa, devono tenere in debito conto gli interessi dell'altro coniuge e della famiglia.»

³⁵⁷ J. BREYER, *Kinder und Hausarbeit – der große Praxisreport*, in *Haushaltsfee*, Port Williams, 2017.

al figlio solo finché duri la di lui coabitazione all'interno del nucleo familiare dei genitori.³⁵⁸

L'obbligo del coniuge, invece, risulta attenuato dalla possibilità per lo stesso di dedicarsi ad un'attività lavorativa diversa, sempre però dovendo tener conto degli interessi dell'altro coniuge e della famiglia in generale.³⁵⁹

Una possibile spiegazione alla peculiarità di questa disciplina si rinviene nella legislazione civilistica in materia di responsabilità extracontrattuale. Diversamente dalle codificazioni di stampo francese, infatti, nel BGB non è presente una norma analoga a quella di cui all'attuale art. 2043 cod. civ., derivata dall'art. 1151 del codice civile italiano del 1865, a sua volta ispirato all'art. 1382 del *Code Napoléon*, il quale, a propria volta, affonda le sue radici nella *lex Aquilia*.³⁶⁰

Il sistema risarcitorio tedesco è infatti, diversamente dal sistema aquiliano caratterizzato da una norma aperta, basato su una serie di previsioni tipizzate di risarcibilità del danno. In tale contesto la previsione di un obbligo, seppur non coercibile se non entro limiti ben al di sotto della soglia della ragionevole gestione familiare ordinaria, fa sì che, in caso di incapacità o morte del familiare per fatto altrui, il familiare titolare del diritto alla prestazione resa ai sensi della § 1619 o della § 1356 BGB possa validamente chiedere un risarcimento del danno ai sensi della §

³⁵⁸ G. HORSTMEIER, *Prekäre Beschäftigungsverhältnisse: Systematische Darstellung sämtlicher Beschäftigungsformen*, De Gruyter Recht, Berlin, 2009, pp. 37-39.

³⁵⁹ Principio confermato con la pronuncia resa dal *Bundesgerichtshof*, la massima corte federale del sistema di giurisdizione ordinaria, in data 10.11.1959, id. VI ZR 201/58, nella quale si rileva come gli obblighi in capo al coniuge derivanti dalla § 1356 BGB siano consuetudinariamente determinati secondo le condizioni economiche e sociali degli sposi, riconoscendo altresì un implicito dovere di aumentare il proprio contributo nella gestione familiare qualora solo l'altro coniuge si dedichi ad una attività lavorativa esterna alla famiglia.

³⁶⁰ Risalente al 286 a.C., *ex capite terço* disciplinava il risarcimento del *damnum* quale diretta conseguenza dell'*urere, occidere, frangere et rumpere*.

845 BGB, rubricata *Ersatzansprüche wegen entgangener Dienste*,³⁶¹ che non si configura come elargizione riparatrice *una tantum* ma come vera e propria rendita periodica³⁶² da doversi versare nella misura quantificata sul parametro economico-sociale della quantità e qualità dei servizi³⁶³ che ragionevolmente la parte danneggiata avrebbe potuto rendere al familiare terzo,³⁶⁴ per un tempo pari alla durata dell'obbligo medesimo, determinato sulla base di un giudizio che, in relazione all'*an debeatur*, si configurerà come necessariamente prognostico, diversamente dal *quantum debeatur* che, invece, dovrà per forza di cose essere determinato *ex post*.³⁶⁵

Questo risarcimento, com'è ovvio, va ad affiancarsi a quello previsto, in via principale, a favore del danneggiato stesso, ai sensi della § 843, rubricata *Geldrente oder Kapitalabfindung*, che prevede, a titolo di risarcimento della soppressa o diminuita capacità lavorativa, accanto ad una previsione di un assegno periodico in analogia a quanto previsto a favore del terzo titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva

³⁶¹ «Im Falle der Tötung, der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle der Freiheitsentziehung hat der Ersatzpflichtige, wenn der Verletzte kraft Gesetzes einem Dritten zur Leistung von Diensten in dessen Hauswesen oder Gewerbe verpflichtet war, dem Dritten für die entgehenden Dienste durch Entrichtung einer Geldrente Ersatz zu leisten. Die Vorschrift des § 843 Abs. 2 bis 4 findet entsprechende Anwendung.» trad. «Nei casi di morte, lesioni al corpo o alla salute e di privazione della libertà personale, il responsabile per i danni, qualora la parte danneggiata fosse obbligata per legge a rendere servizi alla famiglia o impresa di una terza parte, sarà tenuto a compensare detta terza parte per la perdita di tali servizi mediante corresponsione di una indennità pecuniaria periodica».

³⁶² Cfr. *Geldrente*. Il risarcimento non viene infatti determinato a *forfait*, ma viene ricondotto alla figura del risarcimento in forma specifica, in quanto ammontante alla somma dei costi nei quali la terza parte incorrerebbe per procurare i servizi perduti tramite l'ordinario mercato del lavoro.

³⁶³ S.T. BAPPENHEIM, *Il Danno da Uccisione di Religioso, negli Ordinamenti Francese, Tedesco ed Italiano*, Cosenza, Pellegrini Editore, 2007, p. 255.

³⁶⁴ R. FÖRGER, *Il Risarcimento del Danno alla Persona in Germania*, trad. a cura di S. TOFFOLETTO, Koblenz-Milano, 2015-2016, p. 7.

³⁶⁵ Si avrà pertanto, come previsto alla § 249 BGB («*Art und Umfang des Schadensersatzes*»), ovvero «Natura ed entità dei danni») una rivalutazione del *quantum* in tutte quelle ipotesi di aumento del costo del lavoro, ad esempio a causa di un aumento ad opera del legislatore del *Mindestlohn*, cioè il salario minimo legale determinato sulla base dei *Grundbedürfnisse*, ovvero i bisogni primari e fondamentali della persona.

di carattere pretensivo verso la prestazione lavorativa resa dal familiare danneggiato, anche la possibilità, qualora ricorra una giusta causa, di una liquidazione forfettaria del danno.

La configurazione di queste prestazioni quali veri e propri obblighi non deve comunque trarre in inganno circa la loro natura sostanziale, che non può che configurarsi come obbligatoria: alla § 888 ZPO,³⁶⁶ infatti, vengono definiti come atti «incoercibili»³⁶⁷ tutti quegli atti che non possono essere utilmente compiuti da terzi ed il cui compimento dipenda unicamente dalla volontà del soggetto obbligato. In questi casi al comma 2 viene esplicitamente esclusa ogni possibile minaccia di coercizione, prevedendo in luogo dell'esecuzione una sanzione pecuniaria a favore del soggetto attivo.

IV.3.2. Il lavoro subordinato e la figura del *Meistersohn*

Il contratto di lavoro subordinato, seppur certamente consentito tra coniugi, parenti o affini, richiede in siffatti contesti un onere probatorio aggravato ai fini tributari. Perché infatti gli oneri relativi ai compensi pattuiti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato possano essere legittimamente dedotti dalla base imponibile dell'imprenditore, sarà necessario fornire la prova che il lavoratore sia inserito nell'attività economica in modo funzionale, cioè crei un'utilità al processo produttivo oggetto d'impresa, riceva un'adeguata remunerazione per la propria prestazione lavorativa,³⁶⁸ non sia nella posizione di esercitare un'influenza sugli indirizzi produttivi e gestionali dell'impresa.

³⁶⁶ *Zivilprozessordnung*, il codice di procedura civile tedesco.

³⁶⁷ Lett. «atti inaccettabili», ovvero «*Nicht vertretbare Handlungen*».

³⁶⁸ Il criterio dell'adeguatezza della remunerazione è ovviamente da valutarsi in relazione al compenso che spetterebbe ad un lavoratore estraneo per lo svolgimento delle medesime funzioni. Indice rivelatore della mancanza di questo requisito è, tra gli altri, la mancata corresponsione del

Il *Bundessozialgericht*, con una importante pronuncia, ha chiarito come la mancata configurazione di anche uno solo di questi requisiti sia sintomatica di un rapporto di lavoro dipendente simulato, che cela un rapporto di società occulta.³⁶⁹

Ulteriore tassello della disciplina è l'istituto del *Meistersohn*, ovvero il figlio/padrone. Questa figura, tipica delle imprese a conduzione familiare, ricorre quando il capofamiglia, al fine di iniziare il proprio futuro erede alla gestione dell'impresa, gli affidi una posizione lavorativa all'interno della stessa. La natura di questo istituto è controversa, in quanto è discusso se anche questa forma di prestazione lavorativa resa dal familiare comporti l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o meno.

Con una storica sentenza, il *Bundessozialgericht* è intervenuto anche sull'istituto del *Meistersohn*, statuendo il principio secondo il quale non sussista il sospetto di rapporto di lavoro dipendente tra il *Meistersohn* e l'imprenditore capofamiglia solo qualora sia sufficientemente probabile, sulla base di un giudizio prognostico, che il figlio in futuro otterrà il controllo dell'impresa del padre.³⁷⁰

In ogni caso, conclude il collegio, dovrà sempre considerarsi esistente un rapporto di lavoro subordinato qualora il capofamiglia utilizzi stabilmente l'opera resa in modo non occasionale dal *Meistersohn*, nonché qualora quest'ultimo venga

compenso pattuito secondo scadenze regolari. In tal senso LSG Baden-Württemberg, 27.05.1992, AZ: L 5 Ar 318/91.

³⁶⁹ BSG 21.04.1993, 11 RAr 67/92, dove, al par. 12, i giudici confermano che anche al ricorrere di tutti i requisiti suindicati, sia comunque possibile fondare il proprio convincimento sugli eventuali ulteriori elementi che facciano ritenere esistente la *Innengesellschaft*, o società occulta.

³⁷⁰ BSG 05.04.1956, 3 RK 65/55. Questa sentenza, la prima ad introdurre la figura del *Meistersohn* nell'ordinamento giuridico della *Bundesrepublik Deutschland*, si rifà alla definizione dell'istituto data dal *Reichsversicherungsamt* (RVA), l'autorità suprema di vigilanza in materia di assicurazione sociale nel *Reich* tedesco, con la *Grundsätzliche Entscheidungen*, o decisione di base, n. 2998 del 1926, ulteriormente delimitandone i contorni. Questa pronuncia ha poi trovato continue conferme nella giurisprudenza sociale tedesca sino ad oggi. In conformità ad essa, infatti, si citano, *ex plurimis*, LSG Bavaria, 25.01.2017, L 13 R 1099/13, LSG Bavaria 18.01.2017, L 19 R 683/14, SG Kassel 11.01.2017, S 12 KR 341/16, SG Kassel, 11.01.2017, S 12 KR 448/15.

inserito nell'organico dell'impresa in modo analogo a qualsiasi altro dipendente, e sia gerarchicamente subordinato all'imprenditore nello svolgimento dell'attività.

IV.4. El trabajo en las relaciones familiares in Spagna

La situazione dei familiari lavoratori in Spagna, a ben vedere, non differisce molto da quella già analizzata per gli altri Paesi europei. La legislazione in materia lavoristica è complessa e articolata, e in tutto il territorio si riscontra la presenza di una moltitudine di piccole imprese, spesso a carattere familiare, nelle quali i membri della famiglia dell'imprenditore sono comunemente chiamati a prestare la loro opera lavorativa.

Nonostante tale istituto sia capillarmente diffuso in tutto il territorio nazio-nale, la legislazione spagnola non fornisce una definizione univoca di *empresa familiar*. Una delimitazione di tale figura viene fornita, seppure in maniera indiretta, dalle norme dettate in materia fiscale.³⁷¹ Ciò ha spinto alcuni autori a cercare di rielaborare, partendo dalla disamina della dottrina internazionale, una definizione per questa figura ingiustamente messa in secondo piano.³⁷²

³⁷¹ In ambito fiscale vengono individuati alcuni requisiti alla presenza dei quali si può parlare di impresa familiare: in particolare, perché l'impresa sia familiare viene richiesto che l'attività venga portata avanti, principalmente, ad opera dei membri della famiglia, con metodo economico, e che i profitti da essa derivanti siano la principale fonte di sostentamento per la famiglia o, quantomeno, per una parte della stessa.

³⁷² Cfr. M. ROCA JUNYENT, *La Empresa Familiar en el Ordenamiento Jurídico Interno y Comunitario*, all'interno dell'opera *El Patrimonio Familiar, Profesional y Empresarial. Sus Protocolos*, a cura di M. GARRIDO MELERO, J.M. FUGARDO ESTIVILL, tomo IV. Editorial Bosch, Barcellona, 2005, pp. 30 e ss. L'autore richiama, fra le altre, le definizioni elaborate da Barnes e Hershon «è impresa familiare l'impresa nella quale vi sia una partecipazione di controllo che faccia capo ad uno o più membri della famiglia», da Lansberg «è impresa familiare l'impresa in cui il controllo legale della proprietà sia appannaggio dei membri della famiglia», da Gallo e Sveen «è impresa familiare quella controllata interamente da una famiglia, la quale detenga anche la maggioranza delle quote» e da Litz «è impresa familiare l'impresa in cui sia la proprietà che la gestione della stessa siano nelle mani di un'unica famiglia, la quale si adopera perché l'organizzazione rimanga basata sulla famiglia».

Nel 2007 una seppur vaga definizione è stata fornita a livello legislativo dal *Real Decreto* 171, recante norme in materia di pubblicità dei protocolli familiari,³⁷³ il quale chiarisce che, ai fini del decreto, si intende impresa familiare una società non quotata, sia essa di persone o di capitali, nella quale vi sia un protocollo per il quale sia richiesto che venga data pubblicità e, come tali, rientrano nell'ambito applicativo della normativa tutti quegli accordi stipulati fra membri della famiglia,³⁷⁴ soci o meno, i quali abbiano l'interesse comune di sviluppare un metodo decisionale a carattere familiare basato sulla comunicazione e il consenso.³⁷⁵

Vengono espressamente escluse dall'ambito applicativo del decreto, dunque, le società familiari quotate, per le quali troveranno applicazione gli obblighi di trasparenza e informazione stabiliti in materia, e le imprese familiari non organizzate in forma societaria, definite in dottrina come microimprese familiari,³⁷⁶ per le quali viene invece previsto un sistema di pubblicità volontario. Perché un'impresa sia

e sui vincoli all'interno della stessa», sottolineando come in realtà alla base di tutte queste definizioni vi siano dei parametri molto diversi (come ad esempio la partecipazione della famiglia al capitale sociale, ovvero la concentrazione della proprietà e della gestione nelle mani della famiglia), ai quali viene data maggiore o minore importanza a seconda della persona e del pensiero.

³⁷³ *Real Decreto* 171/2007, del 9 febbraio, «*por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares.*»

³⁷⁴ *Real Decreto* 171/2007. Va sottolineato al riguardo come nel decreto si faccia riferimento a dei generici «*vinculos familiares*», a differenza di quanto esposto nelle considerazioni preliminari, nelle quali invece si faceva riferimento a «*un grupo de personas que son parientes consanguíneos o afines entre sí.*»

³⁷⁵ *Real Decreto* 171/2007, nelle considerazioni preliminari chiarisce che «*En lo que interesa, a los efectos de este real decreto, será familiar una sociedad de personas o capital en la que existe un protocolo que pretende su publicidad.*

Puede entenderse como tal aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros con los que guardan vínculos familiares respecto de una sociedad no cotizada en la que tengan un interés común en orden a lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa que afectan a la entidad.»

³⁷⁶ Cfr. V. PÉREZ DE MADRID CARRERAS, *La Empresa, el Protocolo y la Sociedad "familiar"*, *Anotaciones al RD 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares*, in *Cuadernos de Derecho y Comercio*, 48, 2007, pp. 118 e ss.

considerata “familiare”, allora, vengono richiesti tutta una serie di requisiti, identificati nella proprietà³⁷⁷ e della gestione³⁷⁸ dell’impresa, in qualunque forma sia essa organizzata, in capo ad una famiglia, ed una sua continuità intergenerazionale.³⁷⁹

Ad oggi, è largamente diffusa e accettata la definizione, di elaborazione dottrinale, che tiene in considerazione tutti questi aspetti e identifica l’impresa familiare nell’impresa portata avanti da una famiglia, la quale abbia i poteri di nominare il più alto organo decisionale della compagnia e di determinare la strategia aziendale, e tutto ciò con il fine ultimo di tramandare l’attività alle generazioni future, le quali siano animate dallo stesso desiderio di mantenere e gestire l’impresa.³⁸⁰

In siffatto contesto, tuttavia, dove le imprese non societarie rappresentano la realtà più attuale e diffusa, bisogna rivolgere lo sguardo alla normativa lavoristica e alle tutele riconosciute in capo ai lavoratori spagnoli. In particolare, l’*Estatuto de los Trabajadores*,³⁸¹ all’articolo 1, individua l’ambito di applicazione della tutela accordata

³⁷⁷ ID., *ibidem*. Perché un’impresa sia considerata di proprietà di una famiglia, è sufficiente che questa abbia una quota che le permetta di controllare l’impresa (quindi, almeno il 50% nelle imprese e nelle società non quotate e almeno il 25% del capitale con diritto di voto nelle società quotate).

³⁷⁸ ID., *ibidem*. La gestione non deve essere necessariamente portata avanti personalmente da uno o più membri della famiglia, potendo essere anche affidata a soggetti esterni. Ciò che viene richiesto è che i membri della famiglia a cui faccia capo l’impresa si occupino delle strategie aziendali e della gestione di controllo dell’attività.

³⁷⁹ ID., *ibidem*. Viene richiesto, in questo frangente, che la famiglia, o un suo membro, porti avanti l’attività al fine di trasferire la stessa anche ai suoi discendenti, così che questi possano continuare e trasmetterla a loro volta ai loro figli.

³⁸⁰ Cfr. J.F. CORONA RAMÓN, J. TÉLLEZ ROCA, *El Protocolo Familiar*, in J.F. CO - RONA RAMÓN (a cura di), *Empresa Familiar: Aspectos Jurídicos y Económicos*, Ediciones Deusto, Barcellona, 2011, pp. 795 e ss. Secondo gli Autori «*Empresa familiar es aquella en la que un grupo familiar está en condiciones de designar al máximo ejecutivo de la compañía, de fijar la estrategia empresarial de la misma, y todo ello con el objetivo de continuidad generacional, basado en el deseo conjunto de fundadores y sucesores de mantener el control de la propiedad y la gestión en la familia.*»

³⁸¹ *Estatuto de los Trabajadores*, pubblicato nel *Boletín Oficial del Estado* il 14 marzo 1980 e modificato, da ultimo, dal *Real Decreto Legislativo 2/2015*, del 23 ottobre, «*por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.*»

ai lavoratori, disponendo che essa viene riconosciuta ai lavoratori i quali volontaria-mente prestino, a fronte di una retribuzione, i loro servizi per conto altrui, nell'ambito di un'organizzazione e della direzione di un'altra persona, fisica o giuri-dica, la quale viene identificata come datore di lavoro o imprenditore.³⁸²

A tutela di ciò, ai sensi dell'articolo 8 dell'*Estatuto*, l'esistenza di un contratto di lavoro è presunta *juris tantum* nell'ipotesi in cui un soggetto presti la propria opera lavorativa all'interno di un'organizzazione e sotto la direzione di un altro soggetto a fronte del pagamento di una retribuzione per suddette opere.³⁸³

Lo stesso *Estatuto*, tuttavia, all'articolo 1.3, pone dei limiti per quanto riguarda l'ambito di applicazione della tutela riconosciuta ai lavoratori, escludendo espressamente la possibilità che i membri della famiglia possano essere impiegati mediante un rapporto di lavoro all'interno dell'attività familiare;³⁸⁴ e ciò a causa della

³⁸² *Estatuto de los Trabajadores*, articolo 1.1, rubricato «*Ámbito de aplicación*», dispone che «*Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.*»

³⁸³ *Estatuto de los Trabajadores*, articolo 8.1, rubricato «*Forma del contrato*», dispone che «*El contrato de trabajo [...] Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquel*». Si tratta, tuttavia, di una presunzione *juris tantum*, per la quale, dunque, è ammessa la prova contraria.

³⁸⁴ *Estatuto de los Trabajadores*, articolo 1.3, dispone che «*Se excluyen del ámbito regulado por esta ley:*

a) *La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias.*

b) *Las prestaciones personales obligatorias.*

c) *La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa solo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo.*

d) *Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.*

e) *Los trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascen-dientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.*

mancanza, in siffatto caso, dell'elemento dell'*ajenidad*,³⁸⁵ ovvero dell'altruità.

Ciò ben si comprende andando ad analizzare l'idea di famiglia comunemente accolta nel sistema spagnolo, vale a dire come di un gruppo più o meno grande all'interno del quale i membri si adoperano per il corretto svolgimento delle mansioni e dei doveri ordinariamente richiesti dalla realtà comune, allo scopo di migliorare la vita dei membri medesimi, i quali saranno dunque destinatari dei vantaggi ma anche, per contro, delle problematiche qualora dovessero presentarsi degli imprevisti.

In siffatto contesto, è palese come un membro della famiglia, essendo parte integrante del gruppo familiare, e partecipando attivamente alla vita del gruppo in maniera direttamente proporzionale all'andamento del gruppo medesimo, non possa presentare il carattere di altruità richiesto dall'*Estatuto*. Inoltre, la dottrina maggioritaria ritiene che l'elemento di subordinazione gerarchica richiesto necessariamente dal contratto di lavoro subordinato sia inconciliabile con i doveri di reciproca assistenza vigenti all'interno del tessuto familiare. In questo caso, dunque, la disciplina

f) *La actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, siempre que queden personalmente obligados a responder del buen fin de la operación asumiendo el riesgo y ventura de la misma.*

g) *En general, todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la que define el apartado 1.*

A tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador.»

³⁸⁵ L'*ajenidad* viene definita come caratteristica fondamentale del contratto di lavoro, per la quale il datore di lavoro, il quale assume su di sé i costi e i rischi dell'attività, vede attribuiti in capo a se stesso i profitti o i frutti dell'opera lavorativa svolta dal dipendente. È una qualità caratterizzante il rapporto di lavoro. [...] Il lavoratore, come protagonista principale del rapporto di lavoro, è creditore del salario, dal momento che è estremamente difficile discernere, e quasi impossibile da quantificare, il suo contributo al processo produttivo dai benefici derivanti dal contributo medesimo. Il rapporto di lavoro a cui si fa riferimento è un rapporto di lavoro subordinato, nel quale il lavoratore sia soggetto al potere direttivo e disciplinare di cui è titolare il datore di lavoro. Per approfondimenti, vd. la definizione fornita dalla *Enciclopedia Jurídica* al link <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/ajenidad/ajenidad.htm>.

lavoristica cede il passo alla più articolata disciplina civilistica in materia familiare, la quale più di ogni altra è capace di tenere in debita considerazione le peculiarità di tale istituzione all'interno della società.

A fare da contraltro a questa “incursione”, se così può essere definita, da parte della disciplina della famiglia, vi è la limitatezza con la quale viene colorata la norma, che va quindi a circoscrivere l'eccezione all'*Estatuto de los Trabajadores* solo in relazione all'ipotesi del coniuge convivente e dei parenti e affini fino al secondo grado, e solo a patto che questi convivano con il datore di lavoro.^{386, 387}

A completare il quadro vi è il fatto che, a differenza del sistema inglese, nel quale i membri della famiglia hanno comunque diritto al *minimum wage* qualora pre-stino la loro opera lavorativa all'interno di una attività familiare organizzata in forma societaria, nel sistema spagnolo non si ha una linea di demarcazione così netta al riguardo.

A tal proposito, difatti, la dottrina si è più volte trovata a discutere sull'argomento, addivenendo ad un orientamento maggioritario che entri nel merito delle dinamiche della società; in altre parole, è oggi largamente condiviso che, affinché

³⁸⁶ *Estatuto de los Trabajadores*, articolo 1.3 lett. e), secondo cui «*Se considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.*»

³⁸⁷ Si tratta tuttavia di una presunzione *juris tantum*, contro la quale è pertanto ammessa la prova contraria. Le parti possono, dunque, dimostrare che fra i due membri della famiglia intercorra un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con tutte le conseguenze pratiche del caso, come peraltro confermato più volte in giurisprudenza. Fra le altre, vd. *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias* del 6 maggio 2013, *recurso suplicacion n. 1276/2013*, nella quale il *Tribunal Superior* afferma che «*La sentencia de 25 de noviembre de 1997 (RCUD núm. 771/1997) razonaba que: “tanto el Art. 1.3 e) del ET, como el Art. 7.2 de la LGSS, contienen una presunción iuris tantum de no laboralidad de las relaciones de prestación de servicios entre los parientes que enumera. No puede por tanto realizarse una aplicación de dichos preceptos que desnaturalice su esencia de presunción susceptible de prueba en contrario, para transformarla en presunción iuris et de iure. Cuando se acredite la condición de asalariado del familiar, ha de serle reconocida la de trabajador por cuenta ajena. El Tribunal Constitucional, en sentencias 79/1991 y 2/1992, ya declaró que es contrario al principio de igualdad excluir del ámbito laboral unas relaciones jurídicas por el sólo hecho de ser parientes sus titulares.”*»

L'*Estatuto de los Trabajadores* non trovi applicazione in favore della disciplina civilistica in materia familiare, è necessario che la società alle dipendenze della quale un membro della famiglia presti la propria opera lavorativa faccia capo per almeno metà delle quote a parenti e affini del lavoratore entro il secondo grado con i quali il lavoratore medesimo sia convivente. In questo caso, a ben guardare, non è chi non veda che sia totalmente assente l'elemento di altruità, essendo il lavoratore parte integrante di quella stessa comunità che beneficia dei vantaggi, o per contro subisce gli svantaggi, derivanti dall'attività portata avanti dalla società, anche per mezzo dell'opera prestata dal lavoratore. Vi è dunque in siffatto scenario una piena medesimezza dei soggetti operanti nella, e dei soggetti beneficiari della, attività societaria.

Qualora, tuttavia, la società faccia capo ai familiari del lavoratore per meno della metà delle quote, sebbene vi siano voci discordanti in dottrina, è orientamento dominante quello secondo cui debbano essere applicate al rapporto di lavoro le norme dell'*Estatuto de los Trabajadores*, con tutte le tutele ordinariamente riconosciute ai lavoratori.³⁸⁸

Fra i diritti e le tutele accordati ai lavoratori spagnoli e, per contro, negati ai lavoratori che siano membri della famiglia dell'imprenditore, ritroviamo la fruizione

³⁸⁸ La legislazione spagnola in materia lavoristica è articolata e intricata. Essa fornisce una forte tutela ai lavoratori, per evitare che vengano sfruttati, garantendo loro, fra le altre cose, un salario minimo, la quattordicesima, ferie retribuite e giorni festivi di riposo. In molti settori si aggiunge l'opera della contrattazione collettiva, che si adopera per il miglioramento delle condizioni di lavoro. Ad ogni modo, anche nei settori nei quali non vi sia un contratto collettivo i lavoratori possono contare sul riconoscimento del loro diritto a percepire una retribuzione minima, sebbene sia una delle più basse d'Europa. Tale retribuzione minima deve essere corrisposta dal datore di lavoro, pena il rischio per quest'ultimo di essere denunciato da parte del lavoratore danneggiato. A completare il quadro già di per sé complesso si aggiunge il fatto che il datore di lavoro debba pagare quasi interamente le somme da versare alla *Seguridad Social* per ciascun lavoratore, i cui benefici andranno ad essere goduti esclusivamente dal lavoratore. Non sorprende, dunque, che in Spagna, dove, come già detto, vi sono tantissime piccole imprese, il lavoro nero e l'impiego di familiari sia molto diffuso, a causa dell'incapacità dei datori di lavoro di districarsi nel labirinto di norme regolanti i contratti di lavoro e, ancor più spesso, con lo scopo ultimo di sfuggire all'onerosa normativa lavoristica vigente.

delle prestazioni erogate dalla *Seguridad Social*, le quali, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del *Real Decreto Legislativo 1/1994*,³⁸⁹ non si applicano al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti e agli altri parenti e affini dell'imprenditore entro il secondo grado con i quali intercorra un rapporto di coabitazione, in quanto queste categorie di persone vengono espressamente escluse dalla categoria di lavoratori alle dipendenze altrui.³⁹⁰

Tale esclusione operata dalla legge ha dei risvolti pratici tutt'altro che trascurabili: un membro della famiglia dell'imprenditore che voglia richiedere il riconoscimento delle tutele accordate ai lavoratori subordinati dovrà infatti produrre la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorrente con l'imprenditore me-desimo.³⁹¹ Per fare ciò, il familiare lavoratore dovrà dimostrare la sussistenza di tutta una serie di requisiti posti dalla legge spagnola alla base della strutturazione della figura del lavoratore subordinato.

Un giudice che sia chiamato a verificare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra due soggetti, andrà dunque a ricercare l'esistenza dei requisiti posti dal già citato *Estatuto de los Trabajadores*, il quale, dando una definizione dell'ambito di applicazione della legge, ne fornisce un elenco all'articolo 1. In particolare,

³⁸⁹ *Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social*, da ultimo modificato il 7 luglio 2012.

³⁹⁰ Il *Real Decreto Legislativo 1/1994*, all'articolo 7.2, rubricato «*Extensión del campo de aplicación*», dispone che «*A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo.*»

³⁹¹ È d'uopo ricordare quanto già detto in precedenza, ovvero che la *presunción de no laboralidad* posta dalla legge spagnola, secondo la quale i membri della famiglia dell'imprenditore e gli affini entro il secondo grado, purché conviventi con l'imprenditore medesimo, non siano lavoratori subordinati nonostante prestino la loro opera all'interno dell'attività familiare, è una presunzione *juris tantum*, pertanto superabile mediante la produzione di una prova contraria. Fra le altre, vd. la già citata *Sentencia del Tribunal Superior de Asturias* del 6 maggio 2013, *recurso suplicacion n. 1276/2013*.

secondo tale norma, viene considerato lavoratore colui che dimostri l'esistenza dei caratteri di volontarietà della prestazione retribuita, dell'*ajenidad*, della subordinazione gerarchica ad un altro soggetto nell'ambito di una di lui organizzazione e di un potere di direzione in capo a quest'ultimo.^{392, 393 e 394} Inoltre, qualora fra il lavoratore e l'imprenditore vi sia un rapporto di parentela, la giurisprudenza ha posto due ulteriori requisiti, individuati nella situazione di convivenza dei due soggetti³⁹⁵ e nella situazione di dipendenza economica del lavoratore rispetto all'imprenditore.³⁹⁶

³⁹² *Estatuto de los Trabajadores*, articolo 1.1 dispone che «*Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario*».

³⁹³ La *Enciclopedia Jurídica* dà una definizione di “*trabajador*” così delineata: «*La acepción jurídico-laboral de este vocablo, no hace referencia a toda persona que trabaja; en efecto, su significado es más restringido, puesto que, en general, comprende solo al trabajador dependiente (o subordinado), es decir, a las personas que trabajan voluntariamente, pero en condiciones de dependencia, para un empleador que debe pagarles la remuneración correspondiente*».

En el mismo sentido se ha dicho que trabajador es toda “persona que presta contractualmente su actividad personal por cuenta y dirección de quien lo retribuye en condiciones de dependencia o subordinación”».

Per approfondimenti, vd. la definizione fornita dalla *Enciclopedia Jurídica* al link <http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/trabajador/trabajador.htm>.

³⁹⁴ In tal senso vd. anche *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon* del 30 maggio 2012, *recurso suplicacion n. 555/2012*, nella quale il *Tribunal Superior de Justitia* di Castilla-Leon ha precisato che «*la Sala entiende que no concurren las características que conforme al artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores configuran la relación laboral, esto es, la ajenidad, la dependencia y la retribución (características afirmadas desde hace mucho tiempo por el Tribunal Supremo, por todas, sentencias de 4 de febrero de 1984 y 21 de enero de 1985), sino las propias del trabajo familiar y de ayuda entre los cónyuges*».

³⁹⁵ In tal senso vd. *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon* del 17 aprile 2013, *recurso suplicacion n. 375/2013*. In questa occasione, il *Tribunal Superior de Justitia* di Castilla-Leon ha anche chiarito che il requisito della convivenza può essere soddisfatto mediante vari mezzi, non da ultimo tramite l'*empadronamiento*, ovvero il documento che attesta la residenza di un soggetto in un determinato luogo per un determinato periodo di tempo. È possibile ottenere l'*empadronamiento* anche qualora si venga ospitati a casa di un terzo. Mediante questo documento è possibile inoltre ottenere tutta una serie di diritti (come ad esempio il diritto all'assistenza sanitaria) i quali sarebbero altrimenti preclusi. Dal 2003 va rinnovato biennialmente.

³⁹⁶ In tal senso vd. *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid* del 20 luglio 2009, *recurso suplicacion n. 1081/2009*.

I giudici spagnoli, in particolare, hanno in diverse occasioni ribadito come, perché vi sia un effettivo rapporto di lavoro subordinato fra due soggetti conviventi fra i quali intercorra un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, è necessario il superamento, al di là di ogni dubbio, della presunzione legale di non sussistenza del rapporto di lavoro, e ciò è possibile soltanto mediante la produzione di elementi atti a dimostrare in modo non equivoco che un soggetto presti effettivamente la propria opera lavorativa alle dipendenze di un soggetto terzo, all'interno di un'attività imprenditoriale facente capo al terzo medesimo, aspetto dal quale deriva il carattere dell'*ajenidad*,³⁹⁷ e che i frutti e i risultati dell'attività lavorativa prestata dal soggetto lavoratore non vengano destinati ad un fondo familiare da cui il lavoratore stesso possa trarre benefici, ma vadano ad accrescere il patrimonio del terzo datore di lavoro.³⁹⁸

Per dipendenza economica si intende comunemente «*Situación de un trabajador, asalariado o no, respecto de la persona que lo emplea, cuando del trabajo que ejecuta para esa persona deriva sus principales medios de subsistencia.*» Per approfondimenti, vd. la definizione fornita dalla *Enciclopedia Jurídica* al link <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/dependencia-económica/dependencia-económica.htm>.

³⁹⁷ In tal senso vd. *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco* del 18 maggio 2010, *recurso suplicacion n. 810/2010*. In questa occasione, il *Tribunal Superior de Justicia del País Vasco* ha avuto modo di chiarire che «*En suma cree la Sala que la presunción legal no se desvirtúa por circunstancias formales como son los documentos de contrato nómina y cotización (Sentencia del T.S.J. de Cataluña de 24 de abril de 1995 Aranzadi 1608 y Sentencia del T.S.J. de Murcia 11 de marzo de 1997 Aranzadi 1210) lo que requiere una destrucción de la presunción legal con demostración de que verdaderamente el trabajador se encuentra sometido al círculo extraño empresarial del que se extrae la existencia de ajenidad y de la dependencias propias de la relación laboral y que no se dan dentro del ámbito de la unidad familiar en que siempre redundan los beneficios del patrimonio común pues debe vislumbrarse entre el prestador de los servicios y el titular de la empresa un conflictos de intereses propios de la relación laboral y distintos de la familiar (Sentencia T.S.J. Madrid 22 de mayo de 1997 Aranzadi 1590).*»

³⁹⁸ In tal senso vd. la già citata *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco* del 18 maggio 2010, *recurso suplicacion n. 810/2010* alla nota precedente.

Vd. anche *Sentencia del Tribunal Supremo* del 13 marzo 2001, *recurso de casación n. 1971/2000*, con la quale il *Tribunal Supremo* ha chiarito che «*En este sentido la sentencia de esta Sala de 29 de octubre de 1990 (recurso número 57/90) señala que “El art. 1.3.e) del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) excluye en principio de la legislación laboral a los trabajos familiares salvo que se demuestre la condición de asalariados de*

In siffatto contesto, dunque, non sorprende come delle situazioni di fatto apparentemente simili possano condurre a delle decisioni diametralmente opposte da parte dei giudici spagnoli, a fronte della delicatezza della materia e della labile ed effimera caducità dei confini all'interno dei quali si sviluppano le relazioni interpersonali, le quali a loro volta trovano espressione più fulgida e rigogliosa nell'ambito della compagine familiare, pur tuttavia dando vita, al medesimo tempo, ad una

quienes los llevan a cabo'. El propio precepto precisa a continuación el círculo familiar al que afecta esta regla de exclusión, círculo formado por los parientes hasta el segundo grado inclusive por consanguinidad, afinidad o adopción, en los que concurra además el requisito de convivencia con el empresario.- La exclusión del trabajo familiar en el sentido del art. 1.3.e) del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) no es, a la vista de la redacción del precepto estatutario, una excepción propiamente dicha, sino una mera aclaración o constatación de que en este tipo de prestación de trabajo falta una de las notas características del trabajo asalariado. Esta nota es la ajeneidad o transmisión a un tercero de los frutos o resultados del trabajo prestado; ajeneidad que no cabe apreciar cuando tales frutos o resultados se destinan a un fondo social o familiar común. Por supuesto, cabe trabajo por cuenta ajena entre parientes que comparten el mismo techo. Pero si el parentesco es muy próximo y existe convivencia con el empresario, la ley ha establecido una presunción iuris tantum a favor del trabajo familiar no asalariado, que se aparta expresamente de la presunción de laboralidad establecida en el art. 8.1 del Estatuto de los Trabajadores.»

Vanno segnalate al riguardo anche la *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears* del 23 marzo 2011, *recurso de apelacion n. 516/2010* e la *Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón* del 13 gennaio 2014, *recurso suplicacion n. 638/2013*.

Nella prima il *Tribunal Superior de Justicia* delle Isole Baleari affronta il caso di un soggetto licenziato dal suo coniuge, il quale richiede il riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con il *partner* al fine di poter percepire i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge spagnola. La domanda è stata rigettata in quanto non è stato possibile dimostrare le mansioni effettivamente svolte dalla parte attrice, né le direttive ricevute dal coniuge, né tantomeno che i frutti del lavoro del soggetto lavoratore non venissero destinati ad un fondo familiare comune.

Nella seconda sentenza, il *Tribunal Superior de Justicia* di Aragona affronta, invece, il caso di una donna la quale, avendo perso il lavoro a seguito della chiusura del bar della sua compagna nel quale ella prestava la propria opera lavorativa, richiede il riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso fra lei e la sua compagna. La domanda, anche in questo caso, è stata rigettata in quanto non è stato possibile dimostrare l'avvenuto pagamento di somme a titolo di retribuzione alla lavoratrice, né tantomeno la sussistenza di determinati orari di lavoro da rispettare, né ferie pagate. Il *Tribunal Superior*, richiamando una precedente sentenza del *Tribunal Supremo*, afferma che «*La Sala entiende que, a tenor de la prueba practicada, la conclusión de la sentencia es razonable y obligada, y no infringe los preceptos invocados en el recurso, por cuanto la situación creada lo único que revela es la existencia de un fondo común de intereses y riesgos que excluye la relación de trabajo dependiente y, por encima de la apariencia formal creada, el real sometimiento de la interesada al ámbito organizativo, directivo y disciplinario de terceros, elementos claves del auténtico trabajo por cuenta ajena.*»

variegata pluralità di contesti, ognuno dei quali *sui generis* rispetto agli altri, i quali devono essere spogliati di ogni fronzolo perché si possa appurare la presenza dei requisiti fondamentali, quasi come se il giudice fosse un gioielliere incaricato di levi-gare e tagliare una pietra grezza per poterle dare valore. Come il gioielliere, dunque, il giudice dovrà controllare le “impurità” del rapporto, andando a verificare quali siano i rapporti reali nascosti dietro il velo dei rapporti di facciata mostrati alla società per quelli che possono essere i più svariati motivi, non necessariamente rilevanti dal punto di vista giuridico.

In definitiva, possiamo osservare come in Spagna un soggetto che presti la propria opera lavorativa all’interno di un’attività condotta dal coniuge o da altro parente o affine entro il secondo grado, purché convivente, si trovi in una situazione di svantaggio rispetto a colui che invece vada ad operare all’interno di un’attività diretta da un soggetto estraneo, e ciò in forza della *presunción de no laboralidad* posta dall’*Estatuto de los Trabajadores*, che pur dovrebbe tutelare tutti i lavoratori ma che esclude dal proprio ambito applicativo una serie di figure che rappresentano, all’interno del territorio spagnolo, una realtà fin troppo ingombrante. E sebbene vi sia chi obietta che tale presunzione sia in qualche modo “dovuta” dall’ordinamento, al fine di evitare una svalutazione socio-economica delle imprese familiari,³⁹⁹ è pur vero

³⁹⁹ Sta andando diffondendosi l’opinione per la quale le attività che impieghino al loro interno forza lavoro derivante da parenti o affini particolarmente vicini all’imprenditore siano svalutate agli occhi del mercato, in quanto nella maggior parte dei casi l’assunzione di un familiare avviene in alternativa all’assunzione di personale qualificato. In questo modo, dunque, si verrebbe a creare un circolo vizioso per il quale il familiare, non preparato, prende il posto di altre persone, le quali hanno invece investito tempo e denaro per formarsi, e hanno una “corsia preferenziale” per scalare i gradini gerarchici e arrivare in cima, in barba alla meritocrazia, creando malcontenti e gelosie all’interno dell’azienda e facendo perdere a quest’ultima credibilità di fronte al mercato economico. Vieppiù, nell’ambito di un’impresa familiare vi è una scarsa delimitazione dei ruoli gerarchici, per la quale un dipendente potrebbe prendersi delle libertà non concesse normalmente ad un lavoratore; e ancora, qualora vi siano attriti a livello familiare, tali discordie potrebbero essere riversate in ambito lavorativo, andando a creare delle disfunzioni all’interno dell’attività dell’impresa, se non proprio immobilizzare l’attività e portare quindi l’impresa al fallimento. In siffatto contesto, dunque, le

che tale presunzione ammette la prova contraria, nonostante ci si trovi talvolta di fronte ad una *probatio diabolica*, andando solo ad aggravare la posizione di alcuni soggetti che, al contrario, dovrebbero essere maggiormente tutelati dall'ordinamento.

attività familiari vengono considerate alla stregua di attività portate avanti per motivi puramente egoistici di profitto e non anche per il benessere degli investitori.

Tale orientamento incontra anche delle obiezioni, in quanto vi è chi individua alcuni vantaggi strutturali che solo le imprese familiari possono presentare, come ad esempio il particolare impegno profuso dai membri della famiglia all'interno dell'azienda per far sì che tutto funzioni correttamente, e il loro spirito di sacrificio connesso ad una maggiore flessibilità (all'occorrenza, difatti, un membro della famiglia sarà più bendisposto a sacrificare il proprio tempo libero per svolgere degli straordinari, magari anche non retribuiti, al solo fine di favorire l'impresa), nonché una tendenziale maggiore stabilità anche nella gestione (i cambi di gestione, difatti, sono improbabili e, qualora si dovessero verificare, non si susseguono in maniera frequente).

Ciò si ricollega, in Italia, all'orientamento di Zocchi, il quale guarda con fiducia alle imprese a carattere familiare, in quanto secondo lui l'elemento della "familiarità" viene accolto in maniera ottimistica e positiva, facendo assumere all'impresa familiare un'immagine intrinsecamente affidabile. Esempi in questo senso possono essere ritrovati in tutto il mondo: fra le altre si ricordano Ikea, Wal-Mart, Motorola, fino ad arrivare alle italiane Ferrero, Fiat, Rana, Marzotto e alla più antica impresa familiare del mondo, la giapponese Hoshi Ryokan, una tipica locanda giapponese situata presso una sorgente termale nel nord-est del Giappone, fondata nel 718 e arrivata oggi ad essere gestita dalla 46ª generazione della famiglia Hoshi. Al riguardo, cfr. W. ZOCCHI, *Il family business. Famiglia, Azienda di Famiglia e Patrimonio dell'Imprenditore*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2004, *passim*.

I sostenitori della tesi contraria, invece, propendono per un giudizio negativo sul ruolo dell'impresa familiare nell'economia italiana, definendola addirittura un fattore del blocco economico che affligge il Paese. I vantaggi in termini di *performance* e di resilienza alle congiunture economiche negative, riscontrati nell'ambito della famiglia imprenditrice, non sarebbero infatti sufficienti a compensare quella «ostinazione di far sopravvivere l'impresa nella sua forma originaria, impedendone l'evoluzione, anche quando ciò non risulti più vantaggioso». In tal senso, cfr. *amplius* M. BIANCO, S. ROSSI, S. GIACOMELLI, *L'impresa Familiare: un'Anomalia Italiana?*, in *il Mulino*, vol. 459, n. 1, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 56 e ss.

CONCLUSIONI

Giunge infine al termine quest'opera, con il suo non modesto intento di ricostituire una settoriale concordanza di norme discordi, finalizzata a ricomporre l'ordine sistematico e assiologico della fattispecie dell'impresa familiare, ormai compromesso dalle incertezze interpretative spesso colpevolmente indotte nelle menti degli interpreti dall'atteggiamento ondivago e incerto del legislatore di questa epoca.

Una prima considerazione di ordine conclusivo va effettuata in chiave squisitamente patriottica: alla luce della disamina comparatistica condotta nel IV capitolo dell'opera, infatti, non può non affermarsi che l'art. 230-*bis* cod. civ., pur criticabile sotto i profili della chiarezza enunciativa e delle difficoltà di coordinamento con la restante porzione del diritto di famiglia, ebbe l'innegabile pregio di fornire un riscontro a quelle esigenze sociali che invece negli altri principali ordinamenti giuridici dell'Unione Europea hanno continuato a lungo, e talvolta ancora continuano, a essere ignorati con scelte legislative e giurisprudenziali talvolta più dannose della problematica inizialmente lamentata.

È, però, pur vero che la povertà espositiva della norma si ripercuote negativamente sulla effettività delle tutele offerte, a maggior ragione se si considera come l'ambito di applicazione non può che richiedere formule brevi e concise, che non diano adito a dubbi e che non fomentino quella litigiosità sempre latente in presenza della diabolica commistione di rapporti familiari e rapporti patrimoniali. Ciò ovviamente non è stato fatto nella stesura dell'art. 230-*bis*, che anzi per stessa ammissione resa durante i lavori preparatori costituisce una norma provvisoria, un primo tentativo di tutele cui sarebbero dovuti seguire i correttivi la cui necessità si fosse eventualmente resa evidente in sede applicativa. Com'è noto, tuttavia, la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, e difatti per oltre quarant'anni la norma è rimasta immutata, seppure la fattispecie effettivamente applicata abbia subito continui, repentini e talvolta financo schizofrenici mutamenti, ingenerando più dubbi di quante siano le parole che la compongono.

Con questo lavoro si ritiene di aver ottenuto il miglior risultato possibile al di qua di una riforma legislativa seria, redatta da una Commissione competente nella materia, e che fornisca effettivamente riscontro a tutte quelle che sono le innegabili problematiche, anche di ordine sostanziale, che affliggono la normativa, provvedendo anche ad una semplificazione della stessa nonché ad un'estensione del suo ambito applicativo, così come già si tentò di fare nel 1977 nel tentativo di colmare quella disparità di trattamenti che l'ordinamento, ancora oggi, riserva tra familiari di un imprenditore e non.

Come strumenti interpretativi si è cercato di attenersi il più possibile al tenore letterale della norma, discostandosi da essa solo nella misura in cui risultasse inconciliabile con lo scopo per cui la norma stessa fu introdotta, elemento interpretativo dal quale non si può mai prescindere, nonché dalle intenzioni che trasparissero dai resoconti stenografici dei lavori parlamentari nell'ambito dei quali la norma stessa fu formulata, discussa e votata. È evidente tuttavia che la forte genericità della norma, che a tratti sfocia in vero e proprio atecnicismo, ha imposto in più di un'occasione di ricorrere ai principi generali dell'ordinamento perché si potesse rinvenire una coerenza interna ed esterna della disciplina in essa contenuta.

Ulteriore imprescindibile strumento interpretativo è l'ampiezza e la varietà di vedute, ottenuta attraverso una ricerca bibliografica condotta ad ampio raggio non solo nell'ambito del diritto di famiglia, ma mutuando concetti, opinioni e teorie anche dai campi interdisciplinari dai quali il diritto di famiglia, e più in generale il diritto, non può e non deve mai prescindere al fine di rimanere saldamente ancorato alla viva realtà contingente nella quale esso nasce e si sviluppa, e così facendo indirizza i comportamenti dei consociati secondo quel virtuoso duplice binario a sensi opposti di reciproca influenza e determinazione.

Chi scrive non può tuttavia non ammettere un certo grado di soddisfazione in ordine alle scelte in quest'opera compiute, in quanto non prive di originalità e talvolta convintamente sostenute nonostante il peso considerevole della dottrina

maggioritaria. Non è poi negabile un arricchimento personale conseguito nella ste-sura dell'opera, con cambi di opinione *in itinere* talvolta così repentini da richiedere la riscrittura di intere porzioni, delle quali però, si è pienamente convinti, sia apprez-zabile l'onestà intellettuale e argomentativa utilizzata.

BIBLIOGRAFIA

ACCADEMIA DELLA CRUSCA, *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, IV, V ed., Firenze, 1867

AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 134/E del 26 ottobre 2017

AIROLDI, A. – *Conseguenze del Nuovo Diritto di Famiglia sulla Garanzia Patrimoniale e sui Contratti Bancari*, in *Banca, Borsa e Titoli di Credito*, IV, 1975

AMBROSETTI E. M., MEZZETTI E., RONCO M. – *Diritto Penale dell'Impresa*, Bologna, Zanichelli, 2012

AMOROSO, G. – *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1998

ANDRINI, M. C. – *L'Impresa Familiare*, in VITTORIA D., ANDRINI M. C., *Azienda Coniugale e Impresa Familiare*, in GALGANOF. (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, IX, Padova, CEDAM, 1989

ARGIROFFI, C. – *Degli Alimenti*, in SCHLESINGER P., BUSNELLI F.D. (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2009

AULETTA, G. – *Avviamento*, in *Enciclopedia del Diritto*, IV, Milano, Giuffrè, 1959

AULETTA, T. – *I Rapporti Patrimoniali tra Coniugi*, Torino, Giappichelli, 2011

AULETTA, T. – *Il Diritto di Famiglia*, ed. IX, Torino, Giappichelli, 2011

AULETTA, T. – *L'Impresa Familiare*, in M. BESSONE (a cura di), *Casi e Questioni di Diritto Privato, vol. III; Matrimonio e famiglia*, ed. VIII, Milano, Giuffrè, 1997

BACHOFEN, J. J. – *Das Mutterrecht, eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt noch ihrer religiösen rechtlichen Natur*, Stuttgart, Verlag von Kraus & Hoffmann, 1861 (trad. it. a cura di SCHIAVONIG., *Il Matriarcato: Ricerca sulla Ginecrazia del Mondo Antico nei suoi Aspetti Religiosi e Giuridici*, Torino, Einaudi, 1988

BALESTRA, L. – *Attività di Impresa e Rapporti Familiari*, in G. ALPA, S. PATTI (diretto da), *Trattato Teorico-Pratico di Diritto Privato*, Padova, CEDAM, 2009

BALESTRA, L. – *Esercizio dell'Attività di Impresa in Forma Societaria e Disciplina di cui all'art. 230-bis Cod. Civ.: sull'Asserita Incompatibilità*, in *Diritto Civile Contemporaneo*, I, 7 gennaio 2015

BALESTRA, L. – *L'Impresa Familiare*, in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato Oggi*, Milano, Giuffrè, 1996

BALESTRA, L. – *L'Impresa Familiare*, in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato nella Giurisprudenza*, Torino, UTET, 2000

BAPPENHEIM, S. T. – *Il Danno da Uccisione di Religioso, negli Ordinamenti Francese, Tedesco ed Italiano*, Cosenza, Pellegrini Editore, 2007

BARALIS G., BARONER. – *Impresa Individuale, Associazione in Partecipazione e Società, in Relazione alla Comunione Legale dei Beni: Aspetti Civilistici e Tributari*,

testo presentato quale relazione al XXIV Congresso nazionale del Notariato tenutosi a Bologna

dal 5 al 10 ottobre 1980, in Rivista del notariato, VI, 1980

BELELLI, A. – *I Soggetti dell'Impresa Familiare*, in *Il Nuovo Diritto Agrario*, 1977

BELLANTONI L., PONTORIERI F. – *La Riforma del Diritto di Famiglia: Commento a Tutti gli Articoli della L. 19 maggio 1975 n. 151 Raffrontati a Quelli della Normativa Abrogata e Coordinato alle Leggi sulla Maggiore Età e sul Divorzio*, Napoli, Jovene, 1976

BIANCA C. M., PATTIG., PATTIS. (a cura di) – *Impresa familiare*, in *Lessico di Diritto Civile*, III ed., Milano, Giuffrè, 2001

BIANCA, C. M. – *Diritto Civile*, IV ed., tomo 2: *La Famiglia – Le Successioni*, Milano, Giuffrè, 2005

BIANCA, C. M. – *Diritto Civile*, V ed., tomo 2.1: *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 2014

BIANCA, C. M. – *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 2005

BIANCA, C. M. – *Regimi Patrimoniali della Famiglia e Attività di Impresa*, in A. MAISANO (a cura di), *L'Impresa nel Nuovo Diritto di Famiglia*, Napoli, Liguori, 1977

BIANCO M., ROSSI S., GIACOMELLI S. – *L'impresa familiare: un'anomalia italiana?*, in *il Mulino*, vol. 459, n. 1, Bologna, Il Mulino, 2012

BIANCO, R. – *Sulla Tutela del Minore nell'Impresa Familiare*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, I, 1979

BIGIAMI, W. – *L'Imprenditore Occulto*, Padova, CEDAM, 1954

BOCCHINI F., QUADRI E. – *Diritto Privato*, Torino, Giappichelli, 2011

BONFANTE G., COTTINO G. – *L'Imprenditore*, in COTTINO G. (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale*, I, Padova, CEDAM, 2001

BONILINI G., CATTANEO G. – *I Grandi Temi: il Diritto di Famiglia, tomo II: Il Regime Patrimoniale della Famiglia*, Torino, UTET, 2007

BONOMI, A. – *Le Trasformazioni Sociali del Concetto di Famiglia*, in CESAROG. O., LOVATIP., MASTRANGELO G. (a cura di), *La Famiglia si Trasforma, Status Familiari Costituiti all'Estero e loro Riconoscimento in Italia, tra Ordine Pubblico e Interesse del Minore*, Milano, FrancoAngeli, 2014

BREYER, J. – *Kinder und Hausarbeit – der große Praxisreport*, in *Haushaltsfee*, Port Williams, 2017.

BUNOCORE, V. – *Impresa*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali, I, Milano, Giuffrè, 2007

BUSNELLI, F. D. – *Impresa Familiare e Azienda Gestita da Entrambi i Coniugi (Intervento alla Tavola Rotonda dell'Università di Sassari sul Tema "L'impresa familiare", Sassari, 18-20 marzo 1976)*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e di Procedura Civile*, IV, 1976

C A M E R A D E I D E P U T A T I – Atti Parlamentari – Commissioni in sede legislativa – VI Legislatura – IV Commissione – Seduta del 22 aprile 1975

C A M E R A D E I D E P U T A T I – Atti Parlamentari – Commissioni in sede legislativa – VI Legislatura – IV Commissione – Seduta dell'8 aprile 1975

C A M E R A D E I D E P U T A T I – Atti Parlamentari – IV Legislatura – Pro-posta di legge d'iniziativa del Deputato Sereni n. 1770, presentata il 24 ottobre 1964, «*Norme in materia di famiglia coltivatrice diretta*»

C A M E R A D E I D E P U T A T I – Atti Parlamentari – VI Legislatura – Discussioni – Seduta di giovedì 19 ottobre 1972

C A M E R A D E I D E P U T A T I – Atti Parlamentari – VII Legislatura – Proposta di legge d'iniziativa dei Deputati Manfredi Manfredo, De Poi, Marzotto Caotorta, Botta, Orsini Gianfranco, Rubbi Emilio, Castellucci, Gottardo, Quarenghi Vittoria, n. 1313, presentata il 29 marzo 1977, «*Estensione della normativa prevista dall'articolo 230-bis del codice civile "sull'impresa familiare" ad ogni attività lavorativa*»

C A M P O B A S S O , G . F . – *Diritto dell'Impresa*, in C A M P O B A S S O M . (a cura di), *Diritto Commerciale*, I, Torino, UTET giuridica, 2014

C A M P O B A S S O , G . F . – *Manuale di Diritto Commerciale*, Torino, UTET giuridica, 2017

C A R B O N E , P . – *Impresa Familiare, Rito del Lavoro e Fondamento Giuridico dell'Istituto*, in *Giurisprudenza Italiana*, I, 1982

CARBONE, P. – *Per un Fondamento Contrattuale dell'Impresa Familiare*, in *Rassegna di Diritto Civile*, II, 1981

CARBONE, V. – *Crisi della Famiglia e Principio di Solidarietà*, in *Famiglia e Diritto*, 12/2012

CARINGELLA, F. – *Coordinate del Diritto: Famiglia, Normativa e Giurisprudenza Ragionata*, Milano, Giuffrè, 2008

CARRARO L., OPPO G., TRABUCCHI A. – *Commentario alla Riforma del Diritto di Famiglia*, Tomo I, Padova, CEDAM, 1977

CARRARO L., OPPO G., TRABUCCHI A. – *Commentario alla Riforma del Diritto di Famiglia*, Tomo II, Padova, CEDAM, 1976

CASANOVA, M. – *Impresa e Azienda: le Imprese Commerciali*, in F. VASSALI (a cura di), *Trattato di Diritto Civile Italiano*, X, Torino, UTET, 1974

CASCIOLI, S. – *Il Lavoro nell'Impresa Familiare*, in *Lavoro* 80, II, 1986

CASSANO, G. – *Manuale del Nuovo Diritto di Famiglia*, Piacenza, La Tribuna, 2002

CENDON, P. – *Commentario al Codice Civile, artt. 143-230-bis*, Milano, Giuffrè, 2009

CLARKSON M., FLORIS A., FREDIANI F., LOCCIF., LUPI M., RAMONDELLI G. – *L'Azienda e l'Impresa Familiare*, in *Il Nuovo Diritto di Famiglia. Contributi Notarili*, Milano, Giuffrè, 1975

CODICE CIVILE PER GLI STATI ESTENSI, artt. 1058-1071, Modena, 1851

CODICE CIVILE UNIVERSALE AUSTRIACO PEL REGNO LOMBARDO - VENETO, art. 761, Milano, 1815

COLUSSI, V. – *Azienda coniugale e disciplina dell'impresa*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1976

COLUSSI, V. – *Impresa e famiglia*, Padova, CEDAM, 1985

COLUSSI, V. – *Impresa Familiare*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale*, IV ed., vol. VII, Torino, UTET, 1992

COLUSSI, V. – *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983

COMMAILLE J., BRUNO J. – *Introduction. La Régulation Politique: l'Émergence d'un Nouveau Régime de Connaissance*, in COMMAILLE J., BRUNO J. (a cura di), *Les Métamorphoses de la Régulation Politique*, Paris, LGDJ, 1998

CORONARAMÓN J.F., TÉLLEZ ROCA J. – *El Protocolo Familiar*, in CORONARAMÓN J.F. (a cura di), *Empresa Familiar: Aspectos Jurídicos y Económicos*, Ediciones Deusto, Barcellona, 2011

CORSI, F. – *Azienda Coniugale, Comunione Legale e Società*, in *Giurisprudenza Commerciale*, I, 1975

- CORSI, F. – *Il Regime Patrimoniale della Famiglia*, in CICU A., MESSINEO F. (a cura di), *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, vol. VI, tomo II, § 2, Milano, Giuffrè, 1984, p. 81;
- COSTI, R. – *Impresa Familiare, Azienda Coniugale e «Rapporti con i Terzi» nel Nuovo Diritto di Famiglia*, in *Giurisprudenza Commerciale*, I, 1976
- COSTI, R. – *Lavoro e Impresa nel Nuovo Diritto di Famiglia*, Milano, Giuffrè, 1976
- COTTRAU, G. – *Il Lavoro Familiare*, Milano, Franco Angeli, 1984
- CRICENTI, G. – *I Contratti in Frode alla Legge*, II ed., in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato Oggi*, Milano, Giuffrè, 2008
- D'ALLURA, G. – *L'Impresa Familiare, l'Impresa Coniugale e la Partecipazione dei Coniugi a Società*, in *Giustizia Civile*, III-2, 2005
- D'ANDREA, S. – *Impresa Individuale e Familiare: Aspetti Fiscali, Civilistici e Fallimentari*, Milano, Wolters Kluwer, 2013
- DEFILIPPIS, B. – *Trattato Breve di Diritto di Famiglia*, Padova, CEDAM, 2002
- DELORENZI, V. – *La Rappresentanza*, in SCHLESINGER P., BUSNELLIF. D. (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario, artt. 1387-1400*, Milano, Giuffrè, 2012

DE MARTINI, D. – *L'Impresa Esercitata nell'Ambito della Famiglia e la Tutela del Familiare Lavoratore*, in *Rivista del Diritto Commerciale*, I-II, 1977

DE MARTINO, E. – *La Fine del Mondo. Contributo all'Analisi delle Apocalissii Culturali*, a cura di GALLINIC., Einaudi, Torino, 1977.

DE PAOLA, V. – *Il Diritto Patrimoniale della Famiglia Coniugale*, tomo I, Milano, Giuffrè, 1991

DETTI, M. – *Impresa ed Azienda nella Comunione Legale dei Coniugi e Impresa Familiare*, in *Rivista del Notariato*, IV, 1975

DI FRANZIA, A. – *Il Rapporto di Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1991

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RE-COUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES, *Lettre Circulaire* n. 2003-121, Paris, 2003

DURKHEIM, È. – *De la Division du Travail Social*, Thèse présentée à la Faculté des Lettres de Paris, Paris, Félix Alcan Éditeur, 1893

FANTOZZI, A. – *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice*, IV, 1983

FERRANDO, G. – *Il Nuovo Diritto di Famiglia, vol. 2: Rapporti Personali e Patrimoniali*, Bologna, Zanichelli, 2008

FERRANTI, G. – *Impresa Familiare, Convivenze di Fatto e Unioni Civili*, in *Corriere Tributario*, 46, 2017

FERRARA F. JR., CORSI F. – *Gli Imprenditori e le Società*, Milano, Giuffrè, 2011

FERRI, G. – *Impresa Coniugale e Impresa Familiare*, in *Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni*, I-II, 1976

FERRI, G. – *Manuale di Diritto Commerciale*, a cura di ANGELICI C., FERRIG. B., Torino, UTET giuridica, 2016

FIGONE, A. – *L'impresa Familiare*, in FERRANDO G. (diretto da), *Il Nuovo Diritto di Famiglia*, Bologna, Zanichelli, 2008

FILIPPI, P. – *L'Impresa Familiare nel Ministero delle finanze*, in *Giurisprudenza Commerciale*, I, 1977

FILIPPI, P. – *L'Impresa Familiare nell'Imposizione Diretta*, in *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, I, 1976

FINOCCHIARO A., FINOCCHIARO M. – *Commento Sistematico della Legge 19 maggio 1975 n. 151*, in *Diritto di Famiglia: Legislazione, Dottrina, Giurisprudenza*, I, Milano, Giuffrè, 1984

FINOCCHIARO A., FINOCCHIARO M. – *Diritto di Famiglia: Legislazione, Dottrina, Giurisprudenza*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1984

FINOCCHIARO A., FINOCCHIARO M. – *Riforma del Diritto di Famiglia, Commento teorico pratico alla legge 19 maggio 1975, n. 151, II*, Milano, Giuffrè, 1976

FINOCCHIARO, M. – *È Incostituzionale il Regime Tributario delle Imprese Familiari?*, in *Vita Notarile*, 1984

FLORE, G. – *Comunione Tacita Familiare*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, Milano, Giuffrè, 1961

FLORIO, N. – *Famiglia ed Impresa Familiare: Prestazione di Lavoro e Diritti del Coniuge dei Parenti e degli Affini*, Bologna, Calderini, 1977

FÖRGER, R. – *Il Risarcimento del Danno alla Persona in Germania*, trad. italiana a cura di TOFFOLETTO S., Koblenz-Milano, 2015-2016

FRANCESCHELLI, V. – *Comunione Tacita Familiare*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Civile*, vol. III, Torino, UTET, 1988

FREDMAN S., FUDGE J. – *The Contract of Employment and Gendered Work*, in M. FREEDLAND (a cura di), *The Contract of Employment*, Oxford, University Oxford Press, 2016

GABRIELLI, G. – *La Collaborazione Familiare nell'Esercizio di Attività Professionali*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1977

GALASSO, A. – *Impresa Familiare e Comunione Tacita Familiare nell'Esercizio dell'Agricoltura*, in *Rivista di Diritto Agrario*, I, 1976

- G A L A S S O , A . – *Regime Patrimoniale della Famiglia*, tomo I, Bologna -
Roma, Zanichelli - Il Foro Italiano, 2003
- G A L G A N O , F . – *Diritto Commerciale*, Bologna, Zanichelli, 2011
- G A L G A N O , F . – *Trattato di Diritto Civile*, ed. II, vol. I, Padova, CEDAM,
2010
- G H E Z Z I , G . – *Comunione Tacita Familiare in Agricoltura e Cooptazione di
Membri Estranei*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e di Procedura Civile*, 1958
- G H E Z Z I , G . – *La Prestazione di Lavoro nella Comunità Familiare*, Milano,
Giuffrè, 1960
- G H E Z Z I , G . – *Ordinamento della Famiglia, Impresa Familiare, Prestazione di
Lavoro*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e di Procedura Civile*, IV, 1976
- G H I D I N I , M . – *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1977
- G I A M P I C C O L O , G . – *Note sul Comportamento Concludente*, in *Rivista Tri-
mestrale di Diritto e di Procedura Civile*, 1961
- G I A M P I C C O L O , V . – *Singole Osservazioni su Tutti i Temi della Riforma*,
in *La Riforma del Diritto di Famiglia, Atti del II Convegno di Venezia Svolto presso la
Fondazione "Giorgio Cini" nei Giorni 11-12 Marzo 1972*, Padova, CEDAM, 1972
- G I O R D A N O , A . – *Sulla Tutela del Lavoro «nella» Famiglia: Spunti per una
Lettura Unitaria dell'Impresa Familiare tra Diritto Sostanziale e Processo, Relazione al*

Convegno «Famiglia e Lavoro: Tutele e Prospettive», svoltosi il 15 aprile 2015 presso l'Università «Lumsa» di Roma, in Il Diritto di Famiglia e delle Persone, I, 2016

GRANELLI, A. E. – *Impresa Familiare e Costituzione: Dubbi sulla Legittimità del Decreto Visentini*, in *Bollettino Tributario d'Informazioni*, III, 1985

GRANELLI, A. E. – *L'ILOR e i Collaboratori Familiari*, in *Bollettino Tributario d'Informazioni*, XII, 1980

GRAZIANI, C. A. – *Il Principio di Parità nell'Impresa Familiare (Intervento alla Tavola Rotonda dell'Università Di Sassari sul Tema "L'impresa Familiare", Sassari, 18-20 Marzo 1976)*, in *Il Nuovo Diritto Agrario*, I, 1976

GRAZIANI, C. A. – *L'Impresa Familiare nel Nuovo Diritto di Famiglia: Prime Considerazioni*, in *Il Nuovo Diritto Agrario*, 1975

GRAZIANI, C. A. – *Rileggendo l'art. 230-bis*, in *Il Nuovo Diritto Agrario*, 1986

GUIZZI, G. – *Gestione Rappresentativa e Attività di Impresa*, in ANGE-LICIC., DIMAJOA., FERRIG. B., MASIA. (a cura di), *Quaderni Romani di Diritto Privato*, Padova, CEDAM, 1997

HERPINN., DÉCHAUX J. H. – *Entraide familiale, indépendance économique et sociabilité*, in *Économie et statistique*, n. 373, Insee, Paris, 2004

HORSTMEIER, G. – *Prekäre Beschäftigungsverhältnisse: Systematische Darstellung sämtlicher Beschäftigungsformen*, De Gruyter Recht, Berlin, 2009

I . N . P . S . , circolare n. 66 del 31 marzo 2017

I R T I , N . – *L'Ambigua Logica dell'Impresa Familiare*, in *Rivista di Diritto Agra-rio*, I, 1980

J A N N A R E L L I , A . – *Lavoro nella Famiglia, Lavoro nell'Impresa Familiare e Famiglia di Fatto, Testo della Comunicazione Presentata al Convegno su «La Famiglia di Fatto» svoltosi addì 27-30 maggio 1976 in Pontremoli*, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, IV, 1976

K U H N , T . – *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago, Chicago Press, 1962 (trad. it. a cura di C A R U G O , A . – *La Struttura delle Rivoluzioni Scientifiche*, Torino, Einaudi, 2009)

L I B E R T I N I , M . – *Sull'Impresa Familiare e sulla Derogabilità della Disciplina dell'art. 230-bis*, in M A I S A N O A . (a cura di), *L'impresa nel Nuovo Diritto di Famiglia*, Napoli, Liguori, 1977

L O B R A N O , G . – *Uxor quodammodo domina: riflessioni su Paul. D. 25.2.1*, Sassari, 1989

M A G A Z Z Ò , A . – *L'Impresa a Conduzione Familiare*, in *La Riforma del Diritto di Famiglia, Atti del II Convegno di Venezia Svolto presso la Fondazione "Giorgio Cini" nei Giorni 11-12 Marzo 1972*, Padova, CEDAM, 1972

M A G N O , P . – *Prime Osservazioni sulla Nuova Disciplina del Lavoro Familiare*, in *Diritto del Lavoro*, I, 1975

M A I N E , H . J . S . – *Ancient Law*, (1ª ed. London, J.M. Dent & Sons Ltd., 1861) Washington D.C., Beard Books, 2000

M I C H A L O R I U S , B . – *Tractatus de Fratribus in Tres Partes Divisus, in quarum Prima Tractatur de Fratribus Vivente Patre; in Secunda de Fratribus Post Mortem Patris Simul Habitantibus; in Tertia, & Ultima Ponuntur Varia de Fratribus Miscellanea*, Genevæ, Typographia Stephani Miege, 1664

M I L O N E , L . – *Impresa Familiare e Lavoro Autonomo*, in *Vita Notarile*, 1977

M I N I S T E R O D E L L A V O R O E D E L L E P O L I T I C H E S O C I A L I
, lettera circolare n. prot. 37/0010478/MA007.A001 su *Collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio – indicazioni operative per il personale ispettivo*, Roma, 10 giugno 2013

M I N I S T E R O D E L L A V O R O E D E L L E P O L I T I C H E S O C I A L I
, lettera circolare n. prot. 37/0014184/MA007.A001 su *Collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio – indicazioni operative per il personale ispettivo – ulteriori precisazioni*, Roma, 5 agosto 2013

M I N I S T E R O D E L L A V O R O , circolare 154/96 “*Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242*”, Roma, 1996

M I N I S T E R O D E L L A V O R O , circolare 28/97 “*D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche – direttive applicative*”, Roma, 1997

MINISTERODELLAVORO , circolare 30/98 “*Ulteriori chiarimenti interpretativi del Decreto Legislativo 494/96 e del Decreto Legislativo 626/94*”, Roma, 1998

MINISTERODELLEFINANZE , Circolare n. 40 del 19.12.1976
«*Chiarimenti in merito all’ambito di applicazione delle norme sull’impresa familiare, alla natura dell’impresa familiare e connessi effetti fiscali, alla natura dei redditi dell’impresa familiare e ai requisiti, modalità e termini dell’atto di determinazione delle quote di partecipazione agli utili dell’impresa familiare ai sensi dell’art. 19 della l. 576/75*»

MINISTERODIGRAZIAE GIUSTIZIA , *Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942*, IV, Roma, 1943

MOSCARINI , L . V . – *Prelazione*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIV, Milano, Giuffrè, 1985

NUZZO , M . – *L’Impresa Familiare*, in BONILINI G . , CATTANEO G . – *I Grandi Temi: il Diritto di Famiglia, Il Regime Patrimoniale della Famiglia*, tomo II, Torino, UTET, 2007

OPPO , G . – *Diritto di Famiglia e Diritto dell’Impresa*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1977

OPPO , G . – *Il Regime Patrimoniale della Famiglia*, in *La Riforma del Diritto di Famiglia, Atti del II Convegno di Venezia Svolto presso la Fondazione “Giorgio Cini” nei Giorni 11-12 Marzo 1972*, Padova, CEDAM, 1972

O P P O , G . – *L'Impresa Familiare*, in C I A N G . , O P P O G . , T R A - B U
C C H I A . (a cura di), *Commentario al Diritto Italiano della Famiglia*, III, Padova,
CEDAM, 1992

O P P O , G . – *Responsabilità Patrimoniale e Nuovo Diritto di Famiglia*, in
Rivista di Diritto Civile, I, 1976

O S T F . , V A N D E K E R C H O V E M . – *De la Pyramide au Réseau? Pour
une Théorie Dialectique du Droit*, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-
Louis, 2002 (trad. it. di VOGLIOTTI M., *Saggi sulla Globalizzazione Giuridica e il
Pluralismo Normativo, Estratti da il Tramonto della Modernità Giuridica, Un Percorso
Interdisciplinare*, Torino, Giappichelli Editore, 2013)

P A L M E R I , G . – *Regime Patrimoniale della Famiglia*, tomo II, in GAL-
G A N O F. (a cura di), *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma,
Zanichelli, 2004

P A N U C C I O , V . – *Impresa Familiare*, in *Enciclopedia del Diritto*, Aggiorna-
mento IV, Milano, Giuffrè, 2000

P A N U C C I O , V . – *L'Impresa Familiare*, II ed. accresciuta, Milano, Giuf-
frè, 1981

P A N U C C I O , V . – *Problemi Relativi alle Aziende a Conduzione Familiare*, in
Studi sulla Riforma del Diritto di Famiglia, Milano, Giuffrè, 1973

P A T T I , S . – *Diritto Privato*, Milano, Giuffrè, 1999

P A T T I , S . – *Il Diritto: Enciclopedia Giuridica de Il Sole 24 Ore*, vol. VII,
Milano, Il Sole 24 Ore, 2008

P A T T I , S . – *La Prestazione di Lavoro nell’Impresa Familiare*, in *Il Diritto del Lavoro*, L, 1976

P A V O N E L A R O S A , A . – *La Teoria dell’Imprenditore Occulto nell’Opera di Walter Bigiavi*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1967

P E L L E G R I N O , G . – *Impresa Coniugale, Impresa Familiare e Fallimento*, in *Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, I, 1981

P É R E Z D E M A D R I D C A R R E R A S , V . – *La Empresa, el Protocolo y la Sociedad “familiar”, Anotaciones al RD 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares*, in *Cuadernos de Derecho y Comercio*, 48, 2007

P O L I , O . – *L’Evoluzione del Trattamento Fiscale del Reddito delle Imprese Familiari*, in *Bollettino Tributario d’Informazioni*, I, 1985

P R O S P E R I , F . – *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER , F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006

P U L I N A , P . – *Impresa Agricola e Famiglia Rurale*, in I D D A L . , P U L I N A P . (a cura di), *Impresa Agricola Familiare, Capitale Umano e Mercato del Lavoro*, Milano, FrancoAngeli, 2011

Q U A D R I , E . – *L’Adeguamento Monetario degli Assegni Periodici con Funzione Assistenziale*, in *Giurisprudenza Italiana*, IV, 1980

QUADRI, G. – *Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012

RAISON M. – Question n. 49914, 13ème legislature, *JORF* 01.09.2009, Paris, 2009

REMILLER J. M. – Question n. 91446, 13ème legislature, *JORF* 12.10.2010, Paris, 2010

RESCIGNO P. – *Il Diritto di Famiglia a un Ventennio dalla Riforma*, in *Rivista di Diritto Civile*, II, 1998

RIMINIC., VIGANÒ G. – *Diritto di Famiglia, Repertorio Sistemático di Giurisprudenza*, II ed., Padova, CEDAM, 2007

RIVOLTA, G. C. M. – *La Teoria Giuridica dell'Impresa e gli Studi di Giorgio Oppo*, in *Rivista di Diritto Civile*, I, 1987

ROCA JUNYENT, M. – *La empresa familiar en el ordenamiento jurídico interno y comunitario*, in GARRIDOMELEROM., FUGARDOESTIVILLJ. M (a cura di), *El Patrimonio Familiar, Profesional y Empresarial. Sus Protocolos*, tomo IV, Editorial Bosch, Barcellona, 2005

RUSSELL, B. – *I Problemi della Filosofia*, Milano, Feltrinelli, 1988

RUSSO, E. – *Studi sulla Riforma del Diritto di Famiglia*, Milano, Giuffrè, 1973

SANTOROPASSARELLI, F. – *Dottrine Generali del Diritto Civile*, Napoli, Jovene, 1954

SCHUPFER, F. – *Il Diritto Privato dei Popoli Germanici con Speciale Riguardo all'Italia*, Roma, Loescher, 1909

SENATODELLAREPUBBLICA – Atti Parlamentari – IV Legislatura
– 406a seduta – Assemblea – Resoconto stenografico – 25 febbraio 1975

SESTAM. (a cura di) – *Codice delle Successioni e Donazioni*, I, Milano, Giuffrè, 2011

SINZHEIMER, H. – *Grundzüge des Arbeitsrechts*, Jena, G. Fischer, 1927

SPADA, P. – *Della Permeabilità Differenziata della Personalità Giuridica nell'Ultima Giurisprudenza Commerciale (il Caso Caltagirone: Insincerità e Saggezza della Cas-sazione)*, in *Giurisprudenza Commerciale*, III, 1992

TAMBURRINO, G. – *L'impresa Familiare e la Comunione Tacita in Agricoltura a Seguito della Riforma del Diritto di Famiglia*, in *Giurisprudenza Agraria Italiana*, IV, 1976

TAMBURRINO, G. – *Lineamenti del Nuovo Diritto di Famiglia*, Torino, UTET, 1976

TAMPONI, M. – *Famiglia Coltivatrice e Rappresentanza*, in *Rivista di Diritto Agrario*, I, 1993

TANZI, M. – *Impresa Familiare*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, I) *Diritto Commerciale*, XVI, Roma, 1989

VACCARINO, G. – *Collezione Completa dei Moderni Codici Civili degli Stati d'Italia*, Torino, 1845

VERGA, A. – *Le Comunioni Tacite Familiari*, Padova, CEDAM, 1930

VIDIRI, G. – *Profili Giuslavoristici dell'Impresa Familiare*, in *Giurisprudenza Italiana*, IV, 1988

VIGNOLI, G. – *Comunione Tacita Familiare, Impresa Familiare e Impresa Familiare Coltivatrice*, in *Giurisprudenza Agraria Italiana*, I, 1984

ZOCCHI, W. – *Il Family Business. Famiglia, Azienda di Famiglia e Patrimonio dell'Imprenditore*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2004

FONTI GIURISDIZIONALI

Cass. Civ. 22.07.1969 n. 2750

Cass. Civ. 26.09.1973 n. 2430

Cass. Civ. 03.06.1978 n. 2782

Cass. Civ. 08.04.1981 n. 2012

Cass. Civ. 04.03.1982 n. 1302

Cass. Civ. 05.01.1983 n. 20

Cass. Civ. 26.02.1983 n. 1482

Cass. Civ. 09.06.1983 n. 3948

Cass. Civ. 20.04.1984 n. 2594

Cass. Civ. 15.06.1984 n. 3594

Cass. Civ. 26.06.1984 n. 2722

Cass. Civ. 23.11.1984 n. 6069

Cass. Civ. 27.11.1986 n. 7016

Cass. Civ. 16.02.1989 n. 921

Cass. Civ. 04.03.1989 n. 1211

Cass. Civ. 27.06.1990 n. 6559

Cass. Civ. 22.05.1991 n. 5741

Cass. Civ. 22.05.1991 n. 5776

Cass. Civ. 18.10.1991 n. 11039

Cass. Civ. 02.04.1992 n. 4057

Cass. Civ. 25.07.1992 n. 8959

Cass. Civ. 18.12.1992 n. 13390

Cass. Civ. 17.11.1993 n. 11359

Cass. Civ. 02.05.1994 n. 4204

Cass. Civ. SS.UU. 04.01.1995 n. 89

Cass. Civ. 23.02.1995 n. 2060

Cass. Civ. 04.10.1995 n. 10412

Cass. Civ. 13.04.1996 n. 3495

Cass. Civ. 09.08.1997 n. 7438

Cass. Civ. 06.03.1999 n. 1917

Cass. Civ. 24.03.2000 n. 3520

Cass. Civ. 19.05.2000 n. 6541

Cass. Civ. 19.10.2000 n. 13861

Cass. Civ. 11.12.2000 n. 15596

Cass. Civ. 18.04.2002 n. 5603

Cass. Civ. 23.09.2002 n. 13849

- Cass. Civ. 16.04.2003 n. 6011
- Cass. Civ. 17.06.2003 n. 9683
- Cass. Civ. 20.06.2003 n. 9897
- Cass. Civ. 06.08.2003 n. 11881
- Cass. Civ. 15.04.2004 n. 7223
- Cass. Civ. 21.05.2004 n. 9700
- Cass. Civ. 23.09.2004 n. 19116
- Cass. Civ. 29.11.2004 n. 22405
- Cass. Civ. 20.01.2006 n. 1099
- Cass. Civ. 06.11.2006 n. 23669
- Cass. Civ. 23.06.2008 n. 17057
- Cass. Civ. 19.11.2008 n. 27475
- Cass. Civ. 08.03.2011 n. 5448
- Cass. Civ. 23.04.2011 n. 5982
- Cass. Civ. 05.09.2012 n. 14908
- Cass. Civ. 14.03.2014 n. 6028
- Cass. Civ. SS.UU. 06.11.2014 n. 23676
- Cass.Civ. 13.10.2015 n. 20552

Cass. Civ. n. 5224 16.03.2016

Cass. Civ. 18.01.2017 n. 1157

Cass. Civ. 21.04.2017 n. 10147

Cass. Civ. 22.06.2017 n. 15543

Cass. Civ. 07.11.2017 n. 26320

Cass. Civ. 15.11.2017 n. 27108

Cass. Pen. 02.12.1972 n. 3610

Cass. Pen. 24.01.1979 n. 2819

Cass. Pen. 22.10.1981 n. 5529

Cass. Pen. 11.04.2016 n. 23044

Corte Cost. 24.02.1994 n. 66, Ordinanza

Corte Cost. 10.05.2001 n. 155

Corte Cost. 10.05.2001 n. 156

Cons. di Stato, 11.02.1976 n. 89, Parere

Cons. di Stato, 05.12.2008 n. 6055

T.A.R. Trentino-Alto Adige 02.11.2011 n.

275 C.G.U.E. 11.12.2007 C-280/06

[2011] UKEAT 0071_11_0812, Udin v. Chamsi-Pasha and others

[2011] UKEAT 0596_10_0812, Nambalat v. Taher and another

[2012] *Nambalat v. Taher and another*; *Udin v. Chamsi-Pasha and others*, EWCA

Civ. 1249, 5 October 2012

BGH VI ZR 201/58 10.11.1959

BSG 11 RAr 67/92 21.04.1993

BSG 3 RK 65/55 05.04.1956

Cass. Crim. n. 95-81288 du 3 juillet 1996

Cass. Crim. n. 99-85105 du 21 mars 2000

Cass. Soc. n. 75-13177 du 01 juin 1976

Cass. Soc. n. 94-13187 du 13 novembre 1996

Cass. Civ. n. 16-22307 du 21 septembre 2017

LSG Baden-Württemberg AZ: L 5 Ar 318/91

27.05.1992 LSG Bavaria L 13 R 1099/13 25.01.2017

LSG Bavaria L 19 R 683/14 18.01.2017

Reichsversicherungsamt (RVA), Grundsätzliche Entscheidungen n. 2998 del

30.09.1926

SG Kassel S 12 KR 341/16 11.01.2017

SG Kassel S 12 KR 448/15 11.01.2017

Sentencia del Tribunal Supremo del 13 marzo 2001, recurso de casación n.

1971/2000

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 20 luglio 2009, recurso

suplicacion n. 1081/2009

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears del 23 marzo 2011,

recurso de apelacion n. 516/2010

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autonoma del Pais

Vasco del 18 maggio 2010, recurso suplicacion n. 810/2010

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon del 30 maggio 2012,

recurso suplicacion n. 555/2012

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón del 13 gennaio 2014, recurso

suplicacion n. 638/2013

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon del 17 aprile 2013,

recurso suplicacion n. 375/2013

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del 6 maggio 2013, recurso

suplicacion n. 1276/2013

INDICE DEGLI AUTORI

ACCADEMIA DELLA CRUSCA.....	30; 36
AGENZIA DELLE ENTRATE.....	73; 74; 75
AIROLDI, A.	46
ALPA, G.....	39; 108
AMBROSETTI, E.M.	44
AMOROSO, G.	77; 81; 83; 84; 91
ANDRINI, M.C.	38; 71; 78; 79; 95; 98; 101; 105; 110; 112
ANGELICI, C.....	60
ARGIROFFI, C.....	80
AULETTA, G.	88
AULETTA, T.....	52; 61
BACHOFEN, J.J.....	10
BALESTRA, L.....	19; 24; 25; 35; 36; 39; 61; 63; 78; 79; 90; 92; 94; 98; 101; 108; 109; 110
BAPPENHEIM, S.T.	142
BARALIS, G.	81
BARONE, R.....	81
BELELLI, A.....	46
BELLANTONI, L.....	46
BESSONE, M.	52
BIANCA, C.M.....	41; 49; 61; 77; 87; 102; 104; 110; 111; 112
BIANCO, M.....	157
BIANCO, R.....	34

BIGIAMI, W.....	43
BOCCHINI, F.....	80
BONFANTE, G.	29
BONILINI, G.....	92
BONOMI, A.	11
BREYER, J.	140
BRUNO, J.....	10
BUONOCORE, V.....	39
BUSNELLI, F.D. ... 13; 14; 15; 19; 20; 26; 27; 41; 50; 63; 65; 78; 79; 80; 83; 84; 85; 86; 88; 90; 92; 93; 95; 96; 97; 98; 99; 101; 102; 106; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116	
CAMERA DEI DEPUTATI – ATTI PARLAMENTARI	17; 18; 21; 31; 69
CAMPOBASSO, G.F.....	39; 40; 44; 57; 59; 113
CAMPOBASSO, M.....	39; 40; 57; 59; 113
CARBONE, P.	34; 35
CARBONE, V.....	30
CARINGELLA, F.....	54; 107
CARRARO, L.....	19; 87
CARUGO, A.....	10
CASANOVA, M.	59
CASCIOLI, S.....	36; 46
CASSANO, G.	95
CENDON, P.....	19; 24; 25; 32; 35; 61; 109; 110; 118

CESARE	12
CESARO, G.O.	11
CIAN, G. ...27; 35; 36; 38; 61; 65; 77; 79; 89; 90; 92; 95; 99; 101; 102; 105; 109; 110; 114	
CICU, A.	109
CLARKSON, M.	47
COLUSSI, V. 50; 55; 61; 65; 78; 79; 80; 83; 85; 86; 89; 92; 93; 94; 96; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 105; 108; 110; 111; 112; 115	
COMMAILLE, J.	10
CORONA RAMÓN, J.F.	147
CORSI, F.	47; 82; 109
COSTI, R.	47; 97
COTTINO, G.	29
COTTRAU, G.	13; 109; 110
CRICENTI, G.	32
D'ALLURA, G.	28
D'ANDREA, S.	71
DE FILIPPIS, B.	17
DE LORENZI, V.	41
DE MARTINI, D.	17
DE MARTINO, E.	15
DÉCHAUX, J.H.	123
DETTI, M.	47

DI FRANCIA, A.....	19
DI MAJO, A.....	60
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE	
DIRRES.....	123
DURKHEIM, È.....	11
FANTOZZI, A.....	70
FERRANDO, G.	14
FERRANTI, G.....	73
FERRARA, F. JR.	82
FERRI, G.	34; 42; 47
FERRI, G.B.	60
FIGONE, A.	14
FILIPPI, P.	69; 70
FINOCCHIARO, A.....	45; 49; 79; 86; 89
FINOCCHIARO, M.....	45; 49; 70; 79; 86; 89
FLORE, G.....	37
FLORIO, N.....	70
FLORIS, A.....	47
FÖRGER, R.	142
FRANCESCHELLI, V.....	36
FREDIANI, F.	47
FREDMAN, S.	137

FREEDLAND, M.....	137
FUDGE, J.....	137
GABRIELLI, G.....	68; 70
GALASSO, A.....	19; 20; 50
GALGANO, F.....	26; 38; 71; 78; 79; 81; 91; 95; 98; 100; 101; 105; 110; 112
GALLINI, C.....	15
GHEZZI, G.....	9; 34; 37; 78
GHIDINI, G.....	34; 83; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 95; 96; 101; 102; 103; 104; 110
GIACOMELLI, S.....	157
GIAMPICCOLO, G.....	33
GIAMPICCOLO, V.....	48
GIORDANO, A.....	70
GRANELLI, A.E.....	70; 71
GRAZIANI, C.A.....	16; 26; 29; 31; 51; 52
GUIZZI, G.....	60
HERPIN, N.....	123
HORSTMEIER, G.....	141
I.N.P.S.....	73; 76
IDDA, L.....	13
IRTI, N.....	51
JANNARELLI, A.....	68
KUHN, T.....	10

LIBERTINI, M.	29
LOBRANO, G.	12
LOCCI, F.	47
LOVATI, P.	11
LUPI, M.	47
MAGAZZÙ, A.	48
MAGNO, P.	45; 47
MAINE, H.J.S.	10
MAISANO, A.	29; 77
MASI, A.	60
MASTRANGELO, G.	11
MESSINEO, F.	109
MEZZETTI, E.	44
MICHALORIUS, B.	12; 13
MILONE, L.	70
MINISTERO DEL LAVORO	29
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	117; 119
MINISTERO DELLE FINANZE	69
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	32
MOSCARINI, L.V.	98; 100
NUZZO, M.	92

OPPO, G. ...18; 19; 27; 35; 36; 38; 47; 48; 50; 61; 65; 77; 79; 87; 89; 90; 92; 93; 95; 99;

101; 102; 105; 109; 110; 114

OST, F.	10
PALMERI, G.	78; 81; 91; 100
PANUCCIO, V.	47; 48; 50; 78; 80; 102
PATTI, G.	41
PATTI, S.	39; 41; 46; 51; 108; 117
PAVONE LA ROSA, A.	43
PELLEGRINO, G.	36
PÉREZ DE MADRID CARRERAS, V.	146
POLL, O.	71
PONTORIERI, F.	46
PROSPERI, F. ...13; 14; 15; 19; 20; 26; 27; 63; 65; 78; 79; 80; 83; 84; 85; 86; 88; 90; 92; 93; 95; 96; 97; 98; 99; 101; 102; 104; 106; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116	
PULINA, P.	13
QUADRI, E.	80
QUADRI, G.	38; 61; 65; 105; 106; 108; 109; 110; 111; 114; 116
RAISON, M.	126
RAMONDELLI, G.	47
REMILLER, J.M.	125
RESCIGNO, P.	9
RIMINI, C.	54

RIVOLTA, G.C.M.	71
ROCA JUNYENT, M.	145
RONCO, M.	44
ROSSI, S.	157
RUSSELL, B.	67
RUSSO, E.	18
SANTORO PASSARELLI, F.	33
SCHIAVONI, G.	10
SCHLESINGER, P. ...13; 14; 15; 19; 20; 26; 27; 41; 63; 65; 78; 79; 80; 83; 84; 85; 86; 88; 90; 92; 93; 95; 96; 97; 98; 99; 101; 102; 104; 106; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116	
SCHUPFER, F.	12
SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTI PARLAMENTARI	20; 21
SESTA, M.	48
SINZHEIMER, H.	9
SPADA, P.	44
TACITO	12
TAMBURRINO, G.	38; 47; 51
TAMPONI, M.	38
TANZI, M.	80; 90; 93; 98; 101; 112; 113; 114
TÉLLEZ ROCA, J.	147

TRABUCCHI, A. ...19; 27; 35; 36; 38; 61; 65; 77; 79; 87; 90; 92; 93; 95; 99; 101; 102; 105; 109; 110; 114	
VACCARINO, G.	13
VAN DE KERCHOVE, M.	10
VASSALLI, F.	59
VERGA, A.	13
VIDIRI, G.	86
VIGANÒ, G.	54
VIGNOLI, G.	36
VITTORIA, D.	38; 71; 78; 79; 95; 98; 101; 105; 110; 112
VOGLIOTTI, M.	10
ZOCCHI, W.	138; 157